

Associazioni

“Comitato Salute e Vita”

E

“Presidio Permanente Salerno”

Osservazioni alla procedura di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata dall’Autorità Competente in data 24.03.2016 ai sensi dell’art. 29-octies D. Lgs. 152/2006, nei confronti dell’unità produttiva “Fonderie Pisano”, sita in Salerno alla via dei Greci 144.

**Le seguenti osservazioni sono state
realizzate dal Gruppo di lavoro
costituito dai seguenti cittadini membri
delle associazioni:**

Ing. Salvatore Milione

Dott. Santino Quaranta

Arch. Massimo Lauria

Arch. Raffaella Vitale

Dott. Antonio De Luise

Geom. Ernesto Langella

Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali
Autorità Ambientale
Via De Gasperi, 28
80133 NAPOLI
Tel. 081/7963029 Fax 081/7963005
P.E.C.: dg05.uod07@pec.regione.campania.it

Direttore Generale
dr. Michele PALMIERI

Dirigente della U.O.D.
avv. Simona BRANCACCIO

Oggetto: Osservazioni alla procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata dall'Autorità Competente in data 24.03.2016 ai sensi dell'art. 29-octies D. Lgs. 152/2006, nei confronti dell'unità produttiva "Fonderie Pisano", sita in Salerno alla via dei Greci 144.

Con la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), integrate con la Valutazione di Incidenza presentata in data 15/09/2016 dalla società Fonderie Pisano S.r.l., si procedeva al riesame avviato dall'Autorità Competente in data 24.03.2016.

A tal uopo, le associazioni "Comitato Salute e Vita" con sede in Salerno alla via dei Greci 150 e il "Presidio Permanente Salerno" con sede in Salerno alla via Partecipazione snc, in qualità di portatori di interesse, hanno acquisito e valutato attentamente tutta la documentazione di cui all'oggetto, rilevando, nelle relazioni e nei grafici presentati, numerose incongruenze, inesattezze ed elementi non veritieri, tali da escludere assolutamente ogni possibilità di autorizzazione all'esercizio delle suddette fonderie, con la relativa inammissibilità della Valutazione Integrata Ambientale e della conseguente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si presentano, pertanto, le seguenti osservazioni e determinazioni.

1) OSSERVAZIONI RIGUARDANTI L'ELABORATO: "STUDIO SPECIALISTICO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE"

Nell'elaborato "Studio specialistico relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale" redatto dal prof. Anna Di Cosmo e dal Prof. Gianluca Polese si formulano le seguenti osservazioni:

- Nel paragrafo 3.1 (Descrizione degli interventi progettuali) del capitolo 3 a pagina 10 si afferma: "... La zona SIC coincide con quella designata ZPS e l'area in cui ricadono le strutture della FONDERIE PISANO & C. SpA non rientra nella zona protetta. È doveroso premettere altresì che la presenza operante delle FONDERIE PISANO & C. SpA dal 1960 non ha inciso, quantomeno compromesso, la sussistenza delle specie di interesse comunitario ad oggi presenti in loco e per le quali sono state istituite la Z. P. S. ed il S. I. C.....".

A tali affermazioni ci si chiede: “Come può un’attività che ha immesso metalli pesanti e idrocarburi, non compromettere la componente biotica del fiume?” E’ inevitabile contestare l’assurdità di un’affermazione del genere!

- Sempre nel paragrafo 3.1 (Descrizione degli interventi progettuali) del capitolo 3 a pagina 11 si afferma:”.... *Il progetto di ammodernamento dell’opificio industriale prevede diversi interventi che comprendono:la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia.....e la realizzazione di due tettoie.....*”

Risulta evidente il fatto che le vasche, così come progettate, sono sotto dimensionate e le nuove tettoie previste non potrebbero essere realizzate per i seguenti motivi:

TETTOIE

Dalla Relazione tecnico illustrativa del progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano, documento integrante a quelli necessari per l’avvio della procedura della V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), si evince l’intenzione della proprietà di costruire due nuove tettoie a servizio della zona attualmente destinata allo stoccaggio dei rottami, nella zona Est dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano.

Nella relazione tecnica allegata al progetto si desume che la soluzione proposta dalla proprietà Pisano è quella di ottenere una copertura, con idonee tettoie, della zona del piazzale esterno destinata allo stoccaggio dei rottami, con lo scopo di ridurre potenziali impatti ambientali sui comparti acqua e suolo, conseguenti al dilavamento per effetto delle acque meteoriche. In particolare, si prevede la realizzazione di due nuove tettoie aventi, rispettivamente, una superficie di circa 600 mq e 350 mq. Si prevede di realizzare le tettoie in struttura reticolare metallica con pannello di copertura in lamiera grecate zincate, di color grigio.

Considerato che:

- la destinazione dell’area in cui è ricompreso lo stabilimento industriale è stata modificata dal PUC vigente in “Comparto Residenziale denominato CR1”, prevalentemente residenziale;
- l’area su cui insiste l’opificio delle Fonderie Pisano è classificata come Zona omogenea B “parti di territorio totalmente o parzialmente edificate”, diversa dalle Zone A Ambito AT_R_1 “aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale (70%)”, per cui è possibile solo effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opificio;
- lo stabilimento delle Fonderie Pisano & C. SpA confina ad est con la fascia di rispetto dell’autostrada A3 (L.R. 14/82) e ad ovest con la fascia di rispetto del fiume Irno (L.R. 14/82), un corso d’acqua demaniale, con direzione prevalente N-S;

Premesso tutto ciò, si precisano le seguenti osservazioni ed obiezioni:

1) Queste due nuove tettoie non possono essere realizzate con un titolo abilitativo tecnico amministrativo come S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), D.I.A., C.I.L.A. in quanto trattasi di opere che rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia. Essendo interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, possono determinare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; e pertanto tali opere devono necessariamente essere sottoposte a permesso di costruire o titolo equipollente.

2) Le tettoie che si intendono realizzare non possono essere autorizzate neanche richiamando la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare - Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali), secondo la quale alcune opere possono rientrare nella "categoria" di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali come la costruzione di tettoie di protezione dei mezzi meccanici. Se si esamina la documentazione tecnica, si perviene alla conclusione che le tettoie che la proprietà Pisano intende realizzare costituiscono una struttura edilizia imponente (superficie totale 950 mq), destinata ad essere utilizzata sostanzialmente come deposito e magazzino di prodotti pericolosi impiegati negli ordinari processi industriali dell'impresa e nella quale la presenza umana, per le operazioni di carico e scarico della merce, è piuttosto frequente, perlomeno nel corso della normale attività lavorativa. Non si tratta, quindi, di una piccola struttura di protezione di impianti tecnologici e senza presenza umana – quale può essere ad esempio una cabina elettrica – ma di un'opera essenziale per l'esercizio dell'impresa, il cui impatto edilizio-urbanistico non può certo dirsi irrilevante, sicché l'estesa superficie da essa occupata (900 metri quadrati totali), non può essere trascurata; la giurisprudenza amministrativa, del resto, ha previsto l'assoggettamento a concessione edilizia (ora, ovviamente, permesso di costruire), per le tettoie e strutture simili quando, per le loro consistenti dimensioni, arrecano una visibile alterazione all'edificio o alle parti in cui vengono inserite, non avendo quindi più carattere accessorio dell'edificio principale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 10.12.2009, n. 8619).

3) L'area ad est, su cui si prevede la realizzazione delle due nuove tettoie, è in parte compresa con la fascia di rispetto dell'autostrada A3 (L.R. 14/82), per cui non è possibile realizzare nuovi manufatti in prossimità dell'autostrada.

A suffragio della inammissibilità si allegano documenti ostativi emessi dall'Amministrazione comunale competente relativamente ad interventi analoghi. (vedi Allegato 1 e 2).

VASCHE

Osservazione dal punto di vista burocratico: documentazione allegata al progetto

- Dalla relazione tecnica descrittiva non si evincono le fasi del ciclo produttivo dell'azienda che danno origine ad acque reflue di dilavamento o ad acque di prima pioggia (lavorazioni esterne, stoccaggio di materiali prime o rifiuti, carico/scarico materiali);
- Manca una planimetria nella quale vengano evidenziate, con colorazione diversa, le aree esterne soggette al trattamento delle acque di prima pioggia con l'indicazione delle modalità di stoccaggio rifiuti/materiali (cumuli, container, ...). Inoltre è assente l'indicazione grafica delle aree che a seguito dell'evento meteorico non generano inquinamento;
- Non si evince un chiaro quadro delle superfici che risultano interessate al trattamento delle acque di prima pioggia.
- Non si evince dalla relazione tecnica descrittiva o dagli elaborati grafici lo scarico delle acque meteoriche derivanti dalle superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo (coperture, aree semipermeabili,...) e le modalità del trattamento.

Osservazione dal punto di vista tecnico

- **Non risulta rispettata la Normativa di riferimento per le Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art.113) – Piani di tutela delle acque Regione Campania, per la riqualificazione dell’impianto di trattamento acque meteoriche.**

Il progetto di riqualificazione dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche, trattasi dell’ammodernamento delle vasche di prima pioggia esistenti, viene elaborato per mezzo di calcolo della portata di piena (metodo della portata indice), come si evince dalla Relazione tecnica Illustrativa al paragrafo 4.2, questa scelta di metodo, in cui si va a dimensionare la portata per vasche di prima pioggia, per la normativa tecnica vigente risulta errata, in base all’Art. 113, Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia, corrispondente al Piano di gestione acque (Direttiva comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, l. 13/09, D.L. 194/09) Allegato 15 - Relazione specifica programma di misure da piani di tutela e piani d’ambito - 2.4 Regione Campania. (vedi nota n. 6)

Inoltre, si tiene a precisare che seppur si vuole proseguire con l’ammodernamento delle vasche di prima pioggia esistenti e convogliamento in rete fognaria, attraverso il metodo della portata indice, nel calcolo della portata di progetto nella Relazione tecnica Illustrativa al paragrafo 4.2, ci sono una serie di incongruenze, descritte come di seguito:

1. Viene assunto un tempo di ritorno (T) di 2 anni che corrisponde ad un valore di KT pari a 0.87. In questo caso, la scelta risulta errata, in quanto, dato il progetto, in cui si prevede che le acque meteoriche a fine trattamento vengono convogliate in rete fognaria urbana, il tempo di ritorno da adottare per la pratica tecnica è il range dei 10÷20 anni, quindi, nel caso in esame, la portata risulta sottodimensionata.

Tempi di ritorno nei sistemi di drenaggio urbano

<i>Tempi di ritorno T [anni]</i>	<i>Condotti fognari e vie d’acqua superficiali</i>
1 ÷ 5	Condotti fognari la cui insufficienza determini scorrimenti idrici superficiali non pericolosi e con possibilità di smaltimento alternativo agevole verso recapiti esterni (aree verdi e/o corpi idrici ricettori)
5 ÷ 10	Condotti fognari la cui insufficienza determini scorrimenti idrici superficiali e/o allagamenti aventi carattere di entità e pericolosità non altrimenti eliminabile
10 ÷ 20	Condotti fognari situati in siti pianeggianti di naturale confluenza delle acque meteoriche, privi di possibilità di smaltimento alternativo delle stesse e la cui insufficienza determini situazioni pericolose
20 ÷ 100	Vie superficiali di convogliamento delle acque meteoriche eccedenti la capacità idraulica delle fognature, in siti urbanizzati in cui l’allagamento provochi danni inaccettabili agli insediamenti

2. Si evince una confusione nella scelta di modello adottato per il calcolo della portata (modello Geomorfoclimatico o modello razionale);
3. Vengono presi erroneamente alla base del calcolo della portata di piena, i parametri della legge di probabilità pluviometrica del P.S.A.I, Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, invece che i parametri corretti di riferimento della zona omogenea nel territorio dell'Autorità di Bacino Destra Sele.





Figura 2: Sottozone Autorità di Bacino Regionale della Campania Sud e interregionale per il bacino idrografico Sele

Area omogenea	M(l ₀)	d _c	C	D 10 ⁵
C1	68.81	0.2842	0.7580	-14.5
C2	123.96	0.0956	0.7310	-14.4
C3	86.07	0.1980	0.7580	-2.4
C4	77.10	0.3661	0.7995	3.6077
C5	85.00	0.3034	0.7621	9.6554
C6	83.80	0.3312	0.7031	7.7381

Figura 1: Sottozone Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale

K _r	1.63	2.03	2.61	3.07	3.55	3.82
----------------	------	------	------	------	------	------




- **Non risulta un chiaro quadro della portata eccedente che viene scaricata nel corpo idrico e il rapporto quali-quantitativo.**

Non risulta chiaro ed evidente, se tutta la portata di progetto viene ad essere trattata dalle vasche di prima e seconda pioggia, (si ricorda che sono sottodimensionate e calcolate con un metodo errato) e quanta portata eccedente viene smaltita direttamente nel corpo idrico (si ricorda il vincolo di tutela naturalistica), vedi stralcio della Relazione Tecnica Illustrativa, di seguito riportato.

4.2.3 Descrizione dell'intervento di riqualificazione

Dai calcoli effettuati per la valutazione della massima portata di pioggia, calcolato in corrispondenza del colmo di piena con procedure fortemente conservative, si è determinato un valore massimo pari a **0,55 m³/s**. Tale portata è stata ripartita in più aliquote: una portata di **0,10 m³/s**, corrispondente alla portata di prima pioggia, sarà convogliata nella rete fognaria comprensoriale di Salerno, mediante una condotta a gravità, a valle del trattamento nell'impianto esistente. La portata eccedente di seconda pioggia, pari a 0,45 m³/s, confluirà in un nuovo sistema di trattamento, parallelo a quello esistente e successivamente fino ad un valore di ulteriori **0,10 m³/s** sarà immessa nel collettore di nuova realizzazione in via dei Greci.

- **Dall'elaborato grafico: Planimetria generale di progetto, si evince il raddoppio degli scarichi nel corpo idrico (Fiume Irno).**



- Nello schema a blocchi dell'impianto esistente e di progetto, vengono riportati tre scarichi nel corpo idrico (Fiume Irno), e due indicazioni di convogliamento in rete fognaria.





Figura 4.3 - Schema dell'intervento previsto

- Non risulta chiaro la portata di acqua meteorica trattata e quella che viene smaltita nel corpo idrico.
- Non risulta chiaro l'importanza della scelta progettuale di conservare il by-pass dell'impianto esistente, in quanto nel caso di emergenza, di regola, la portata di prima pioggia (si ricorda sottodimensionata) dovrebbe essere smistata nella vasca parallela. Inoltre, si precisa che in quest'ultima viene previsto un ulteriore by-pass (sfioro di emergenza Fiume Irno). Ancora una volta, si ripete la confusione degli scarichi Fiume Irno



- **Errato calcolo della portata di progetto (prima pioggia)**

Dalla relazione tecnica illustrativa al paragrafo 4.2, viene descritto il progetto di riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, per come è stato impostato il calcolo della portata di progetto e le successive fasi, risulta chiaro e indiscutibile la mancata applicazione della normativa vigente in materia di *Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113) del Piano di tutela delle acque Regione Campania, oltre alle Linea Guida ARPA LG28/DT – Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06.*

Si riporta il comma 9 – art. 113 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia *"Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti"*.

Oltre, all'errato calcolo della portata di progetto, viene arbitrariamente ripartita la portata di piena in due aliquote, una relativa alla prima pioggia e l'altra per la seconda pioggia. Da quanto descritto innanzi, anche in quest'ultimo caso, risulta errato l'elaborazione del progetto in esame.

Per rendere chiaro nell'immediato la portata di prima pioggia nel caso in esame, si elabora la portata del sistema di trattamento prima pioggia, applicando la normativa vigente e la *Linea Guida ARPA LG28/DT – Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06, acque meteoriche di dilavamento*, di seguito il calcolo:

➤ La portata del sistema di trattamento prima pioggia, risulta pari a:

$$Q = S \times i$$

$$= 50000.00 \times 0.0056 = 0.28 \text{ m}^3/\text{s}$$

S: Superficie scolante drenante servita dalla rete di drenaggio Ha

i: Intensità delle precipitazioni piovose definita pari a 0.0056 l/sm^2 per un tempo massimo di 15 minuti

➤ Il Volume di prima pioggia, risulta pari a:

$$\begin{aligned} V_{pp} &= S \times 5 \text{ mm} \\ &= 50000.00 \times 0.005 = 250.00 \text{ m}^3 \end{aligned}$$


Dall'elaborazione del calcolo di cui sopra, si evince che:

1. Le vasche di prima pioggia esistenti sono sottodimensionate, e quindi, scaturisce che per il passato le acque di dilavamento non venivano adeguatamente trattate; Inoltre, il sottodimensionamento delle vasche di prima pioggia, fu già accertato dall'Arpa – **verbale del sopralluogo n. 48/CR/2016 Prot. 2016 0332233 del 16/05/2016 (Allegato 3)**.
2. Il progetto di riqualificazione proposto risulta comunque sottodimensionato e non adeguato alle normative vigenti.

Osservazione dal punto di vista urbanistico

- Dal punto di vista urbanistico, l'area oggetto d'intervento ricade nel vigente PUC di Salerno in Area di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale, quindi, la natura dell'area dell'opificio industriale "Fonderie Pisano" non risulta più classificata come industriale. Pertanto, gli interventi ammissibili sono nell'ordine di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dato che l'intervento proposto riguarda una realizzazione ex-novo di un impianto di trattamento acqua di dilavamento adiacente all'esistente, oltre all'incanalamento di una condotta di adduzione alla rete fognaria comprensoriale di Salerno, si evince che tale opera non ricade negli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

A suffragio della inammissibilità si allegano documenti ostativi emessi dall'Amministrazione comunale competente relativamente ad intervento analogo. (vedi Allegato 1).



AREE DA SOTTOPORRE A PROGETTI SPECIFICI

- Aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale
- Aree di trasformazione a destinazione prevalentemente produttiva-servizi
- Ambiti pubblici di riqualificazione
- Standard di progetto
- Viabilità compresa in comparti edificatori
- Ambito da sottoporre a P.d.R. per gli insediamenti abusivi
- Ambiti di riqualificazione urbana
- Ambito di ristrutturazione urbanistica
- Limite ambito da sottoporre a Piano Particolareggiato

Nota: Per gli immobili compresi nelle aree di trasformazione, nelle aree standard, negli ambiti di riqualificazione e negli ambiti da sottoporre a P.d.R. e P.P., nelle more dell'attuazione del piano, sono consentite le categorie di intervento "A" e "B", nonché "C1" e "C2" se espressamente previste.

- Nel paragrafo 4.4 (Informazioni ecologiche) del capitolo 4 a pagina 20 si afferma: "... *L'Indice Biotico Esteso (IBE) si basa sull'analisi delle comunità di macroinvertebrati che colonizzano gli ecosistemi fluviali. Tali comunità che vivono in prossimità del substrato sono costituite da popolazioni con differenti livelli di sensibilità alle modificazioni ambientali e con differenti ruoli ecologici. Poiché i macroinvertebrati hanno cicli vitali relativamente lunghi, l'indice fornisce un'informazione integrata nel tempo sugli effetti causati da differenti elementi di turbativa (fisici, chimici e biologici).....*".

A tali affermazioni si contesta il fatto che il tempo considerato dal 2010 ad oggi può essere troppo breve per restituire un'informazione sulla pressione antropica del posto.

- Nella pagina 22 "*Figura 4.5 - Foto del fiume Irno - In alto: porzione di fiume priva di rifiuti. In basso: tratto di fiume con presenza di rifiuti solidi urbani*".

Il punto di scatto delle foto raffigurate sono a monte e non come si vuole far credere a valle delle fonderie per cui non sono attendibili e veritieri.

- Nel capitolo 5 (Conclusioni) si afferma: "*.....In conclusione, tenendo conto delle considerazioni fatte, l'attività produttiva delle Fonderie Pisano & C SpA non sembra, nel complesso, interferire con gli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS Fiume Irno per cui si ritiene che essa non produca effetti negativi sugli habitat e le specie presenti nell'area SIC/ZPS.....*".

A tali affermazioni è da evidenziare l'uso del condizionale (principio di autotutela in caso di controversie giudiziarie) "-non sembra, nel complesso, interferire con gli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS Fiume Irno.....- come se gli stessi tecnici di parte non siano convinti di ciò che scrivono e affermano.

2) OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALL'ELABORATO: ALLEGATO 2 "RELAZIONE TECNICO URBANISTICA SULL'AREA SU CUI INSISTE LO STABILIMENTO DELLE FONDERIE PISANO & C. SPA E SULLA REGOLARITÀ URBANISTICA DEI MANUFATTI ESISTENTI"

Nell'elaborato "**Relazione tecnico-urbanistica sull'area su cui insiste lo stabilimento delle Fonderie Pisano & C. Spa e sulla regolarità urbanistica dei manufatti esistenti**" redatto dall'arch. Donato Cerone si formulano le seguenti osservazioni:

- Nella relazione si afferma che: *nel Piano Regolatore Generale del 1963 la destinazione urbanistica dell'area è: Zona 20 Industriale, sistemazione stabile del suolo ad uso industriale. E' fatto divieto di costruire edifici di abitazione se non per il personale di custodia delle industrie.*

Nel PRG di modifica del 1989 si conferma che *è zona omogenea D vale a dire il numero di abitanti da insediare è uguale a zero, vale a dire viene escluso totalmente l'utilizzo residenziale dell'area.*

Si fa presente che l'area delle fonderie Pisano è attualmente individuata dal PUC vigente approvato dal Comune di Salerno in data 16.11.2006 come: "Zona omogenea B "parti di territorio totalmente o parzialmente edificate e, diverse dalle zone A". Ambito AT_R1 "aree di trasformazione di tipo prevalentemente residenziale (70%)." Per cui di fatto non è più zona industriale ma residenziale.

Nella relazione l'arch. Cerone cita alcuni titoli autorizzativi come se fossero stati rilasciati e autorizzati ma in realtà alcuni di essi citati non sono mai stati autorizzati e alcuni di essi sono stati dichiarati inammissibili dallo stesso Comune di Salerno come (Foglio 4 particella n. 621 realizzato con CIL prot. 39025 del 02/03/2012 (lavori tettoia piccola capannone vecchio) – vedi Allegato 2.

3) OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALL'ELABORATO: ALLEGATO 3 "STUDIO SPECIALISTICO DELLA DISPERSIONE IN ATMOSFERA DELLE SOSTANZE GASSOSE EMESSE DALL'OPIFICIO INDUSTRIALE DELLE FONDERIE PISANO & C. SPA"

Nell'elaborato "Studio Specialistico della dispersione in atmosfera delle sostanze gassose emesse dall'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa" redatto dall'ing. Eugenio Avallone si formulano le seguenti osservazioni:

In tale relazione si evidenziano i parametri dimensionali e di funzionamento delle sorgenti emissive, comunicati dal Committente ed utilizzati per l'implementazione del modello di calcolo dello scenario di esercizio ordinario sui parametri emissivi per sorgente.

E questo il problema di fondo i parametri e i dati emissivi dei camini sono quelli autorizzati dall'AIA e forniti dalla stessa proprietà Pisano per cui si rileva un enorme conflitto di interessi.

Chi ci assicura che i parametri ai camini siano effettivamente questi in quanto sono stati forniti dallo stesso ente controllato cioè la proprietà Pisano e quindi non poteva essa non fornire al controllore (Arpac di Salerno) risultati di analisi di suo gradimento?????

Un riscontro immediato si ha sovrapponendo il dato teorico della modellazione che assumerebbe il valore di concentrazione polveri pari 10 ug/m³ ad un recettore (sig Calce, oggetto del monitoraggio Arpac 2014 prima menzionato) con il valore riscontrato pari a 63 ug/m³).

Precisamente nei giorni che vanno dal 14 al 16 maggio 2014 (mercoledì, giovedì e venerdì quindi con impianto aperto) si ha un valore pari a 63ug/m³ che superano il limite di 50ug/m³).

Successivamente nei giorni che vanno dal 12 al 14 maggio2014 (venerdì, sabato e domenica quindi con impianto chiuso) crollano a 10 ug/m³.

Quindi non trova riscontro il dato teorico con quello osservato.

4) OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALL'ELABORATO: ALLEGATO 6 - STUDIO RUMORE. RELAZIONE TECNICA DI IMPATTO ACUSTICO

Nell'elaborato "Studio rumore. relazione tecnica di impatto acustico emesse dall'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa" redatto dal dott. Maurizio Giordano si formulano le seguenti osservazioni:

Nella relazione si evince che tutti i parametri e i dati necessari per lo studio dell'impatto acustico emesso dall'opificio sono quelli riferiti ad aree prevalentemente industriale (zonizzazione acustica comunale classe V). Infatti, secondo il parere del tecnico, è rispettato il limite assoluto di immissione imposto dalla Zonizzazione acustica comunale per la classe V e il limite del livello differenziale.

Si ritiene, invece, che essendo un'area prevalentemente residenziale come da PUC vigente tale area non può assolutamente essere considerata industriale. Il tecnico incaricato dalla proprietà Pisano ha, astutamente, utilizzato i parametri acustici per aree industriali i cui limiti acustici sono meno restrittivi rispetto a quelli in aree residenziali (zonizzazione acustica comunale classe IV) e quindi se fosse applicata in maniera corretta la normativa acustica, l'opificio industriale

Fonderie Pisano avrebbe sicuramente un impatto non conforme alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Il dpcm 14/11/1997 stabilisce, inoltre, che i rilevamenti e le verifiche dei livelli di emissione debbano essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (dpcm 14/11/1997, art. 2, comma 3), con evidente intenzione del Legislatore di richiedere il rientro delle "emissioni" rilevate presso i ricettori, entro i limiti di emissione previsti dalle zonizzazioni per le zone ove si trova il ricettore, ragionando in congruamente su livelli di rumore ambientale che non sono altro che livelli di immissione.

Classe di destinazione d'uso del Territorio

	Giorno	Notte
Classe I - Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III - Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Quindi si dimostra uno sfioramento al di fuori della fabbrica.

5) OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALL'ELABORATO: ALLEGATO 7 - RELAZIONE TECNICA AIA

Nell'elaborato "Relazione tecnica AIA" redatto dall'ing. Maurizio Prando si formulano le seguenti osservazioni:

- In tale relazione si nota come il tecnico incaricato inserisce sempre nei punti descrittivi più importanti la frase ".....l'azienda applica per quanto tecnicamente possibile...." come se sapesse che quello che scrive e afferma non fosse una cosa certa e sicura ma non realizzabile e aleatoria.....sicuramente per noi non certo rassicurante.
- A pagina 19 della presente relazione le migliori BAT per evitare la formazione di diossina impongono:

PREVENIRE LA FORMAZIONE DI DIOSSINA, ATTRAVERSO MISURE PRIMARIE (INTERVENTI SUL PROCESSO), O SECONDARIE (TECNICHE DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI).

N.B. LE TECNICHE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI DI DIOSSINA, NON TROVANO UNA PRATICA APPLICAZIONE NEL SETTORE DELLE FONDERIE

E l'Azienda mentendo afferma:

Allo scopo di prevenire il rischio di possibile formazione di diossine, l'azienda applica per quanto possibile ed in relazione allo specifico impianto, le indicazioni di buona tecnica riportate nella sezione 4.5.1.4 del documento europeo BREF per le fonderie. In particolare vengono utilizzati materiali di carica esenti da oli e/o sostanze inquinanti che possono rappresentare dei "precursori" delle diossine. La depolverazione dei fumi viene effettuata con sistemi a secco in grado di contenere entro i più ristretti limiti le emissioni residue di polveri (< 20 mg/Nm³).

Al riguardo delle indicazioni riportate nei documenti europei BREF, osserviamo che nessuna installazione impiantistica in Italia o all'estero a conoscenza della società e del costruttore dei forni, che operino in condizioni analoghe a quelle in uso alla Fonderia Pisano & C. S.p.A., prevede misure secondarie (tecniche di abbattimento) appositamente finalizzati alla riduzione delle diossine eventualmente formatesi.

Infatti nella relazione ARPAC i tecnici scrivono a pagina 24 della relazione 1 prot. 0332233 del 16/05/2016 (Allegato 4):

In considerazione delle indicazioni del DM 31/01/2005 : Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'Allegato I del D.lgs. 04/08/1999, n. 372 (GU Serie Generale n.135 del 13-6-2005 - Suppl. Ordinario n. 107) per le attività rientranti nella categoria descritta al punto 2.4 nell'allegato I del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 in relazione alla fase di fusione della ghisa al cubilotto, si evidenziano i livelli di emissione associati alle BAT, individuando fra gli inquinanti emessi : Polveri totali, NOx , SO₂, SOV NM ; la presenza di impurità (olio, grassi, altro) nel rottame può causare l'emissione di alcuni prodotti della combustione incompleta o di ricombinazione (come diossine e furani) la cui prevenzione si auspica costantemente effettuata, come da BAT dichiarata applicata in All 2 alla pag 7 " *Allo scopo di prevenire il rischio di possibile formazione di diossine, l'Azienda applica le indicazioni di buona tecnica riportate nel Bref. In particolare vengono utilizzati materiali di carica, esenti da oli e/o sostanze inquinanti che possono rappresentare dei precursori delle diossine*";

- **Continuando si continua a mentire dicendo che i rottami fusi e le scorie sono pulite non arrugginite**

Quindi le BAT impongono:

FONDERE ROTTAMI E RITORNI PULITI, EVITANDO RUGGINE, SPORCIZIA E SABBIA
--

E l'Azienda mentendo afferma:

Il materiale di carica utilizzato, in particolare i rottami di acciaio, sono di qualità selezionata (cascami "nuovi") esenti da oli e non o poco ossidati (arrugginiti).

I tecnici ARPAC dicono:

Lo stabilimento occupa due distinte aree, divise dalla Via Dei Greci;

1. nella prima sono allocati gli uffici aziendali ed un capannone nel quale avviene la fusione del metallo e la successiva formatura oltre ad aree di stoccaggio di materiali ferrosi destinato alla fusione, privo di copertura di protezione; quest'ultimo è posto a ridosso di un muro perimetrale di contenimento, provvisto di fori per il drenaggio di acque sorgive e meteoriche da aree poste a monte del sito.

Nel cumulo di rottami ferrosi, è stata rilevata la presenza di parti meccaniche di autoveicoli ed autocarri, unte d'olio lubrificante.

- **A pagina 42 si descrivono le caratteristiche meccaniche e fluidodinamiche dei punti di emissione e giustamente il tecnico dice:**

Nella tabella seguente vengono riportati i dati riepilogativi caratteristici delle singole emissioni. Tutte le emissioni riportate sono autorizzate in AIA, emanata con Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012. (N.B. i valori delle emissioni riportati sono relativi agli autocontrolli del 2016)

Ma ricordiamo che a seguito delle verifiche tra i dati arpac e autcontrolli ci sta una enorme discrepanza e ARPAC dice NON SI TERRA' CONTO DEGLI AUTOCONTROLLI PERCHE' DIFFORMI .

6) OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALL'ELABORATO: SINTESI NON TECNICA

Nell'elaborato "Sintesi non tecnica" redatto dall'ing. Eugenio Avallone si formulano le seguenti osservazioni:

- **Nella sintesi non tecnica il tecnico analizza i comparti ambientali prima degli impatti della fonderia mischiando i dati ARPAC a suo piacere e comodo infatti per l'aria scrive:**

".....Aria e fattori climatici: Dalla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente condotta dall'ARPAC nell'area di Salerno - Fratte, nei pressi delle Fonderie Pisano & C. SpA, relativa all'anno 2015, è emerso che, per la quasi totalità dei parametri monitorati (monossido di carbonio, biossido di azoto, ozono, benzene) non sono stati rilevati superamenti e, pertanto, la qualità risulta accettabile rientrando le concentrazioni di riferimento nei limiti di legge....."

Si fa presente che si estrapolano i dati del 2015 per l'aria, ma facciamo un passo indietro sugli inquinanti esempio il CO che con uno sfioramento di 13 volte rispetto al valore autorizzato (13000 ppm dei 1000 ppm) ha condotto alla seconda chiusura dell'impianto. Non solo questo si rifà a report di funzionari attualmente indagati dalla procura. - Relazione 1 del prot. 0332233 del 16/05/2016 (Allegato 5)

- **Sempre nella sintesi non tecnica per quanto riguarda il comparto idrico il tecnico si rifà a dati del 2013!!!**

Infatti il tecnico scrive:

"...Ambiente idrico: nell'area oggetto di studio scorre il fiume Irno, designato SIC e ZPS. Con riferimento al monitoraggio dello stato di qualità ambientale del fiume Irno effettuato dall'ARPAC nel 2013, lo Stato Chimico è risultato BUONO sia a monte sia a valle dello stabilimento industriale, mentre è stato rilevato un miglioramento dello Stato di Qualità Ecologico andando da monte verso valle..."

Ma ciò non è vero invece per questo comparto quelli 2013 e non quelli del 2016 che dicono che a valle dello scarico di Pisano ci sono concentrazioni elevati di metalli pesanti in quanto le indagini di ARPAC recenti menzionate nella Relazione 3 prot. 0332233 del 16/05/2016 (Allegato 6) dicono:

Nel canale di acque sorgive "non si rileva complessivamente la presenza di sostanze in concentrazioni tali da alterare la qualità delle acque superficiali, puntualmente campionate".

Per contro nel punto di prelievo posto a valle dei punti di scarico S2 – S3, si evidenzia, così come riportato nel rapporto di prova n. 20160006790, "la presenza di Ferro e Solidi Sospesi a valore di concentrazione che confrontati a titolo indicativo con la tabella 3 all.5 parte III del D.lgs 152/2006 e smi superano i limiti di uno scarico in corpo idrico superficiale. Inoltre si riscontra la presenza di metalli, in particolare Alluminio, Manganese e Piombo a valori di concentrazione superiori a quelli rilevati sul campione prelevato contestualmente a monte nello stesso corpo idrico (vedi rapporto di prova n. 20160006784)", presumibilmente ascrivibili a contributi pregressi dei punti di scarico sopra individuati.

Ed ancora

Fermo restando quanto evidenziato a pagina 5, in assenza di scarichi abusivi nei tratti ispezionati, considerati i risultati emersi dai campioni a monte e a valle del punto C03, e quelli emersi dalle pregresse indagini, il superamento del valore soglia di concentrazione (CSC) per il parametro Idrocarburi pesanti C>12 determinato nel punto C04, sembra sia da attribuire ragionevolmente alla Fonderia Pisano.

E nei sedimenti a valle dello scarico:

Per contro le analisi chimiche eseguite sul campione con identificativo C04, quello prelevato a valle dello scarico delle acque di piazzale, hanno evidenziato per i parametri Berillio (valore emerso 3,68mg/kg - incertezza 0.66- limite 2mg/kg) e Idrocarburi Pesanti C>12 (valore emerso 145mg/kg – incertezza 45,9- limite 50 mg/kg) il superamento dei valori soglia di contaminazione per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla col. A del citato decreto (RdP N° 6782 del 13/04/2016 allegato)

Per le emissioni odorigene si dice vedi *Relazione 5 prot. 0332233 del 16/05/2016 (Allegato 7)*

Tuttavia, nonostante in questo contesto si risenta fortemente del contributo delle due sorgenti lineari di inquinamento atmosferico legato alle arterie stradali presenti nell'area, i risultati delle analisi ottenute dal GC/MS hanno mostrato nei punti P1 e P4 (rispettivamente in prossimità dell'ingresso alla fonderia e all'esterno della stessa lato Nord-Est) la presenza nell'aria di idrocarburi aromatici e non, tipica di processi di combustione locali, quindi associabili ad attività che utilizzino combustibili fossili come la Fonderia Pisano.

- Nelle conclusioni della Sintesi non tecnica il tecnico scrive:

“Risulta, infine, opportuno evidenziare come la definitiva chiusura dell’opificio industriale e la delocalizzazione delle Fonderie Pisano & C SpA in altra area è inderogabilmente prevista in un arco temporale non superiore a 48 mesi.”

Quello che si contesta è la richiesta di una autorizzazione a tempo determinato come se egli stesso confermasse la difficile sostenibilità delle tesi da lui presentate.

7) OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

- Lo studio di Impatto ambientale (S.I.A.) non rispetta tutti i requisiti del D.P.C.M n. 377 del 27 Dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 “, che ,come indicato al paragrafo 8.2 dell’ allegato I al D.G.R. 24 maggio 2011 avente titolo “INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN REGIONE CAMPANIA”, risulta essere la linea guida per la redazione di tale studio.

In particolare il sopracitato D.P.C.M. prevede che il S.I.A. sia organizzato in 3 quadri di riferimento, di seguito elencati, con i contenuti minimi

A. Quadro di riferimento programmatico.

1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e

programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.

2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:

1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;

2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;

c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

3. Il quadro di riferimento programmatico descrive inoltre:

a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;

b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

OSSERVAZIONI: in relazione al quadro di riferimento programmatico quanto redatto dalle Fonderie Pisano S.p.a. risulta del tutto insoddisfacente in quanto risulta essere un mero elenco di descrizioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale e settoriale e vengono tralasciati completamente gli aspetti relativi ai punti 2, lettera a),b), c) e 3 lettere a) e b)

B. Quadro di riferimento progettuale.

1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali,, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda,.....concorre al giudizio di

compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.

2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:

- a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
- b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
- c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda- offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
- d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
- e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.

3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.

4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:

- a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
 - 1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
 - 2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
 - 3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico- culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;

4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;

c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:

1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;

2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;

3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;

4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;

d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;

e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;

f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

OSSERVAZIONI: in relazione al quadro di riferimento progettuale quanto redatto dalle Fonderie Pisano S.p.a. risulta del tutto insoddisfacente in quanto risulta essere una mera descrizione degli interventi progettuali di ammodernamento, ma vengono completamente ignorati gli aspetti relativi ai punti 1, 2 lettera a),b),c),d), e) , 3 , 4 lettere a), b), c), d), e) e f)

C. Quadro di riferimento ambientale.

1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:

- a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
 - b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
 - c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
 - d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
 - e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:
- a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
 - b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
 - c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
 - d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
 - e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
 - f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

OSSERVAZIONI: in relazione al quadro di riferimento ambientale quanto redatto dalle Fonderie Pisano S.p.a. risulta del tutto insoddisfacente in quanto risulta vengono

completamente ignorati gli aspetti relativi ai punti 1, 2 lettera a),b),c),d), e) e3 lettere a), b), c), d), e) e f).

Inoltre vi sono motivi ben precisi che testimoniano che le Fonderie Pisano S.p.a. abbiano un effetto fortemente negativo sull'ambiente e sulla salute.

- Nel quadro ambientale viene riportato uno studio dell'ARPAC effettuato nell'anno 2015 nell'area di via dei Greci, da dove risulterebbe, che non siano stati superati le immissioni inquinanti riferite ai parametri di legge, ma cio' non risulta vero in quanto si evince dal rapporto ARPAC del 2015 <http://www.arpacampania.it/PortletDocumenti/jsp/ServletStampa?id=13678&tag=1003&nhj=1481023583227> a pagg 15 e seguenti che per i PM10 sono stati superati per 50 volte il limite giornaliero di 50 µg/mc, a fronte di un massimo consentito dalla normativa di 35 per anno civile e che l'area di Fratte risulta notevolmente più inquinata rispetto alle aree cittadine monitorate dalle centraline ubicate in Via Vernieri (SA22) e presso la scuola Conti (SA23), zone notoriamente con più traffico veicolare rispetto a quella di via Dei Greci, inoltre si nota che l'ente preposto al monitoraggio ambientale per la determinazione delle polveri sottili nel report annuale non evidenzia in rosso (come fatto per il PM 10) gli sforamenti relativi al PM 2.5, che come impone la normativa vigente, non devono superare i 25 ug/m3 e dal piano di monitoraggio allegato si notano numerosi sforamenti del limite tabellare anche per le PM 2.5. (ALLEGATO7/A)
- Nel S.I.A. non vengono minimamente indicati i precedenti sequestri dello stabilimento avvenuti nel 2011 e quello terrificante del 2016 che testimoniano l'impatto ambientale passato e presente fortemente negativo (ALLEGATO 8 e 9)
- Nel S.I.A non vengono minimamente indicati i provvedimenti di chiusura del 19/02/2016 prot.19/02/2016 (ALLEGATO 10) e del 16/05/2016 prot. 334554 (ALLEGATO 11) emanati dalla Regione Campania, da cui emergono gravissima criticità ambientali non superate, come testimonia l'attuale fase di sequestro in cui perdura lo stabilimento, definite dallo stesso ente come "situazioni connotate di immediato pericolo e danno per l'ambiente e per la salute pubblica"
- Nel S.I.A. non vengono assolutamente menzionate le precedenti sentenze di condanna, avvenute per patteggiamento negli anni 2007 (ALLEGATO 12) e 2015 (ALLEGATO 13), per gravissimi reati ambientali, inflitte all'allora legale rappresentante dello stabilimento in seguito alla scellerata gestione e conduzione dell'impianto dall'anno 2004 in poi
- Nel S.I.A non viene assolutamente menzionato lo studio specifico effettuato dall'ARPA Campania nel 2014 <http://www.arpacampania.it/documents/30626/0/Relazione.pdf>, http://www.arpacampania.it/c/document_library/get_file?uuid=bae37053-4572-

[491a-9962-853ce6fad907&groupId=30626,](http://www.arpacampania.it/c/document_library/get_file?uuid=019aa392-64f0-4f4a-ae24-f4ffe4cdfa93&groupId=30626)
[http://www.arpacampania.it/c/document_library/get_file?uuid=019aa392-64f0-4f4a-ae24-f4ffe4cdfa93&groupId=30626,](http://www.arpacampania.it/c/document_library/get_file?uuid=019aa392-64f0-4f4a-ae24-f4ffe4cdfa93&groupId=30626) da cui si evince il forte inquinamento dell'aria e soprattutto del Fiume Irno dove, comparando la presenza di inquinanti a monte e a valle degli scarichi nel corpo idrico da parte delle Fonderie Pisano, si riscontrò relativamente ai parametri Cadmio, Piombo, Rame Stagno, Zinco, Idrocarburi pesanti (C>12), Benzo(a)Antracene, Benzo(a)Pirene, Indeno(1,2,3,-c,d)Pirene e Benzo(g,h,i)Perilene, valori di concentrazione di gran lunga superiori ai limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06.


- Nel S.I.A non viene indicato lo studio indipendente effettuato dall'I.S.D.E. nel corso del luglio del 2016, che hanno evidenziato l'abbondante presenza di metalli pesanti, subito a valle degli scarichi nel fiume Irno delle Fonderie Pisano, dovuta senza dubbio al "contributo" dell'azienda

PQM


Si chiede che tali osservazioni vengano recepite e considerate dalla S.V. respingendo e dichiarando inammissibile la nuova richiesta di VIA e la conseguente Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società Fonderie Pisano.

Salerno, 22/12/2016

Comitato Salute e Vita
Dott. Lorenzo Forte



Presidio Permanente Salerno
Dott.sa Martina Marraffa



Usefulness of different vascular plant species for passive biomonitoring of Mediterranean rivers

Daniela Baldantoni¹ · Anna Alfani¹Received: 25 November 2015 / Accepted: 28 March 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

Abstract Choosing native vascular plants as nutrient and toxic element accumulators for passive biomonitoring of urban river quality is not an easy task in Mediterranean rivers, due to the particular climate determining high variations in river hydrology. To identify potential biomonitors for this area, the roots of seven species (*Angelica sylvestris*, *Apium nodiflorum*, *Tradescantia fluminensis*, *Nasturtium officinale*, *Persicaria lapathifolia*, *Arctium lappa*, *Typha latifolia*), growing in seven sites along the River Irno (Southern Italy), were collected in July 2010 and analyzed regarding their capability to accumulate Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, and Zn through atomic absorption spectrometry. Notwithstanding the expected different accumulation degree among the species, they highlighted similar spatial contamination gradients, and all of them appeared suitable, alone or in combination, for river passive biomonitoring. *A. nodiflorum*, in particular, appeared the best biomonitor for the River Irno, where severe anthropogenic impacts were detected: high Cu and Cd contamination from vine cultivation in the upper stretch, and Pb, Zn, and Mn contamination in the medium stretch from airborne dusts coming from a cast iron foundry.

Keywords River contamination · Mediterranean vascular plants · Nutrients · Toxic elements · Bioaccumulation · Roots · River Irno

Introduction

Urban rivers of many areas in the world, including those of the Mediterranean area, have historically been affected by toxic element and nutrient contaminations from a variety of anthropogenic sources, related to domestic, industrial, and agricultural activities (Kuzmanović et al. 2016). Since Mediterranean rivers are subjected to a distinct cool and wet season followed by a warm and dry season, they are affected by a sequence of regular and often extreme flooding and drying periods (Gasith and Resh 1999). For these reasons, whereas river pollution in mesic areas is often mitigated by the dilution ability of receiving water, Mediterranean rivers experience relatively long periods of naturally low flow, which result in reduced conveyance and lower dilution ability (European Environment 2009). Consequently, anthropogenic disturbances often become permanent and tend to increase as human population increases (Gasith and Resh 1999).

Detecting environmental quality using plants as pollutant accumulators is a reliable, cheaper, and simpler alternative to the conventional water and sediment monitoring (Zurayk et al. 2001), particularly when the different physico-chemical properties of the sediments hinder the detection of pollutant contamination gradients (Baldantoni et al. 2009). The use of rooted aquatic plants appears to be particularly promising, as they can accumulate inorganic pollutants from sediments and water (Baldantoni et al. 2005; Wang et al. 2014). Plants may act as diffuse samplers, accumulating relatively large amounts of certain pollutants, even from much diluted solutions, without clear noxious effects or death (Ravera et al. 2003). Since they

Responsible editor: Céline Guéguen

✉ Daniela Baldantoni
dbaldantoni@unisa.itAnna Alfani
analfani@unisa.it

¹ Dipartimento di Chimica e Biologia, "Adolfo Zambelli" Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132-84084 Fisciano, SA, Italy

absorb continuously over the time, they also integrate pollution peaks, such as wastewater discharges, and are very useful for evaluating environmental pollution at the interface between aquatic and terrestrial ecosystems (Zurayk et al. 2001). Several reports demonstrated the success of this approach in monitoring the concentration of either nutrients or toxic elements in rivers (Greger and Kautsky 1993; Rai et al. 2012; Osma et al. 2015). Indeed, some aquatic plants, in addition to macro- and micronutrients, absorb also considerable amounts of toxic elements, which are accumulated in roots, stems, or leaves (Baldantoni et al. 2004). The concentrations of chemical elements in plant organs result from the whole exposure time in the growing area and from the degree of development, the ecological form, and phenophase of the bioaccumulator plant (Świerk and Szpakowska 2011).

Freshwater vascular plants are physiologically adapted to surviving in permanent or semi-permanent aquatic ecosystems (Cardwell et al. 2002). The concentrations of chemical elements in the organs of certain aquatic plants can be more than 100,000-fold greater than in the growing water (Miranda et al. 2014). For this reason, they can be used as biomonitors of low-level environmental contamination that might otherwise be difficult to detect (Cardwell et al. 2002). In addition, monitoring pollutant concentrations in vascular plants is of fundamental importance, considering that the contaminated aquatic vegetation can be a source of food for a variety of herbivores and detritivores, leading to the possible biomagnification of toxic elements (Devi et al. 1996). Among freshwater vascular plants, helophytes mainly accumulate both nutrients and toxic elements in roots (Deng et al. 2004). Several authors (i.e., Dumbabin and Bowmer 1992; Cardwell et al. 2002; Baldantoni et al. 2009; Bonanno 2011; Vymazal and Březinová 2015) reported a roots > rhizomes > shoots metal accumulation gradient, highlighting a little translocation of these elements from roots to aboveground organs (Zurayk et al. 2001).

Much of the current research on freshwater biomonitoring focuses on plants from humid or tropical regions, with very few reports addressing the specific case of Mediterranean areas (Zurayk et al. 2001). In these areas, characterized by prolonged seasonal droughts during which most rivers dry-up, the use of obligate hydrophytes is limited. Therefore, the need arises to identify other plants able to colonize rivers of Mediterranean areas and useful for passive biomonitoring studies (Zurayk et al. 2001).

The present study aimed at evaluating the potential of some vascular plants of Mediterranean rivers to accumulate both nutrients and toxic elements, in order to select candidate species to be effectively used as native bioaccumulators in passive biomonitoring. To reach this goal, roots of seven rooted plants, growing in seven sites along the River Irno (Southern Italy) differently exposed to anthropogenic activities, were analyzed regarding their capability to accumulate 12 chemical

elements. Moreover, the research addressed the spatial distribution of these pollutants in an urban river of the Mediterranean, partly belonging to an urban park, a special protected area (SPA), and a site of community importance (SCI), hence needing extensive monitoring (Arthington 2015).

Materials and methods

Study area and sampling sites

The River Irno rises from the slopes of Mount Stella and travels 11 km before flowing into the Tyrrhenian Sea, passing through the city of Salerno (Southern Italy). The name of Salerno would itself be derived by the name of the River Irno in Roman time, so that *Salernum* would mean “the place located between the sea and the Irno”.

Over the centuries, the river has encouraged the development of industrial, urban, and agricultural activities that, to some extent, still affect the entire area. From 2004, the River Irno has been subjected to several works of hydrogeological and naturalistic engineering. They consisted in the realization, in the upper stretch of the river, of several lacustrine basins with the function to expand the river basin and avoid overflows. The works also included willow and poplar plantings, and the creation of facilities encouraging the public use of riverbanks. In 2008, an area of about 10 ha around the upper and medium stretch of the river was put under protection as urban park: “Parco Urbano Valle dell’Irno”. The area of the urban park has been declared SPA in 2010 and SCI in 2013 for the conservation of wild bird species and natural habitats, according to the EU Birds Directive 79/409/EEC and the EU Habitat Directive 92/43/EEC, respectively.

In the upper and medium stretches of the river, seven sampling sites (1–7 from source to mouth), all falling in the area of the urban park, were chosen (Fig. 1). The sampling sites are differently exposed to industrial, urban, and agricultural activities, as reported in Table 1. In the lower stretch of the river, samplings were impossible due to the entirely cemented riverbed.

Plant species

Seven vascular plant species were selected, according to their occurrence in the sampling sites: *Angelica sylvestris* L., *Apium nodiflorum* (L.) Lag., *Tradescantia fluminensis* Vell., *Nasturtium officinale* R.Br., *Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre, *Arctium lappa* L., and *Typha latifolia* L. For each species, life form (according to Ellenberg and Mueller-Dombois 1967), life cycle, and distribution range (according to Pignatti 1982) are reported in Table 2.



Fig. 1 Map of the seven sampling sites along the River Imo, Italy (image from Google Earth)

A. sylvestris, *A. nodiflorum*, and *P. lapathifolia* were present at each sampling site, whereas the other ones were not always present.

Root samplings and elemental analysis

In July 2010, 6–10 healthy and fully developed plants for each species were randomly collected along the riverbanks at each sampling site, within a 25-m stretch of the river. From each plant, the roots were separated and carefully rinsed in river water (at each sampling site) to remove sediments, organisms,

Table 1 Characteristics of the sampling sites: latitude, longitude, and main anthropogenic influences

Site	Latitude	Longitude	Anthropogenic influences
1	40,73631 N	14,77533 E	Vineyard, marble processing
2	40,73183 N	14,77418 E	Local breeders
3	40,72520 N	14,77201 E	Hazel grove
4	40,71951 N	14,77598 E	Tuna-packaging plant
5	40,71794 N	14,77499 E	Urban waste storage
6	40,71142 N	14,77719 E	Paper mill
7	40,70587 N	14,77580 E	Cast iron foundry

and other exogenous materials. Hence, the concentration values reported in this study refer to internal and surface-adsorbed elements.

In laboratory, the roots of each species from each sampling site were pooled in order to obtain a homogeneous sample. The samples, manually grounded to a fine powder in china mortars using liquid nitrogen, were oven-dried at 75 °C until constant weight. Subsamples of 250 mg were mineralized, in triplicate, in a microwave oven system (Milestone, Ethos) using a combination of hydrofluoric and nitric acids (2 mL 50 % HF and 4 mL 65 % HNO₃). After digestion, the solutions were diluted using bi-distilled water to a final volume of 50 mL. Element concentrations were determined using an atomic absorption spectrometer (PerkinElmer, Analyst 100) equipped with a AS 800 graphite atomizer apparatus and autosampler. Cd, Cr, V, Pb, Ni, and Cu concentrations were determined via graphite furnace, whereas Mn, Zn, Fe, Na, K, and Mg concentrations were determined via flame. Standard reference material, i.e., 1575a Pine Needles (NIST 2004), was also analyzed in order to assess the accuracy of the employed method. The recovery percentage of each element in the standard reference material (ranging from 85 to 103 %) was used to correct the quantification of the investigated elements in the roots. The precision of the method, calculated as relative standard deviation ($n=9$), ranged from 2 to 8 %, depending on each element.

Data analysis

The differences in root element concentrations among species and among sampling sites were evaluated using a two-way multivariate analysis of variance (MANOVA) based on the Pillai's statistic. The differentiation of the samples either among the seven species or among the seven sampling sites according to their element concentrations was evaluated with two separate canonical variates analysis (CVA). Afterwards, two-way analysis of variance (ANOVA), with the species and the sampling site as fixed factors, was performed in order to evaluate differences in each element concentrations attributable to the different species and to the sampling sites. The ANOVA tests were followed by the post hoc tests of Tukey HSD. Normality was assessed using the Kolmogorov-Smirnov test and homoscedasticity using the Breuch-Pagan test. To evaluate the distance among the species, as a function of the accumulation pattern of the elements among the sampling sites, a non-metric multidimensional scaling (NMDS) was performed, based on a distance metric calculated as the complement to one of the Spearman correlations among the species. To highlight the differences among the species, the confidence ellipses (for $\alpha=0.05$) were also superimposed to the NMDS biplot. All the analyses were performed using the R 3.1.1 programming environment (R Core Team 2014) with

Table 2 Life form (according to Ellenberg and Mueller-Dombois 1967), life cycle, and chorology (Pignatti 1982) of each studied species

Species	Life form	Life cycle	Chorology
<i>Angelica sylvestris</i> L.	H scap	Perennial	Eurosib
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	H scap–I rad	Perennial	Eurimedit
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	G rhiz	Perennial	Sudamer
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	H scap	Perennial	Cosmop
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	T scap	Annual	Paleotemp–Cosmop
<i>Arctium lappa</i> L.	H bienn	Biennial	Eurasiat
<i>Typha latifolia</i> L.	G rhiz	Perennial	Cosmop

functions from the “stats”, “vegan”, “lmtest”, and “candisc” packages.

Results and discussion

The seven vascular plants sampled along the River Irno did not show any morphological damage or growth limitation. Different environmental characteristics, however, might have determined the absence of some species (*T. fluminensis*, *N. officinale*, *A. lappa*, and *T. latifolia*) in a few sampling sites.

The two-way MANOVA based on root element concentrations highlighted significant differences either among the species (Pillai's trace = 3.6289; $P < 0.001$) or among the sampling sites (Pillai's trace = 0.6270; $P < 0.001$). Accordingly, the two-way ANOVAs for all of the studied elements showed significant differences ($P < 0.001$ for all the elements and factors) related to the species, the sampling sites, and their interactions.

The differences among the species are related to the higher concentrations of most of the analyzed elements, especially Na, in the roots of *A. nodiflorum*, *N. officinale*, and *T. latifolia*. Indeed, the CVA (Fig. 2) clearly differentiated these species from the others based on the first canonical axis, primarily associated to the root Na concentrations, whereas the second canonical axis, associated to the root Pb, Fe, Cr, and V concentrations, differentiated *T. latifolia* and *T. fluminensis* from the others (Figs. 3, 4, and 5). It is known that aquatic plant species vary in their capability to uptake and accumulate chemical elements (Baldantoni et al. 2005) due to their life form, as well as to their morphological and genetic characteristics (Pavlović et al. 2005). For these reasons, whereas some species have been selected to accumulate specific toxic elements, other ones are reported to be unspecific accumulators of a number of chemical elements (Zurayk et al. 2001). For example, *T. latifolia*, which is often proposed as a good species in both metal biomonitoring (Sasmaz et al. 2008) and phytostabilization (Deng et al. 2004), accumulated in our study the highest concentrations of Pb (Fig. 3) and Fe (Fig. 5).

Regardless of the different accumulation capability of the studied plants, the CVA clearly differentiated the site 7 for its high Pb, Zn, and Mn concentrations, associated to the first

canonical axis, whereas, on average, the other sites showed wide overlaps in their confidence circles (Fig. 2).

The roots of *A. sylvestris* and *A. nodiflorum* showed a progressive decrease in Cu concentrations from source to mouth of the river (Fig. 4), with values everywhere higher than the thresholds reported by Allen (1989) and by Markert (1992) for plant material obtained from unpolluted areas (25 and 20 $\mu\text{g/g}$ d.w., respectively). Especially in *A. nodiflorum* at the site 1, root Cu concentrations reached values more than one order of magnitude higher than the reference values. In the roots of *T. fluminensis* and *A. lappa*, two species absent at the site 1, the highest Cu concentrations were found at the site 2 (Fig. 4), with the first species showing values one order of magnitude higher than the reference concentrations for unpolluted sites (Allen 1989; Markert 1992). The highest Cu concentrations detected at the site 1, and then at the site 2, might be due to the contributions from agricultural activities practiced in close proximity of the site 1 (Table 1), the surrounding area of which is mainly devoted to vine cultivation. The high Cu concentrations observed are thus likely attributable to copper hydroxide and copper sulphate treatments applied against downy mildew, as preventive control strategies (Musetti et al. 2007). The strong impact of agricultural activities at the site 1 is also highlighted by the highest Cd concentrations (Fig. 3) found in *A. nodiflorum*, *T. fluminensis*, and *P. lapathifolia* roots, with values up to one order of magnitude higher than the upper limits reported by Allen (1989) and Markert (1992) (0.3 and 0.5 $\mu\text{g/g}$ d.w., respectively). Indeed, it is known that Cd can be found as impurity in phosphate minerals employed as fertilizers (Cobb 2008). However, a contribution to both root Cu and Cd concentrations from airborne dusts released by the near marble processing facility (Table 1) cannot be definitively ruled out, as they may contain a variety of metals (Diapouli et al. 2013).

No clear contamination gradient was recognizable among the sites 3–6 in relation to the studied elements (Fig. 2), although differences in element concentrations among them were often observed (Figs. 3, 4, and 5). Overall, root V, Cr, Ni, and Fe concentrations (Figs. 3, 4, and 5) in the sites 3–6 often exceeded either the upper limits reported by Allen (1989), equal to 2.0 $\mu\text{g/g}$ d.w. for V, 0.5 $\mu\text{g/g}$ d.w. for Cr, 5.0 $\mu\text{g/g}$ d.w. for Ni, and 0.5 mg/g d.w. for Fe, or those





Fig. 2 Canonical variates analyses (CVAs) showing the differentiation of the samples (gray points) from the seven vascular plants (upper panel) and the seven sampling sites (lower panel) according to their element

concentrations. Each element is represented by a vector pointing toward an increase in its concentration. Confidence circles (for $\alpha = 0.05$) for each species (upper panel) and site (lower panel) are also shown

reported by Markert (1992), equal to 10.0 $\mu\text{g/g}$ d.w. for V, 1.0 $\mu\text{g/g}$ d.w. for Cr, 4.0 $\mu\text{g/g}$ d.w. for Ni, and 0.2 mg/g d.w. for Fe. This finding can be explained considering either high background values of these elements in the river, probably of lithogenic origin, or a diffuse contamination, due to anthropogenic activities. In particular, the lithologic substrate, characterized by tuff and other pyroclastic materials (Di Nocera 1997), may be a source of these metals (Giammanco et al. 1996). On the natural or anthropogenic contribution to V concentrations in the environment, the recent review of Intiaz et al. (2015) is available. In addition, a possible approach to discriminate between the lithogenic and anthropogenic origins of heavy metals in sediments, based on chemometric and geochemical techniques, was recently proposed by Chabukdhara and Nema (2012).

As highlighted by the CVA (Fig. 2), the site 7 was clearly differentiated from all the other sites based on the highest Pb, Zn, and Mn concentrations in plant roots. For Pb, in particular, *A. sylvestris*, *A. nodiflorum*, *T. fluminensis*, *N. officinale*, and *T. latifolia* root concentrations showed the widest differences in respect to all the other sites where, in general, similar concentrations were found (Fig. 3). The increases in Zn and Mn concentrations in roots at the site 7 were comparatively lower, and their variability among the sites 1–6 was greater (Fig. 4). Root Pb, Zn, and Mn concentrations (Figs. 3 and 4) at the site 7 greatly exceeded the upper limits reported by Allen (1989), equal to 3, 100, and 1000 $\mu\text{g/g}$ d.w., as well as those reported by Markert (1992), equal to 5, 150, and 700 $\mu\text{g/g}$ d.w., respectively. These results suggest that the airborne dusts from the cast iron foundry in close


Fig. 3 Mean concentrations of Cd, Cr, V, and Pb in the roots of the seven vascular plants collected from the sites along the River Inno in which they were found. The error bars represent the standard deviations; different letters on the bars show significant differences among the sites



proximity of the site 7 (Table 1) represent an important source of these elements. The “Fonderie Pisano & C. S.p.A.” (<http://www.fonderiepisano.it/index.html>) is a famous foundry for cast iron production. It was founded in the first half of the 800, and in 1961 it was moved in the current location, not far from the previous one; nowadays,

it occupies a significant position in the Italian and European melting markets. It is reported that metal accumulation in the fine fraction of airborne dust from iron foundries occurs and that the most volatile elements (Pb and Zn) are localized on the surface of these particles (Michaud et al. 1993), in which also Mn is abundant

Fig. 4 Mean concentrations of Ni, Cu, Mn, and Zn in the roots of the seven vascular plants collected from the sites along the River Irno in which they were found. The error bars represent the standard deviations; different letters on the bars show significant differences among the sites




(Chang et al. 2005). In air samples collected near the foundry, ARPAC (Regional Environmental Protection Agency Campania) often reports PM10 exceeding the daily threshold value, equal to 50 µg/m³ (<http://www.arpacampania.it/web/guest/782>).

The macronutrient concentrations (Fig. 5) found in vascular plant roots did not show a clear pattern among the seven

sites. Whereas K concentrations fell in the range reported by Allen (1989), i.e., 5–50 mg/g d.w., and by Markert (1992), i.e., 5–34 mg/g d.w. (with the exception of *N. officinale* roots collected at the site 5), Na and Mg concentrations were mostly higher than the upper limits reported by the same authors (equal to 3 and 1 mg/g d.w. for Na, and 5 and 9 mg/g d.w. for Mg, respectively). Such findings demonstrate the high

Fig. 5 Mean concentrations of Fe, Na, K, and Mg in the roots of the seven vascular plants collected from the sites along the River Irno in which they were found; the *asterisks* indicate undetectable values. The *error bars* represent the standard deviations; *different letters* on the bars show significant differences among the sites



accumulation capability of the roots of the studied vascular plants also regarding macronutrients, likely largely available in this urban river.

Considering that the sampling sites along the River Irno are characterized by different bed substrates (rocky, pebbly, mainly sandy, or clayish), and that the riverbanks

are often affected by illegal discharges of construction materials and by maintenance works, usually occurring in urban rivers, we were not able to perform a concurrent analysis of the sediments. However, recently, ARPAC carried out chemical and biological analyses on both sediments and surface water in two stretches of the river:

upstream and downstream the “Fonderie Pisano & C. S.p.A.” foundry (<http://www.arpacampania.it/web/guest/782>). The results of the analyses showed that sediment samples collected upstream the foundry were characterized by concentrations of the analyzed contaminants below the thresholds defined by the Italian regulation (Italian Ministry of the Environment 1999), whereas the opposite occurred downstream the foundry. In particular, high concentrations of Cd, Cu, Pb, Sn, and Zn, as well as of some polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy hydrocarbons, were found. This aggravation in river chemical quality was coupled with a deterioration in biological quality. Indeed, between the upstream and downstream stretches, a significant increase in *Escherichia coli* and other fecal indicators was observed in both sediment and water, showing further contamination sources in this area.

The distance among the plant species evaluated as a function of the root accumulation pattern of the elements among the seven sampling sites, and highlighted by the NMDS (Fig. 6), showed a central position of *A. nodiflorum*. Therefore, the accumulation pattern of *A. nodiflorum* averages the responses of the entire set of species employed. As such, this species, the only hydrophyte found in River Irno (Table 2) and spending most of the year in a semi-submerged state (Zurayk et al. 2001), appears particularly suitable in biomonitoring of this urban river. In several Mediterranean rivers, *A. nodiflorum* represents the dominant riparian vascular plant (Wilcock et al. 1995), especially in areas characterized by high nutrient concentrations (Onaindia et al. 1996). It is also favored by shallow water, by the occurrence of dry or nearly




Fig. 6 Non-metric multidimensional scaling (NMDS) biplot showing the distance among the species as a function of the accumulation pattern of the elements among the sampling sites; the confidence ellipses ($\alpha = 0.05$) are also shown. Further details on the distance metric employed can be found in the subsection “Data analysis”

dry periods, and by shade (Thommen and Westlake 1981), but it usually requires flowing or at least well-oxygenated water. Moreover, *A. nodiflorum* is characterized by a luxuriant root system that makes very easy the collection and the processing of the samples. For these reasons, it appears particularly suitable in passive biomonitoring of Mediterranean rivers and, since this plant accumulates both toxic elements and nutrients, providing at the same time a large biomass, its use in phytoremediation of aquatic systems has been also proposed (Vlyssides et al. 2005). However, since also the other studied species are able to colonize range-wide ecological niches and strongly altered areas along the Mediterranean rivers, tolerating the presence of toxic elements, without depending on oxygen availability in water, their usefulness in biomonitoring studies represents an important finding. Only for *T. fluminensis* the employment in biomonitoring of Mediterranean rivers should be discouraged, being it a non-native species. Finally, it should be also pointed out that the use of several species together in biomonitoring studies may be important to obtain more accurate information on spatial concentration gradients, as previously proposed (Baldantoni et al. 2005, later resumed by Fawzy et al. 2012) and demonstrated in this study.

Conclusions

Considering the good response to the expected contamination gradients of all the studied vascular plants and their capability to colonize range-wide ecological niches and strongly altered areas, all of them (with the only exception of the non-native *T. fluminensis*) may be effectively employed, especially in combination, in biomonitoring of Mediterranean rivers. These species accumulated in roots either toxic elements or nutrients to an extent depending on the species and on the contamination sources. Based on the responses to the contamination gradients, close to the average of the entire set of vascular plants, as well as the effective availability in River Irno, the life form, the geographical distribution, the element accumulation capability in roots, and the luxuriant root system, *A. nodiflorum* stands out as the best species in passive biomonitoring of this urban river. Overall, root chemical analyses pointed out the severe impact of some anthropogenic activities along the River Irno, a river that needs extensive and continuous monitoring campaigns, since most of it is part of an urban park, of a SPA and of a SCI. In particular, the agricultural activities in the upper stretch of the river and the influences of a cast iron foundry in its medium stretch represent the most serious threats to river quality.

Acknowledgments We are grateful to the Director of the “Parco Urbano Valle dell’Irno”, Giovanni Giugliano, for authorizing the samplings and to Dr. Alessandro Bellino, University of Salerno, for his support in data analysis.

Compliance with ethical standard

Conflict of interest The authors declare that they have no conflict of interest.

References

- Allen SE (1989) Chemical analysis of ecological materials. Second edition. Blackwell Scientific Publications.
- Arthington AH (2015) Environmental flows: a scientific resource and policy framework for river conservation and restoration. *Aquat Conserv* 25:155–161
- Baldantoni D, Alfani A, Di Tommasi P, Bartoli G, Virzo De Santo A (2004) Assessment of macro and microelement accumulation capability of two aquatic plants. *Environ Pollut* 130:149–156
- Baldantoni D, Lignone R, Alfani A (2009) Macro- and trace-element concentrations in leaves and roots of *Phragmites australis* in a volcanic lake in Southern Italy. *J Geochem Explor* 101:166–174
- Baldantoni D, Maisto G, Bartoli G, Alfani A (2005) Analyses of three native aquatic plant species to assess spatial gradients of lake trace element contamination. *Aquat Bot* 83:48–60
- Bonanno G (2011) Trace element accumulation and distribution in the organs of *Phragmites australis* (common reed) and biomonitoring applications. *Ecotox Environ Safe* 74(4):1057–1064
- Cardwell AJ, Hawker DW, Greenway M (2002) Metal accumulation in aquatic macrophytes from southeast Queensland, Australia. *Chemosphere* 48:653–663
- Chabukdhara M, Nema AK (2012) Assessment of heavy metal contamination in Hindon River sediments: a chemometric and geochemical approach. *Chemosphere* 87(8):945–953
- Chang M-CO, Chow JC, Watson JG, Glowacki C, Sheya SA, Prabhu A (2005) Characterization of fine particulate emissions from casting processes. *Aerosol Sci Tech* 39:947–959
- Cobb AB (2008) Cadmium. Marshall Cavendish Benchmark, New York
- Deng H, Ye ZH, Wong MH (2004) Accumulation of lead, zinc, copper and cadmium by 12 wetland plant species thriving in metal-contaminated sites in China. *Environ Pollut* 132(1):29–40
- Devi M, Thomas DA, Barber JT, Fingerman M (1996) Accumulation and physiological and biochemical effects of cadmium in a simple aquatic food chain. *Ecotox Environ Safe* 33(1):38–43
- Diapoulis E, Papamentzelopoulou A, Chaloulakou A (2013) Survey of airborne particulate matter concentration at a marble processing facility—workers’ exposure assessment. *Global NEST J* 15(2):204–208
- Di Nocera S (1997) Sistemazione idrologica del fiume Irno, nella sezione a monte del ponte ferroviario, dalle sorgenti all’ingresso del fiume nel territorio comunale di Salerno. Relazione geologica (Tav. R4). Provincia di Salerno (Italy)
- Dunbabin JS, Bowmer KH (1992) Potential use of constructed wetlands for treatment of industrial wastewaters containing metals. *Sci Total Environ* 111:151–168
- Ellenberg H, Mueller-Dombois D (1967) A key to Raunkiaer plant life forms with revised subdivisions. *Berichte des Geobotanisches Institut ETH Stiftung Rübel, Zürich* 37:56–73
- European Environment Agency (2009) Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought. EEA Report N. 2.
- Fawzy MA, Badr NE, El-Khatib A, Abo-El-Kassem A (2012) Heavy metal biomonitoring and phytoremediation potentialities of aquatic macrophytes in River Nile. *Environ Monit Assess* 184:1753–1771
- Gasith A, Resh VH (1999) Streams in Mediterranean climate regions: abiotic influences and biotic responses to predictable seasonal events. *Annu Rev Ecol Syst* 30:51–81
- Giammanco S, Valenza M, Pignato S, Giammanco G (1996) Mg, Mn, Fe, and V concentrations in the ground waters of Mount Etna (Sicily). *Water Res* 30(2):378–386
- Greger M, Kautsky L (1993) Use of macrophytes for mapping bioavailable heavy metals in shallow coastal areas Stockholm, Sweden. *Appl Geochem* 2:37–43
- Imtiaz M, Rizwan MS, Xiong S, Li H, Ashraf M, Shahzad SM, Shahzad M, Rizwan M, Tu S (2015) Vanadium, recent advancements and research prospects: a review. *Environ Int* 80:79–88
- Italian Ministry of the Environment (1999) Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 471, 67.
- Kuzmanović M, López-Doval JC, De Castro-Català N, Guasch H, Petrović M, Muñoz I, Ginebreda A, Barceló D (2016) Ecotoxicological risk assessment of chemical pollution in four Iberian river basins and its relationship with the aquatic macroinvertebrate community status. *Sci Total Environ* 540:324–333
- Markert B (1992) Presence and significance of naturally occurring chemical elements of the periodic system in the plant organism and consequences for future investigations on inorganic environmental chemistry in ecosystems. *Vegetatio* 103:1–30
- Michaud D, Baril M, Perrault G (1993) Characterization of airborne dust from cast iron foundries by physico-chemical methods and multivariate statistical analyses. *Air Waste* 43(5):729–735
- Miranda AF, Muradov N, Gujar A, Stevenson T, Nugegoda D, Ball AS, Mouradov A (2014) Application of aquatic plants for the treatment of selenium-rich mining wastewater and production of renewable fuels and petrochemicals. *J Sustain Bioenerg Syst* 4:97–112
- Musetti R, Polizzoito R, Vecchione A, Borselli S, Zulini L, D’Ambrosio M, Sanità di Toppi L, Pertot I (2007) Antifungal activity of diketopiperazines extracted from *Alternaria alternata* against *Plasmopara viticola*: an ultrastructural study. *Micron* 38:643–650
- NIST (2004) Certification of NIST Standard Reference Material 1575a Pine Needles and results of an international laboratory comparison. Special Publication 260–156.
- Onaindia M, Debikuna BG, Benito I (1996) Aquatic plants in relation to environmental factors in Northern Spain. *J Environ Manage* 47: 123–137
- Osma E, Ilhan V, Yalcin IE (2015) Uptake of selected heavy metals and their effects on some physiologic parameters and mineral nutrition in *Phragmites australis* in Karasu river-Turkey. *Global NEST J* 17(3): 555–564
- Pavlović S, Pavlović D, Topuzović M (2005) Comparative analysis of heavy metal content in aquatic macrophytes in the reservoirs Gruža, Bubanj and Memorial Park. *Kragujevac J Sci* 27:147–156
- Pignatti S (1982) La Flora d’Italia. Edagricole, Bologna, p 2324
- Core Team R (2014) R: A language and environment for statistical computing. Reference Index. R Foundation for Statistical Computing, Vienna
- Rai UN, Prasad D, Verma S, Upadhyay AK, Singh NK (2012) Biomonitoring of metals in Ganga water at different ghats of Haridwar: implications of constructed wetland for sewage detoxification. *B Environ Contam Tox* 89:805–810
- Ravera O, Cenci R, Beon GM, Dantas M, Lodigiani P (2003) Trace element concentrations in freshwater mussels and macrophytes as related to those in their environment. *J Limnol* 62(1):61–70

- Sasmaz A, Obek E, Hasar H (2008) The accumulation of heavy metals in *Typha latifolia* L. grown in a stream carrying secondary effluent. *Ecol Eng* 33:278–284
- Świerk D, Szpakowska B (2011) Occurrence of heavy metals in aquatic macrophytes colonising small aquatic ecosystems. *Ecol Chem Eng S* 18(3):369–384
- Thommen GH, Westlake DF (1981) Factors affecting the distribution of populations of *Apium nodiflorum* and *Nasturtium officinal* in small chalk streams. *Aquat Bot* 11:21–36
- Vlyssides A, Barampouti EM, Mai S (2005) Heavy metal removal from water resources using the aquatic plant *Apium nodiflorum*. *Commun Soil Sci Plan* 36:1075–1081
- Vymazal J, Březinová T (2015) Heavy metals in plants in constructed and natural wetlands: concentration, accumulation and seasonality. *Water Sci Technol* 71(2):268–276
- Wang C, Zheng S-S, Wang P-F, Qian J (2014) Effects of vegetations on the removal of contaminants in aquatic environments: a review. *J Hydrodyn* 26(4):497–511
- Wilcock RJ, McBride GB, Nagels JW, Northcott GL (1995) Water quality in a polluted lowland stream with chronically depressed dissolved oxygen: causes and effects. *New Zeal J Mar Fresh* 29:277–288
- Zurayk R, Sukkariyah B, Baalbaki R (2001) Common hydrophytes as bioindicators of nickel, chromium and cadmium pollution. *Water Air Soil Poll* 127:373–388

ALLEGATO



Settore Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive

All' **Associazione Volontaria
Presidio Permanente Salerno
c.a. Presidente Martina
Maraffa**

PEC: associazionepresidiopermanentesalerno@pec.it

Oggetto: Riscontro richiesta accesso agli atti relativi all'impianto Fonderie Pisano spa sito in Salerno alla via dei greci n. 144 – Nota acquisita al prot Suap n. 110992 del 30/06/16.

Si riscontra, con la presente, la richiesta di accesso agli atti in oggetto relativa alle autorizzazioni rilasciate alla Soc. Fonderie Pisano spa rappresentando, preliminarmente, che da una ricerca effettuata presso gli archivi informatici del Settore risulta che la predetta Società ha presentato, allo scrivente SUAP:

1. Denuncia di Inizio Attività prot. n. 202999 del 21/12/2007 per lavori di realizzazione vasche ai sensi dell'art. 23 e 23 del DPR 380/01;
2. CIL (comunicazione inizio lavori) per l'installazione di una tettoia;

Entrambe le su citate pratiche edilizie sono state oggetto di comunicazione di inammissibilità e conseguente archiviazione, con rispettive comunicazioni prott. nn. 7212 del 15/01/2008 e 45574 del 13/03/2012.

Alcuna altra istanza è pervenuta allo scrivente che, pertanto, non ha rilasciato alcun atto espresso o per silentium.

Ove la SV fosse comunque interessata a visionare le su indicate due pratiche potrà richiederne comunque visione, compatibilmente con i tempi necessari a recuperarle atteso che sono conservate presso l'archivio storico del SUAP.

Per mera completezza d'informazione si evidenzia che l'esercizio della tipologia d'impianto in questione è soggetta a procedura unica regionale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'interno della quale confluisco i diversi pareri per l'esercizio della stessa.

Il Funzionario Amm. Titolare di PO

Dott.ssa Antonella Nobile

Il Direttore

Dott. Alberto Di Lorenzo


ALLEGATO 2



COMUNE DI SALERNO

Sportello Unico

Assessorato Urbanistica e R.

Comune di Salerno
Prot. n. 48574 13-03-2012 09:17 22
Class. 11

1200045574000

Al Sig. PISANO Luigi
Erg. Imp. Soc. Ponderie Pisano &
C. s.p.a.
Via Dei Greci, 144
84100 SALERNO

Al Comm. PELLEGRINO Matteo
Via Arco, 110
84100 SALERNO

AL COMANDO DI P.M.
S.E.D.E.


Oggetto: CIL ai sensi dell'art. 5 della L. n. 73/2010
Intervento: Lavori di installazione di una tettoia all'immobile sito in via Dei Greci, 144.
Istanza prot. n. 39205 del 02.03.2012
Pratica Suap n. 59/12
Comunicazione inammissibilità istanza.

Si riscontra l'istanza, acquisita al protocollo di questo Sportello al n. 39205 del 02.03.2012 dal sig. Pisano Luigi, per l'installazione di una tettoia su un'immobile esistente in via Dei Greci, 144.


Ricadendo tale immobile in area vincolata ai sensi dell'art. 142 art. 1 lett. c del D.Lgs 42/04, si comunica al richiedente sig. Pisano Luigi che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 73/10, l'istanza in oggetto indicata non può essere ammessa a procedura e si comunica, al contempo, che la stessa è da intendersi formalmente archiviata.

Qualora la S.V. volesse chiedere chiarimenti in merito, si informa che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Ai sensi dell'art. 3, comma IV, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi al TAR Campania - sez. Salerno entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

per il contratto ed il
tavo

13/03/2012

Il Dirigente S.U.A.P.
Arch.  Pelosio



ALLEGATO 3

Relazione H.4

Verbale di sopralluogo n. 48/CR/2016

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0332233 16/05/2016 09,19
Rit. : ARPA CAMPANIA CENTRO POLIFUNZ...

Aut. : 520618 UO autorizzazioni ambientali ...
Classifica : 02.5.18. Fascicolo : 6 del 2016



Il presente verbale viene redatto in attuazione dei controlli straordinari, di cui alla Disposizione del Commissario n. 30GC del 16/03/2016, relativamente al sito industriale *Fonderie Pisano & C, Spa*, con sede legale e impianto nel Comune di Salerno, via Dei Greci n. 144, attività IPPC codice 2.4: Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno, autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2016.

Oggetto: Sopralluogo presso Fonderie Pisano & C. Spa di Salerno

Con riferimento all'attività ispettiva effettuata in data 29/04/2016 presso lo stabilimento in oggetto indicato, i sottoscritti CPSE Crispino Angelo Michele e OT Iavarone Vittorio dell'Area Territoriale ARPAC di Napoli, sulla base delle risultanze del sopralluogo, effettuato alla costante presenza del dott. PISANO Flaviano, in altri atti meglio identificato, in qualità di dipendente della Fonderie Pisano & C. relazionano quanto segue.


Il sopralluogo ha riguardato tutte le aree dello stabilimento, per la verifica dello stato dei luoghi in merito al dilavamento dei piazzali aziendali, in caso di pioggia o a seguito di azionamento di sistemi di annaffiamento dei cumuli di rottami ferrosi o materie prime, per l'abbattimento polveri.

Lo stabilimento occupa due distinte aree, divise dalla Via Dei Greci;

1. nella prima sono allocati gli uffici aziendali ed un capannone nel quale avviene la fusione del metallo e la successiva formatura oltre ad aree di stoccaggio di materiali ferrosi destinato alla fusione, privo di copertura di protezione; quest'ultimo è posto a ridosso di un muro perimetrale di contenimento, provvisto di fori per il drenaggio di acque sorgive e meteoriche da aree poste a monte del sito.

Nel cumulo di rottami ferrosi, è stata rilevata la presenza di parti meccaniche di autoveicoli ed autocarri, unte d'olio lubrificante.

Al momento del sopralluogo, in assenza di pioggia, era in atto dai suddetti fori, un minimo scarico, che dopo aver dilavato i rottami ferrosi ivi depositati, confluiva in una griglia di raccolta di acque meteoriche. (Foto n. 1 e n. 2)



29 04 2016 12 21

Foto n. 1 Muro di contenimento



29 04 2016 12 21

Foto n. 2 Muro di contenimento e cumulo di materiali ferrosi

In caso di pioggia, tutte le acque di dilavamento piazzali e dei cumuli di materiali ferrosi ivi presenti, recapitano ad un sistema di griglie di raccolta disposte sull'area cementata, e confluono in una vasca per il successivo recapito, per gravità, all'impianto di depurazione aziendale, posto in altra area.

E' da rilevare che la pavimentazione dell'area ispezionata è cementata, ed in alcuni punti si presenta deteriorata.

1/5



ARPA Campania - Agenzia Regionale e Provinciale Autorizzata Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinate S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530636



2. nella seconda invece, collocata sul lato opposto della suddetta strada, è presente un altro capannone adibito a reparto modellatura e finitura.

I piazzali aziendali sono prospicienti al fiume Irno ed occupano aree poste a vari livelli, secondo la direzione NORD-SUD:

a) Quota 95m SLM

In questa area, su superficie asfaltata, sono presenti diversi autoveicoli ed alcuni autocarri e rimorchi, ed un grosso quantitativo di prodotti finiti. Non è stata rilevata la presenza di griglie di raccolta di acque meteoriche per cui, in caso di pioggia il dilavamento dell'area e dei prodotti ivi presenti recapita per gravità al successivo piazzale posto a quota 93m. (Foto n. 3 e n. 4)




Foto n. 3 Parcheggio auto




Foto n. 4 Prodotti finiti

b) Quota 93m SLM

A ridosso di muro di contenimento, posto a confine con la zona a livello più alto, sono presenti, disposti in cumuli separati e non coperti, ingenti quantitativi di materie prime e di rottami ferrosi; tra questi ultimi si notano parti meccaniche di autoveicoli ed autocarri, unte d'olio lubrificante.

Il dilavamento dell'area e dei cumuli di rottami e materie prime ivi depositati, confluiscono in una serie di griglie di raccolta, poste in diversi punti del piazzale; in esse, recapitano anche le acque che ruscellano dall'adiacente piazzale posto a quota 95m. (Foto n. 5 e n. 6)



Foto n. 5 Cumulo di rottami ferrosi



Foto n. 6 Cumuli di materie prime

2/5



ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638

E' stata rilevata altresì la presenza di ammassi di prodotti finiti, posti sia al centro del piazzale che ai margini dell'area pavimentata e prospiciente il fiume Irno. (Foto n. 7 e n. 8)




Foto n. 7 Prodotti finiti e griglia di raccolta dilavamento piazzale



Foto n. 8 Ammassi di prodotti finiti

c) **Quota 90m SLM**

L'ammasso di prodotti finiti, di cui alla precedente foto n. 8, si susseguono all'aperto, per tutta la lunghezza del capannone ivi presente; è stato possibile rilevare altresì la presenza di numerosi imballaggi in legno e metallici (Pedane) e, su pavimentazione interessata da ingenti macchie e sedimenti oleosi, diverse ruote di mezzi pesanti.

E' stata rilevata la presenza di apposita area, coperta da tettoia e recintata con un basso muretto sormontato da alta rete metallica, utilizzata per il deposito di vernici, solventi ed altri prodotti chimici, posti in contenitori in plastica e metallici diversa capacità e forma. All'ingresso del sito è presente una griglia di raccolta di eventuali fuoriuscite, priva di collegamenti (come dichiarato dalla parte presente).

Il dilavamento dell'area, dei cumuli di prodotti finiti ivi depositati e la tracimazione della griglia sopra citata, confluiscono in una serie di griglie di raccolta, poste in diversi punti del piazzale, per confluire in ulteriori pozzetti posti ad una quota inferiore. (Foto n. 9 e n. 10)

Su area non pavimentata, è stata rilevata la presenza di un cassone scarrabile metallico della capacità di circa 30mc, contenente trucioli da attività di tornitura di materiali in Alluminio. Il dilavamento del rifiuto, attesa la non perfetta tenuta del contenitore, che appare scoperto, con fori nella parte bassa e portellone non perfettamente chiuso, recapita sul sottostante terreno. (Foto n. 11 e n. 12)




Foto n. 9 Materiali sul piazzale e area coperta da tettoia




Foto n. 10 Griglia di raccolta all'ingresso dell'area stoccaggio coperta

3/5




Foto n. 11 Cassone scorribile su nudo ferroso



Foto n. 12 Trocioli di fornitura nel cassone scoperto

Le acque di dilavamento dei piazzali precedentemente illustrati, recapitano ad un impianto di depurazione del tipo statico, posto all'estremo lato sud dell'azienda, a poca distanza dal fiume Irno.

Esso è composto da una serie di vasche interrate nelle quali avviene la sedimentazione e la disoleazione delle acque ivi recapitanti, così come da prospetto esibito dalla parte ed acquisito in copia:

1. Vasca di confluenza di tutti i reflui, nella quale è presente un tubo per lo scarico in By-Pass delle acque di seconda pioggia;
2. Pozzetto di ripartizione;
3. Vasca di sedimentazione;
4. Vasca di disoleazione con filtri a coalescenza;
5. Vasca di sedimentazione;
6. Vasca di disoleazione con filtri a coalescenza;
7. Vasca di confluenza dei disoleatori 4 e 6;
8. Pozzetto fiscale di prelievo campioni.

Dal pozzetto fiscale di prelievo di cui al precedente punto n. 8, diparte una tubazione per lo scarico nel vicino fiume Irno, denominato Punto Significativo S2.

Lo scarico di By-Pass recapita nel corso d'acqua dalla tubazione denominata S3. (Foto n. 13 e n. 14)




Foto n. 13 Alcune vasche interrate dell'impianto di depurazione




Foto n. 14 Tubazioni di ingresso e By-Pass

4/5

Handwritten signature



L'impianto per il trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali, ha la specifica funzione di trattare le acque di prima pioggia che dilavano superfici scoperte al fine di smaltirle depurate al recettore finale.

Nelle vasche di separazione statica si otterrà una sedimentazione delle frazioni solide (terre e sabbie, materiale fangoso in genere) che si depositano sul fondo e, una fase di disoleazione in cui avverrà la separazione di oli e idrocarburi non emulsionati mediante flottazione in superficie.

Per un ulteriore affinamento la massa liquida chiarificata viene fatta defluire attraverso speciali filtri adsorbenti a coalescenza, utili a rimuovere quelle tracce di sostanze oleose eventualmente presenti.

Nella fattispecie, è doveroso precisare però che in assenza di un sistema elettromeccanico di rilancio alle fasi successive, l'impianto, a regime, si presenterà con tutti i bacini pieni e, ulteriori acque, non potranno subire lo stesso trattamento per cui, in parte, lammineranno sul liquido già presente mentre il carico eccessivo sarà avviato alla tubazione di By-Pass, e scaricato direttamente nel recettore senza trattamento.

E' bene precisare che la distinzione tra acque di prima e seconda pioggia sta nel fatto che secondo calcoli eseguiti (Linee Guida ARPA ER LG28/DT) i primi 15 minuti di pioggia (o i primi 5mm di acqua) dilavano i piazzali in questione, liberandoli da tutte le sostanze depositate sulla pavimentazione.

Nel caso delle Fonderie Pisano & C. di Salerno, il dilavamento dei cumuli di rottami ferrosi e materie prime, non si esaurisce con 15 minuti di pioggia ma continuerà nel tempo in quanto gli accumuli non sono coperti.

Pertanto in conseguenza di forti precipitazioni protratte nel tempo, l'attivazione del By-Pass, favorirà lo scarico nel recettore (Fiume Irno) di acque non trattate, contenenti materiali solidi e non, derivanti dal dilavamento dei succitati cumuli.

Allo stato, i deflettori presenti nelle vasche ispezionate appaiono divelte vanificando la propria funzione, inoltre esse sono provviste di barra metallica di sicurezza sui tombini e i bacini di disoleazione non sono ispezionabili in quanto i relativi chiusini sono anche saldati.

Da calcoli effettuati con le quote riportate nella pianta-sezione dell'impianto di depurazione, acquisita in copia, risulta, per le vasche di sedimentazione e disoleazione, un volume di 120mc, notevolmente sottostimato per l'ampiezza totale delle aree aziendali che ammontano ad oltre 50.000mq.

L'impianto di depurazione de quo, è posto ad una quota di circa 80m SLM, per cui i dilavamenti dei piazzali, a quota 95m, 93m e 90m, in caso di forti piogge, acquista nella fase di arrivo alle vasche una notevole energia cinetica con conseguente forte turbolenza nei bacini.

Alla data odierna la parte, non ha ancora provveduto ad inviare allo scrivente ufficio, relazione tecnica descrittiva dell'impianto di depurazione, con relativo registro di manutenzione periodica, così come da verbale di campionamento n. 07/TdM/RM/16 del 29/04/2016.

NAPOLI 10/5/2016

I Tecnici ARPA C
CPSE Angelo Michele Crispino
OT Vittorio Iavarone

MCATIA

5/5



ARPA C - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - dlrazionegenerale.arpac@pac.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



ALLEGATO 4

Relazione Ho 1

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0332233 16/03/2016 09,19

Mitt. : ARPAC CAMPANIA CENTRO POLIFUNZ...

Ass. : 520010 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 02.6.10. Fascicolo : 8 del 2016



Al Coordinatore delle attività
ex Disposizione n 30/GC/ del 16/03/2016
dott. Antonio De Sio

Oggetto: Disposizione n. 30GC del 16/03/2016 – Integrazioni delle attività effettuate presso l'impianto "Fonderie Pisano & C. Spa", con sede legale e impianto nel Comune di Salerno, via Dei Greci, 144.

Visti:

la Disposizione n. 30/GC/16 del 16/03/2016,
il Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale attività IPPC codice 2.4 (fonderie di metalli ferrosi superiori a 20 tonnellate al giorno) ed allegati n 1,2,3 in Decreto identificati con i protocolli: All. 1-Piano di Monitoraggio (PMcC), prot. 0454590 del 13/06/2012, All. 2-Applicazione delle BAT (Scheda D) prot. 0319211 del 26/04/2012, All.3-Emissioni in Atmosfera (scheda L), prot. 0319211 del 26/04/2012, Scarichi idrici (scheda H) prot. 0319211 del 26/04/2012) pubblicato sul BURC n. 47 del 30 /07/2012;

si fa presente quanto di seguito riportato.

Il dipartimento provinciale ARPAC coinvolto, su richiesta del Coordinatore, alla problematica ambientale è quello di Napoli, in particolare:

Unità Operativa Aria – Responsabile Dott.ssa MAZZEI

Personale coinvolto:

tecnici del Dipartimento ARPAC di Napoli : Dott.ssa V. Di Renzo, Dott. S. Macchione, Ing.S. Vigna,

I tecnici di ARPAC Multiservizi srl: Dott.ssa L. Varriale, Ing. E. Uliano.

In data 30/03/2016 il Coordinatore ha organizzato un primo incontro finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro (GdL) multidisciplinare per affrontare la problematica ambientale Fonderie Pisano (SA), in particolare per il controllo delle emissioni in atmosfera.

Nella seduta il GdL ha preso visione del Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012 ed allegati, documentazione presente presso il dipartimento provinciale ARPAC di Salerno, che autorizza la Ditta ad espletare l'attività di fonderia e il Coordinatore ha richiesto una relazione istruttoria con una programmazione, di massima, delle attività a farsi (ref. Verbale n.1 del 30/03/2016, All.1) per il relativo controllo delle emissioni ai camini autorizzati.



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



gli inquinanti alle fonti emissive, presi in considerazione rispettivamente nel PMeC All 1 e "scheda L" All 3, non sono allineati: nello specifico, per il camino E1, asservito alla fase produttiva Fusione, nella lista dei parametri da monitorare la scheda L1 prevede polveri totali, SO_x, NO_x e CO, con i relativi limiti emissivi di riferimento, mentre il PMeC prevede polveri totali, SO₂, NO_x, CO, Silice Cristallina, COV nm, Metalli, PCDD/PCDF e IPA; per il camino E12, asservito alla fase produttiva Fabbricazione Anime, la scheda L1 prevede polveri totali, fenolo, isocianati ed ammine con i relativi limiti emissivi di riferimento, mentre il PMeC prevede polveri totali, fenolo ed ammine.

In ossequio agli accordi di programmazione delle attività, di cui al verbale n 1 del 30/03/2016, si propone: in data 08/04/2016, visita ispettiva presso l'impianto in oggetto, finalizzata alla conoscenza dei punti di accesso alle fonti emissive in atmosfera e relative piattaforme di lavoro, con particolare riferimento al punto di emissione E1 asservito al forno fusorio.

Nella medesima giornata, con il solo vincolo delle condizioni permissive relative alla sicurezza e ad eventuali condizioni avverse meteorologiche, si procederà ad una prima valutazione dei parametri delle emissioni al camino E1 finalizzata alla misura dei parametri di processo, portata e tenore di umidità dei fumi, a scopo conoscitivo.

A tal fine si richiede la disponibilità di una bilancia tecnica, (0,1g/2000g) per l'effettuazione delle pesate dei dispositivi di captazione, utilizzati nella determinazione del tenore di umidità dei fumi.

Atteso che:

per il punto emissivo E1 in oggetto, i parametri inquinanti il cui monitoraggio è previsto in carico al gestore, come da PMeC, (All 1 al DD 149 del 2012) con frequenza quadrimestrale/annuale, non sono in linea con i parametri previsti, per lo stesso punto emissivo E1, ed indicati nella Scheda L (All 3 al DD 149 del 2012) nella quale si esprimono i Valori Limite di Emissione individuati dal Proponente e adottati dall'Autorizzazione che vincola"..... al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3,.....";

In considerazione delle indicazioni del DM 31/01/2005 : Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'Allegato I del D.lgs. 04/08/1999, n 372 (GU Serie Generale n.135 del 13-6-2005 - Suppl. Ordinario n. 107) per le attività rientranti nella categoria descritta al punto 2.4 nell'allegato I del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 in relazione alla fase di fusione della ghisa al cubiliotto, si evidenziano i livelli di emissione associati alle BAT, Individuando fra gli inquinanti emessi : Polveri totali, NO_x, SO₂, SOV NM ; la presenza di impurità (olio, grassi, altro) nel rottame può causare l'emissione di alcuni prodotti della combustione incompleta o di ricombinazione (come diossine e furani) la cui prevenzione si auspica costantemente effettuata, come da BAT dichiarata applicata in All 2 alla pag 7 " Allo scopo di prevenire il rischio di possibile formazione di diossine, l'Azienda applica le indicazioni di buona tecnica riportate nel Bref. In particolare vengono utilizzati materiali di carica, esenti da oli e/o sostanze inquinanti che possono rappresentare dei precursori delle diossine";

si ritiene di procedere, sentita la disponibilità dell'AA di ARPAC individuata per le fasi di competenza, con la misurazione



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania -- Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/88

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Piano - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326226 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



2

e campionamento, presso il Camino E1, nelle giornate di martedì 12, giovedì 14, martedì 19 aprile 2016, dei seguenti parametri:

Portata e Parametri di processo dei fumi emessi;

Polveri totali;

NOx;

SOx;

CO;

COV;

Metalli (Previsti dalla norma tecnica: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V).

Viste le risorse strumentali a disposizione di ARPAC, conformemente alla Deliberazione di Giunta Regionale Regione Campania n 243 del 08/05/2015, nella quale sono riportati i metodi da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati nell'allegato: ELENCO DEI METODI UNI PER LA MATRICE ARIA - EMISSIONI IN ATMOSFERA, si procederà alla valutazione dei parametri di seguito elencati, con i metodi indicati:

Polveri totali UNI EN 18284-1:2003 Metodo manuale gravimetrico.

NOx UNI EN 14792:2006 Metodo di riferimento: Chemiluminescenza.

SOx UNI 10393:1995 Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto.

CO UNI EN 15058:2006 Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva.

COV UNI EN 13649:2002.

Metalli UNI EN 14385:2004.

Si resta in attesa della condivisione della presente proposta da parte della SV ed eventuali integrazioni.

Napoli, 04/04/16

Funzionari UO Aria

Dott. Valeria Di Renzo *Valeria Di Renzo*

Dott. Simone Macchione *Simone Macchione*

Dirigente dell'U.O. Aria
Dott.ssa *Giuliana Mazzei*



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Plento - Centro Pollfunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530838



ALLEGATO 5

Relazione Ho 1

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0332233 16/05/2016 09.19

Mitt. : ARPAC CAMPANIA CENTRO POLIFUNZ...

Ass. : E20016 UDD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 02.0.10. Fascicolo : 6 del 2016



Al Coordinatore delle attività
ex Disposizione n 30/GC/ del 16/03/2016
dott. Antonio De Sio

Oggetto: Disposizione n. 30GC del 16/03/2016 – Integrazioni delle attività effettuate presso l'impianto "Fonderie Pisano & C. Spa", con sede legale e impianto nel Comune di Salerno, via Dei Greci, 144.

Visti:

la Disposizione n. 30/GC/16 del 16/03/2016,
il Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale attività IPPC codice 2.4 (fonderie di metalli ferrosi superiori a 20 tonnellate al giorno) ed allegati n 1,2,3 in Decreto identificati con i protocolli: All. 1-Piano di Monitoraggio (PMcC), prot. 0454590 del 13/06/2012, All. 2-Applicazione delle BAT (Scheda D) prot. 0319211 del 26/04/2012, All.3-Emissioni in Atmosfera (scheda L), prot. 0319211 del 26/04/2012, Scarichi Idrici (scheda H) prot. 0319211 del 26/04/2012) pubblicato sul BURC n. 47 del 30 /07/2012;

si fa presente quanto di seguito riportato.

Il dipartimento provinciale ARPAC coinvolto, su richiesta del Coordinatore, alla problematica ambientale è quello di Napoli, in particolare:

Unità Operativa Aria – Responsabile Dott.ssa MAZZEI

Personale coinvolto:

tecnici del Dipartimento ARPAC di Napoli : Dott.ssa V. Di Renzo, Dott. S. Macchione, Ing.S. Vigna,
i tecnici di ARPAC Multiservizi srl: Dott.ssa L. Varriale, Ing. E. Uliano.

In data 30/03/2016 il Coordinatore ha organizzato un primo incontro finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro (GdL.) multidisciplinare per affrontare la problematica ambientale Fonderie Pisano (SA), in particolare per il controllo delle emissioni in atmosfera.

Nella seduta il GdL ha preso visione del Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012 ed allegati, documentazione presente presso il dipartimento provinciale ARPAC di Salerno, che autorizza la Ditta ad espletare l'attività di fonderia e il Coordinatore ha richiesto una relazione istruttoria con una programmazione, di massima, delle attività a farsi (ref. Verbale n.1 del 30/03/2016, All.1) per il relativo controllo delle emissioni ai camini autorizzati.



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



In data 04/04/2016 è stata redatta e consegnata l'istruttoria (all.2) richiesta nella riunione n.1, dal dirigente e dai tecnici coinvolti formanti il gruppo di lavoro.

Nella stessa si è evidenziato, in particolare, per il camino E1, asservito alla fase produttiva Fusione, che, nella lista dei parametri da monitorare, la scheda L1 riportava:

- polveri totali, SO_x, NO_x e CO, con i relativi limiti emissivi di riferimento,

mentre il PMeC (Piano di monitoraggio e controllo) prevedeva il controllo di:

- polveri totali, SO₂, NO_x, CO, Silice Cristallina, COV nm, Metalli, PoliciCloro-Dibenzo-Diossine (PCDD)/PoliciCloro-Dibenzo-Furani (PCDF) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (senza gli opportuni valori limiti di emissione)

E' stato quindi proposto di effettuare al camino E1, con 4 accessi in fonderia, il campionamento dei parametri elencati in tabella 1, con i rispettivi metodi, avendolo considerato quello più rappresentativo del processo di fusione, rimandando ad una seconda fase, eventualmente, il controllo dei restanti punti emissivi.

Tabella 1

Parametro	Metodo di misura
Misura di portata, velocità, temperatura e pressione	UNI 16911-1 (2013)
O ₂ (parametro di processo)	UNI EN 14789 (2006)
CO ₂ (parametro di processo)	ISO 12039 (2001)
CO	UNI EN 15058 (2006)
SO ₂	UNI EN 14791 (2006)
Ossidi di azoto(espressi come NO ₂)	UNI EN 14792 (2006)
COV	UNI EN 13649:2002
Polveri totali	UNI EN 13284-1 (2003)
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ti, V)	UNI EN 14385 (2004)

In data 05/04/2016 è stata convocata la seconda riunione del GdL ed è stata illustrata la relazione istruttoria redatta dall'UO Aria del dipartimento provinciale ARPAC di Napoli con indicazione anche di una proposta di calendario operativo di campionamento al camino N.1, nel rispetto delle metodiche riportate in tabella 4 del PMeC (Piano di monitoraggio e controllo) allegato al decreto di autorizzazione e condiviso con il coordinatore.

E' stato anche rappresentato che:

- per il controllo del parametro CO, essendo stata sostituita la Norma UNI 9969, verrà rispettata la norma UNI EN 15058:2006, menzionata nell' istruttoria;





-per il parametro NOx la metodica di riferimento è la UNI 10878 prevede, in particolare, la misurazione mediante analizzatori operanti in chemiluminescenza e spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR), analogamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 14792:2006, riportata in istruttoria.

Viene proposto il primo accesso in azienda lunedì 11 aprile 2016 e richiesto al Coordinatore che provvede a coinvolgere anche il personale dell'ARPAC Multiservizi, nelle persone della dott.ssa L. Varriale e ing. E. Uliano. Il dott. De Sio accetta la proposta del gruppo istruttore dell'UO Aria/ATNA con la richiesta di implementare anche campionamenti per la verifica di PCDD/PCDF e IPA.

Veniva deciso per le attività programmate di coinvolgere i seguenti dipartimenti (ref Verbale n. 2 del 05/04/2016 all.3):

- Dipartimento di Salerno –Area analitica- per la determinazione di: COV totali e polveri totali;
- Dipartimento di Benevento –Area analitica- per la determinazione di metalli e IPA;
- l'U.O. Siti Contaminati di Agnano per la determinazione di PCDD/PCDF.

L'attività proposta sarà effettuata presso il camino E1, asservito al forno fusorio dell'impianto Fonderie Pisano & C. Nella relazione tecnica relativa all'autorizzazione vigente (Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012), datata 18 aprile 2012 e redatta dall'ing. Luca Fossati, presentata per l'AIA, al paragrafo 2.3 è descritto il reparto fusorio, che risulta costituito da n.2 forni Cubilotto a vento freddo arricchito con O₂ che operano singolarmente a giorni alterni. I forni vengono attivati a mezzo di bruciatore a gas GPL che innesca l'accensione del carbone coke, "combustibile" di dote del forno. Ad accensione avvenuta viene introdotto nel forno la carica costituita da materiale metallico e da carbone coke e si attiva una ventilazione per iniziare il processo di fusione.

In data 11/04/2016 il gruppo costituito dai tecnici del Dipartimento ARPAC di Napoli V. Di Renzo, S. Macchione, S. Vigna e dai tecnici di ARPAC Multiservizi srl, L. Varriale, E. Uliano ha effettuato il primo accesso presso il sito Fonderie Pisano (giusto verbale n. 6/VDR/16, all.4) con misurazione, a scopo conoscitivo, dei parametri di processo (O₂, CO₂), di CO, NOx, SO₂ e dei parametri fluidodinamici presso il camino denominato E1, asservito al forno fusorio.

In data 12/04/2016 il gruppo costituito dai tecnici del Dipartimento ARPAC di Napoli S. Macchione, S. Vigna e dai tecnici di ARPAC Multiservizi spa, L. Varriale, E. Uliano ha effettuato, presso il camino denominato E1 della Fonderie Pisano (giusto verbale n. 15/SM/16, all.5), la misura dei parametri fluidodinamici, dei parametri di processo, il monitoraggio di NOx, SO₂, CO, e il campionamento del COV.

Da una prima elaborazione dei dati acquisiti in data 12/04/2016, il gruppo di lavoro, constatato che la fase produttiva controllata risultava costituita dalla parte finale dell'intero ciclo, ha, pertanto, deciso di ripetere il campionamento in orario diverso da quanto effettuato in precedenza, affinché il controllo coincidesse con una fase produttiva maggiormente rappresentativa dell'intero processo di fusione.

In data 14/04/2016 il gruppo costituito dai tecnici del Dipartimento ARPAC di Napoli V. Di Renzo, S. Vigna e dai tecnici di ARPAC Multiservizi srl, L. Varriale, E. Uliano, si sono recati presso il sito Fonderie Pisano (giusto verbale 7/VDR/16, all.6) per effettuare un sopralluogo nel corso del quale è stato ispezionato il sistema di



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico Istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



abbattimento asservito al camino E1. Sono stati richiesti, inoltre, la programmazione settimanale della produzione, il posizionamento del tronchetto di prelievo per le condizioni di isocinetismo e chiarimenti in merito al parametro "ossigeno di riferimento".

La parte ha dichiarato che, il camino è a sezione costante e diametro 1,8 m) e che la distanza dall'ultima discontinuità alla presa campione è di 10 metri, inoltre, l'ossigeno di riferimento del processo di fusione è nell'intervallo 3-6 % come dal report AUDIT ENERGETICO effettuato dalla società ASSOFOND SERVIZI srl, relativo all'anno 2015.

In data 19/04/2016, a seguito di quanto dichiarato e della programmazione acquisita, è stato eseguito dal gruppo costituito dal seguente personale, i tecnici del Dipartimento ARPAC di Napoli S. Macchione, S. Vigna e i tecnici di ARPAC Multiservizi srl, L. Varriale, E. Uliano, presso il sito Fonderie Pisano (giusto verbale n. 16/SM/16, all.7) il campionamento per la determinazione di polveri e metalli e misure dei parametri di processo, di CO, NOx, SO₂ in ossequio alle norme tecniche di riferimento.

A seguito dell'elaborazione dei dati del monossido di carbonio (CO), misurati in ossequio alla norma tecnica UNI EN 15058:2006, metodo di riferimento NDIR, con l'analizzatore HORIBA PG 250 (STA srl) con sistema di acquisizione dati (PC portatile), in data 12/04/2016 e 19/04/2016 sono stati riscontrati superamenti del parametro misurato rispetto al valore limite riportato nell'allegato 3 emissioni in atmosfera del decreto AIA (prot. n. 0319211 del 26.04.2012), scheda L.1 :EMISSIONI, n. camino E1) pari a **1000 mg/Nm³**, giusto Decreto Dirigenziale n. 149 del 26/07/2012.

In data 27/4/2016, a seguito dei superamenti registrati è stata redatta opportuna relazione tecnica (all.8) per le comunicazioni di rito.

Le misurazioni sono state effettuate con la strumentazione sopra citata, la quale presenta una gamma di misura del monossido di carbonio (CO) di 0-200/500/1000/2000/5000 ppm (caratteristiche strumentali riportate in appendice).

Si precisa che in data 19/04/2016 l'acquisizione dei dati del CO è stata eseguita dalle ore 8:58 alle ore 11:51, ma in seguito all'elaborazione di tali dati, si è considerato che la fase più rappresentativa del processo di fusione è avvenuta dalle ore 10:00 alle ore 11:00. In tale periodo i valori riscontrati appaiono più omogenei perchè rappresentativi di una fase a "regime".

I dati di monossido di carbonio (CO) acquisiti in data 12 e 19 aprile 2016 sono stati così elaborati:

- sono riferiti ad un' ora di misurazione (ore 12:44 - 13:44 del 12/04/2016, ore 10:00 - 11:00 del 19/04/2016);
- In entrambe le serie di dati sono presenti degli "over range", segnalati come "0" nel file di dati, ma che indicano valori di CO superiori al range massimo di misura (5000 ppm);
- sono state calcolate le medie dei parametri CO e O₂, ed in particolare per il CO si è calcolata la media (media CO_1 (ppm)) dei dati tal quali acquisiti dall'analizzatore Horiba comprensivi degli "0" relativi al "over range" sia la media (media CO_3 (ppm)) relativa alla stessa serie di dati acquisiti dall'analizzatore Horiba sostituendo gli "0" con il valore massimo di CO (massimo CO (ppm)) acquisito nell'ora di riferimento.

Si è infine calcolata la media dell'O₂ e sono state determinate le medie corrette (media_CO_1(mg/Nm³) con O₂ ref e media_CO_3(mg/Nm³) con O₂ ref) all'ossigeno di riferimento pari al 6%, come indicato dalla parte.





Sono inoltre state determinate le incertezze (incertezza CO₁(mg/Nm³), Incertezza CO₃(mg/Nm³) secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI EN 15058:2006 al par. B6.

Tanto premesso i risultati relativi al solo parametro CO sono i seguenti:

Campionamento del 12/04/2016

CO₁ (mg/Nm³)= 2116 ±28;

CO₃(mg/Nm³)= 3180 ±41

Campionamento del 19/04/2016

CO₁ (mg/Nm³)= 3516 ±50;

CO₃(mg/Nm³)= 12844 ±181

Tali concentrazioni sono **SUPERIORI** al valore limite riportato nell'allegato 3 emissioni in atmosfera del Decreto AIA (prot. n. 0319211 del 26.04.2012), scheda L.1 :EMISSIONI, n. camino E1, per il monossido di carbonio (CO) pari a 1000 mg/Nm³, giusto decreto n. 149 del 26/07/2012 pubblicato sul BURC n. 47 del 30 /07/2012, al punto 3 e cioè: " di vincolare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2, 3".

Si rappresenta, inoltre, che i risultati delle misurazioni di portata, dei parametri di processo e dei campionamenti effettuati dei parametri CO, NOX, SO₂ sono riassunti nella tabella 2.

Tabella 2

	portata	O ₂	CO ₂	CO ₁	CO ₃	NOx (NO ₂)	SO ₂
	Nm ³ /h	%vol	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Campionamento 12/4/2016	60786	17,5	4	2.116±28	3.180±41	126±38	710±198
Campionamento 19/4/2016	61514	17,2	4,2	3.516±50	12.844±181	169±20	559±48

CO₁ con valori di Over Range pari a Zero
CO₃ con valori di Over Range pari al max Registrato





Le concentrazioni di NO_x e di SO₂ risultano inferiori ai valori limite riportati nell'allegato 3 emissioni in atmosfera del Decreto AIA (prot. n. 0319211 del 26.04.2012), scheda L.1 :EMISSIONI, n. camino E1, rispettivamente di 650 mg/Nm³ per gli NO_x e di 2000 mg/Nm³ per la SO₂ .

In merito ai campionamenti di COV, polveri e metalli si rappresenta quanto segue.

Nel rapporto di prova n. 20160006770 (all. 10) del 19/04/2016 è riportata la concentrazione dei COV analizzati che risulta inferiore al valore limite indicato ai paragrafi 1.1 e 4 della parte II allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e smi.

Nel rapporto di prova n. 20160007454 (all. 11) del 21/4/2016, la concentrazione di polveri risulta 0,016 mg/Nm³ , inferiore al valore limite riportato nell'allegato 3 emissioni in atmosfera del decreto AIA (prot. n. 0319211 del 26.04.2012), scheda L.1 :EMISSIONI, n. camino E1, che per le polveri è pari a 25 mg/Nm³ .

Nel rapporto di prova n. 20160007452 (all.12) del 28/04/2016 è detto che "i valori dei metalli risultano inferiori ai limiti di emissione indicati alla parte II (tab.A1, Classe I e II; tab. B, Classe I,II e III) dell'All. 1 alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi ed anche inferiori ai limiti indicati dall'Allegato alla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992 parte III punto B".

I tecnici, infine, fanno presente che, per quanto concerne il campionamento di PCDD/PCDF e IPA si sono riscontrate le seguenti problematiche:

- l'entità dei valori di CO, riscontrati nel corso dei campionamenti del 12.4.2016 e del 19.4.2016, notevolmente eccedenti i limiti previsti e caratterizzati da numerosi "over range" costituiscono, come suggerito dal Dott. Fabio Pescatore Responsabile Tecnico della STA (fornitrice Horiba), un potenziale pericolo per gli operatori e una minaccia per l'integrità della strumentazione;
- per il punto emissivo E1 in oggetto, i parametri inquinanti da PM₁₀C, (All 1 al DD 149 del 2012) non sono in linea con i parametri previsti, per lo stesso punto emissivo E1, ed indicati nella Scheda L (All 3 al DD 149 del 2012) nella quale si esprimono i Valori Limite di Emissione individuati dal Proponente e adottati dall'Autorizzazione che vincola",..... al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3,.....".

Per quanto sopra esposto è in corso di valutazione da parte dei tecnici, attingendo dalla letteratura scientifica di settore, la possibilità, comunque, di restituire il dato in concentrazione di PCDD/PCDF e IPA nel rispetto della normativa vigente.





Pertanto si riassumono gli esiti dei campionamenti effettuati al camino E1 presso l'impianto "Fonderie Pisano & C. Spa", con sede legale e impianto nel Comune di Salerno, via Dei Greci, 144 nella tabella 3.

Tabella 3

Parametri da PmeC (All 1 al DD 149 del 2012)	Parametri Scheda L (All 3 al DD 149 del 2012)	Limiti (mg/Nm ³) Scheda L (All 3 al DD 149 del 2012)	Esito dei controlli effettuati 12/04/16	Esito dei controlli effettuati 19/04/16
Polvere totali	Polveri	25		INFERIORE LIMITE SCHEDA L
Anidride Solforosa (SO ₂)	SO _x	2000	INFERIORE LIMITE SCHEDA L	INFERIORE LIMITE SCHEDA L
Ossidi di azoto (come NO _x)	NO _x	650	INFERIORE LIMITE SCHEDA L	INFERIORE LIMITE SCHEDA L
Monossido di Carbonio (CO)	CO	1000	SUPERIORE LIMITE SCHEDA L	SUPERIORE LIMITE SCHEDA L
COV NM				
Metalli (Cr ^{VI} , Co, Cd, Ni, As, Pb, Mn, Cu, Sn, Zn, V)				
Silice cristallina (SiO ₂)				
PCDD/PCDF				
IPA				





ALLEGATO 6

Relazione N. 3

Dipartimento di Avellino

Avellino, 28/04/2016

Oggetto: Campionamenti di acque superficiali del fiume Irno, nel comune di Pellezzano (SA), nel tratto che costeggia a valle la fonderia Pisano S.p.a., effettuati in data 12/04/2016. Disposizione DG N. 30 del 16/03/2016.

Con riferimento all'oggetto, in data 12/04/2016 i sottoscritti tecnici Romano Antonio e Maurizio Ianniciello, del Dipartimento Provinciale Arpac di Avellino - Area Territoriale, a seguito di ordine di servizio del Direttore Provinciale dott. Antonio De Sio, hanno effettuato campionamenti di acque superficiali, nei punti di seguito specificati:

- ✓ Il primo campionamento (punto C01) di cui al verbale n. 1/la.R. è stato eseguito a monte della fonderia Pisano S.p.a. (vedi foto n.1);
- ✓ il secondo campionamento (punto C03) di cui al verbale n. 2/la.R. è stato eseguito a valle dello punto di scarico piazzale (vedi foto n.2);
- ✓ il terzo campionamento di cui al verbale n. 3/la.R. è stato eseguito a valle degli scarichi S2 - S3 ((vedi foto n.3) dell'impianto di trattamento delle acque di piazzale della fonderia Pisano S.p.a. (vedi foto n.4);
- ✓ il quarto campionamento di cui al verbale n. 4/la.R. è stato eseguito nel canale di acqua sorgiva che adduce al fiume Irno (vedi foto n.5);
- ✓ nel tratto dell'asta fluviale indagata che va dal punto di prelievo posto a monte della fonderia Pisano (cfr.verbale n. 1/la.R.) fino al punto più a valle dell'opificio (cfr.verbale n. 3/la.R.), non è stata rilevata la presenza di altri scarichi.

Dai rapporti di Prova a firma del Dirigente Responsabile LAIR Dott.ssa Ottavia Spinello, nel tratto di fiume compreso tra i punti C01 e C03, "non si rileva complessivamente la presenza di sostanze in concentrazioni tali da alterare la qualità delle acque superficiali, puntualmente campionate", ad eccezione di tracce di tetracloroetilene riscontrate nel punto C01 a monte dell'opificio.

Nel canale di acque sorgive "non si rileva complessivamente la presenza di sostanze in concentrazioni tali da alterare la qualità delle acque superficiali, puntualmente campionate". Per contro nel punto di prelievo posto a valle dei punti di scarico S2 - S3, si evidenzia, così come riportato nel rapporto di prova n. 20160006790, "la presenza di Ferro e Solidi Sospesi a valore di concentrazione che confrontati a titolo indicativo con la tabella 3 all.5 parte III del D.lgs 152/2006 e smi superano i limiti di uno scarico in corpo idrico superficiale. Inoltre si riscontra la presenza di metalli, in particolare Alluminio, Manganese e Piombo a valori di concentrazione superiori a quelli rilevati sul campione prelevato contestualmente a monte nello stesso corpo idrico (vedi rapporto di prova n. 20160006784)", presumibilmente ascrivibili a contributi progressi dei punti di scarico sopra individuati.

Allegati:

- tabella riassuntiva campionamenti acque superficiali fiume Irno;
- rapporti di prova;
- verbali di campionamento;
- documentazione fotografica;
- planimetria generale con punti di campionamento.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0332233 16/05/2016 09.19

ARPA CAMPANIA CENTRO POLIFUNZ. ...

Reg. : 528518 UOC Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 52.0.18. Fascicolo : 4 del 2016



I Tecnici

Romano Antonio
Ianniciello Maurizio

Il Coordinatore

Dott. De Sio Antonio



ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Piano - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530630

ALLEGATO
Relazione N. 5

17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0332233 16/05/2016 09,19

Mitt. : ARPAC CAMPANIA CENTRO POLIZIENZ...

Ass. : 520318 IOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 02.5.18. Fascicolo : 6 del 2016



**Monitoraggio composti organici volatili
nell'area circostante Fonderie Pisano**

**Campionamenti effettuati con Gascromatografo di massa
in data 12/04/2016**

A cura di:

Ing. Tiziana Capolupo

ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino – Area Territoriale, U.O. ARFI

In collaborazione con il:

Dott. Antonio De Sio (Direttore Provinciale del Dipartimento di Avellino)



Considerazioni conclusive

L'andamento della direzione del vento rilevato in fase di campionamento il giorno 12/4/16, che durante la mattinata era direzionato verso sud e dalle 13 circa spirava verso nord, è in linea con quanto riportato nel paragrafo precedente relativamente allo studio sulle condizioni meteo effettuato durante il periodo 2015-2016 dalla Direzione Tecnica ARPAC.

Dai risultati analitici restituiti dal GC/MS si è osservata in tutti i punti la presenza di VOC caratteristici del traffico veicolare: SO₂ e Toluene, in particolare nei punti P1 e P4 (rispettivamente di fronte all'ingresso della fonderia e a monte della stessa), che risultavano olfattivamente a maggiore impatto odorigeno, sono stati rilevati idrocarburi aromatici (benzene, toluene e xylene, indicati con BTX) e idrocarburi non metanici NMHC, in percentuale marginale.

È doveroso precisare come sia difficile correlare con modelli matematici di dispersione il contributo delle sorgenti emissive all'inquinamento rilevato, a causa sia delle leggi che governano la dispersione ed il trasporto degli effluenti, sia della variabilità delle condizioni meteo-anemologiche. Infatti una tale relazione può essere determinata da studi molto approfonditi e prolungati nel tempo su più punti di rilevazione delle condizioni meteo e con un maggior numero di campionamenti ripetuti sistematicamente.

Tuttavia, nonostante in questo contesto si risenta fortemente del contributo delle due sorgenti lineari di inquinamento atmosferico legato alle arterie stradali presenti nell'area, i risultati delle analisi ottenute dal GC/MS hanno mostrato nei punti P1 e P4 (rispettivamente in prossimità dell'ingresso alla fonderia e all'esterno della stessa lato Nord-Est) la presenza nell'aria di idrocarburi aromatici e non, tipica di processi di combustione locali, quindi associabili ad attività che utilizzino combustibili fossili come la Fonderia Pisano.

Avellino, 20 aprile 2016

Il Tecnico incaricato
(ing. Tiziana Capolupo)

Il Direttore Provinciale di Avellino
(dott. Antonio De Sio)

ALLEGATO

7/A

Monitoraggio della qualità dell'aria in ottemperanza al Decreto Lgs.vo. n.155/10 e smi

Sito: **Fratte (SA)-Lab. Mobile A**

Aggregazione: **24 ore**

GIORNO	LM Fratte PM2_5 (MED) ug/m3	LM Fratte PM10 (MED) ug/m3
04/04/2016	17,9	50
05/04/2016	30	49,9
06/04/2016	29	56,1
07/04/2016	29,3	58,7
08/04/2016	26,8	74,4
09/04/2016	7,2	26,1
10/04/2016	10,2	20
11/04/2016	11,4	34,1
12/04/2016	20,9	54,6
13/04/2016	42,9	83
14/04/2016	20,7	54
15/04/2016	16,5	28,8
16/04/2016	16,3	34,7
17/04/2016	17,5	27,3
18/04/2016	30,2	80,3
19/04/2016	19,8	54,1
20/04/2016	8,2	31,1
21/04/2016	20,9	43,9
22/04/2016	21,4	42,6
23/04/2016	12,2	18,5
24/04/2016	5,9	15,4
25/04/2016	5,2	15,5
26/04/2016	8,1	30,6
27/04/2016	12,3	39,3
28/04/2016	18,4	46,4
29/04/2016	16,6	42,7
30/04/2016	15,6	23,4
01/05/2016	4,3	13,7
02/05/2016	9	22,1
03/05/2016	9,5	19,8
04/05/2016	6,2	21,7
05/05/2016	10,6	20,2
06/05/2016	19,4	33,3
07/05/2016	18,5	29,7
08/05/2016	16,3	25,4
09/05/2016	19,9	36,8

ALLEGATO

8

N. 5449-07 R.G. notizie di reato/Mod. 21



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Salerno

RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- artt. 321 e segg. c.p.p., 104 D.Lvo 271/89 -

Al Sig. Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale

SEDE

Il Pubblico Ministero dott. Carmine Olivieri, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- **PISANO LUIGI**, nato il 16-4-1923 a Baronissi e residente in Salerno alla Via dei Greci 144;

in ordine ai seguenti fatti-reato:

a) **contravvenzione p. e p. dall'art.279 co.1° D.Lgs.n.152/2006 perché, quale amministratore delegato della società denominata FONDERIE PISANO & C. S.p.A. con sede in Salerno operante nel settore della produzione di ghisa (fonderia) di seconda fusione, svolgeva detta attività presso la sede operativa sita alla Via dei Greci di Salerno e costituita da due aree – una ospitante l'impianto di fusione propriamente detto e l'altra gli annessi impianti di verniciatura – in assenza della prescritta autorizzazione all'emissione in atmosfera. In Salerno dall'ottobre 2008 fino alla data odierna**

b) **contravvenzione p. e p. dall'art.674 CP perché, nella qualità ed attraverso l'esercizio continuativo dell'attività di fonderia innanzi**



specificata, in maniera arbitraria in quanto in assenza della prescritta autorizzazione ambientale ed a mezzo di impianto dichiarato "assolutamente incompatibile con il contesto urbano nel quale è inserito" dall'allegato RA1 (rapporto ambientale - VAS) del P.U.C. di Salerno approvato con Delibera C.C. del 16-11-2006, e per di più ubicato in area inibita all'esercizio di attività industriale in quanto definita urbanisticamente Zona AT_R1 (area di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale) dal predetto P.U.C., provocava, anche per via di un vetusto ed inadeguato sistema di captazione dei fumi di produzione, le seguenti emissioni di polveri atte a molestare gli abitanti della zona allarmandoli di un danno alla salute e ad imbrattare le loro abitazioni, fino pregiudicare la loro qualità di vita, polveri contenenti:

- materiale particellare a base di piombo e cadmio quali metalli pesanti da ritenersi pericolosi e nocivi per la salute umana in quanto di natura cancerogena ed atti a provocare effetti patologici per via di ingestione e di inalazione;
- composti organici volatili (COV) contenenti, tra l'altro, monossido di carbonio, anidride carbonica, solventi aromatici (questi ultimi di natura cancerogena), da ritenersi a loro volta di impatto negativo sulla salute umana per via di esposizione;
- anidride solforosa con effetto diffusamente odorifero (maleodorazione).

In Salerno dall'ottobre 2008 fino alla data odierna

c) contravvenzione p. e p. dagli artt.63 co.1°, 64 lett.a) e 68 lett.b) D.Lgs.n.81/2008 perché, nella qualità ed attraverso l'esercizio continuativo dell'attività di fonderia innanzi specificata, ometteva di provvedere affinché i luoghi di lavoro della propria industria fossero conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV a tutela della salute e dell'igiene dei lavoratori, e segnatamente:

- inottemperava al punto 1.9.2.5 (microclima) dell'allegato IV, non adottando nella zona del caricamento del cubilotto (forno fusorio) alcuna idonea soluzione per ridurre e/o contenere lo stress microclimatico dell'operatore;
- inottemperava ai punti 2.1.5 (presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi: aspirazione di gas, vapori e fumi) e 2.2.3.1 (presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi: polveri e sistemi di aspirazione): non razionalizzando, per la formatura anime a freddo, la postazione relativa alla macchina mescolatrice in modo tale che sia la miscela (resina + catalizzatore) sia il successivo processo avvenissero



interamente sotto cappa aspirante con relativa compartimentazione del processo; non operando, per il forno fusorio C 28 (forno elettrico), una compartimentazione dello stesso e non instalando idoneo sistema aspirante per i fumi; ed infine non installando, per il reparto cubilotto, idoneo sistema di aspirazione dei fumi emessi dal cubilotto stesso.
In Salerno fino alla data odierna

1) fumus commissi delicti

La vicenda tratteggiata all'odierna contestazione inerisce all'attività di fonderia svolta ormai da anni dalla società PISANO in maniera del tutto arbitraria, ossia nell'*assenza delle doverose cautele sia ambientali che in materia di igiene sul lavoro, nonché all'ombra di ogni controllo amministrativo preventivo*, quali strumenti votati nel loro insieme ad irreggimentare preventivamente un'attività di grande impatto ambientale al fine di annullarne o quantomeno mitigarne gli effetti sulla salute umana, tanto quella dei lavoratori in azienda quanto quella degli abitanti della zona, e comunque sull'ambiente circostante.

Quanto alla natura dell'attività esercitata, l'impianto in parola "è una fonderia di seconda fusione e la sua attività consiste nella fusione di rottami ferrosi, carbone e ghisa per la produzione di getti in ghisa grigia destinati principalmente al settore dei mezzi di trasporto ed al settore edilizio... L'attività viene svolta su una superficie complessiva di 170.000,00 mq circa, di cui 35.000,00 mq coperti adibiti ad uffici e capannoni. Lo stabilimento si disloca su due aree separate tra loro dalla Via dei Greci, con ingressi posizionati l'uno di fronte all'altro. L'area posta sul lato sinistro della strada Via dei Greci - direzione Baronissi - ospita un capanone industriale di grosse dimensioni, ov viene effettuata la produzione di stampi per la fusione, con annessa officina meccanica ed officina di verniciatura, nonché un impianto di sabbiatrice. Detta area è delimitata per il lato Nord da una piccola scarpata che costituisce l'argine del fiume Irno. L'altra area, posta sul lato destro della strada, ospita l'impianto di produzione vero e proprio con annessa una palazzina adibita ad uffici ed un capannone utilizzato per la manutenzione degli stampi. L'impianto fusorio è costituito da due forni del tipo cubilotto a vento freddo, che funzionano alternativamente. Il legale rappresentante della società risulta essere PISANO LUIGI... La società denominata Fonderie Pisano & C. S.p.A. ha sede legale ed operativa in Salerno alla Via dei Greci 144" (cfr. inf. CC NOE prot.n.2/79-1-2007 del 9-1-2008).



A tale descrizione fa eco quella "tecnica" del collegio dei C.T. prof.ri Senatore e Vasca, che parlano di unità produttiva "strutturata con uno stabilimento che occupa una superficie di circa 180.000 mq, di cui circa 30.000 mq coperti e costituiti da: fabbricati industriali, servizi tecnologici, uffici" (cfr. pag.60 relazione di C.T. Senatore-Vasca), e che hanno sintetizzato la strutturazione aziendale delle fonderie PISANO alla Tavola n.6 della relazione tecnica (titolata "numerazione dei fabbricati e layout di stabilimento"), suddividendo l'intero opificio industriale in n.12 parti (1. uffici; 2. animisteria; 3. palazzina operai; 4. deposito materie prime; 5. zona formatura a mano; 6. zona forni fusori; 7. impianti HWS; 8. impianti mecfond; 9. officina; 10. reparto sbavatura; 11. reparto verniciatura; 12. zona di carico), contrassegnando ciascuna con un diverso colore in modo da rendere chiara la mappatura aziendale (cfr. Tavola n.6 cit. dopo pag.22 relazione di C.T. Senatore-Vasca).

Il collegio tecnico ha a sua volta classificato come di seconda fusione le fonderie PISANO, dove "la materia prima è un semilavorato proveniente da solidificazione realizzata in attività metallurgiche precedenti", a differenza delle fonderie di prima fusione, dove "la materia prima è costituita da rottame derivante da post-consumo o da riciclo interno" (cfr. pag.7 relazione di C.T. cit.): trattasi, nella specie, di fonderie di ghisa di seconda fusione, ove "il metallo proviene dall'altoforno sotto forma di pani. Questi vengono nuovamente fusi per poi essere colati in stampi per ottenere il cosiddetto getto, cioè il pezzo che si intende realizzare" (cfr. pag. 12 relazione di C.T. cit.).

Orbene, le anomalie di rilievo penale riscontrabili nello svolgimento dell'attività industriale delle fonderie PISANO possono ricomprendersi in tre distinti ordini di reato.

A) Mancata autorizzazione all'emissione in atmosfera (ipotesi di cui al capo a) della rubrica) = Per tale tipologia di industria il regime autorizzatorio prescritto in esclusiva, almeno fino all'entrata in vigore del D.Lgs.n.59/2005, era quello dell'*autorizzazione all'emissione in atmosfera* di cui agli artt.6, 7, 12, 13 e 15 del vecchio DPR n.203/1988, che ne prevedevano la disciplina di atto di controllo preventivo di natura amministrativa di competenza provinciale.

Detto regime autorizzatorio ha conosciuto una nuova disciplina con il D.Lgs.n.59/2005 che ha previsto, per talune tipologie di attività industriali, un nuovo atto di controllo amministrativo, l'*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)* di cui agli artt. 1, 2 lett.l, 3, 5, 7 e 9 DLgs.n.59/2005, il cui rilascio è stato affidato alla competenza regionale.



Il D.Lgs.n.59/2005, nel prevedere all'art.5 co.14° che l'A.I.A. regionale "sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'allegato elenco riportato nell'allegato IP" (tra cui vi sono le autorizzazioni all'emissione in atmosfera ex DPR n.203/1988), ha dettato anche una disciplina transitoria, disponendo all'art.17co.1° che "le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico... di applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale", fissando poi al 31-3-2008 il termine per l'adeguamento.

Il termine del 31-3-2008 ha natura perentoria e sanzionatoria, atteso che, come risulta anche dal parere della Giunta Regionale della Campania prot.n.2009. 0016683 del 9-1-2009, "... gli impianti che non abbiano rispettato i termini di proposizione dalla relativa istanza A.I.A., seppure in possesso di un'autorizzazione ambientale no ancora scaduta, richiesta dalla precedente normativa in materia, devono considerarsi sprovviste di una valida autorizzazione ambientale, essendo trascorso il termine ultimo del 31-3-2008, cosiccome previsto dal D.Lgs. 59/05" (cfr. all.17 inf. CC N.O.E. prot.n.2/79-7-2007 del 25-2-2009).

Vi è, infine, da dire che il regime dell'A.I.A. per come inteso dal D.Lgs.n.59/2005 "resta fermo" anche alla luce del successivo D.Lgs.n.152/2006, che all'art.267co.3° ha qualificato l'A.I.A. in tutto "sostitutiva" del nuovo regime dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera per come configurato all'art.269 D.Lgs.n.152/2006.

Ciò premesso, è appena il caso rilevare come *l'industria PISANO ha operato in tutti questi anni senza avere mai conseguito alcuna autorizzazione ambientale*, vuoi che si sia trattato di autorizzazione ex DPR n.302/1988, vuoi che si sia trattato della nuova autorizzazione regionale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs.n.59/2005 e rimasta tale con il D.Lgs.n.152/2006.

Quanto alle pratiche avviate per conseguire un tale autorizzazione, agli atti degli uffici competenti risulta unicamente, dall'anno 2007 in poi, un'istanza rivolta in data 10-10-2007 dal PISANO al Settore Provinciale Ecologia di Salerno per ottenere l'autorizzazione all'emissione atmosferica (cfr. all.12 inf. CC NOE cit.), cui è seguitata, in data 15-11-2007, la richiesta di integrazione documentale dell'ufficio sollecitata, nella persona del suo dirigente, dott. Setaro Antonio, con sospensione nelle more dell'esame della pratica (cfr. all.13 inf. CC NOE cit.), richiesta rimasta senza alcun esito fino alla data odierna, come dichiarato a suo tempo ai militari operanti dal dott. Setaro (cfr. s.i.t. SETARO 17-2-2009 in all.1 inf. CC NOE cit.), nonché come attestato ufficialmente dal medesimo di



recente (cfr. attestazione del 9-2-2011 ed allegati in inf. CC NOE prot.n.2/118-5-2009 del 10-2-2011).

E se da un lato il PISANO non ha mai ottenuto autorizzazione all'emissione, il medesimo non ha mai proceduto neppure a richiedere il nuovo titolo ambientale, ossia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, pur rientrando tra le industrie soggette al relativo regime di controllo amministrativo.

In proposito è da dirsi che, circa il potenziale industriale delle fonderie PISANO, i dati inviati dalla medesima ditta ai Carabinieri del N.O.E. (cfr. all.16 inf. CC N.O.E. prot.n.2/79-7-2007 del 25-2-2009) dimostrano che gli impianti di cui essa si compone rientrano nella previsione dell'Allegato I ("*Categorie di attività industriali*") di cui all'art.1co.1° D.Lgs.n.59/05: tali impianti adempiono, infatti, ai requisiti richiesti dal punto 2.2 ("*impianti di produzione di ghisa o acciaio - fusione primaria o secondaria, compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora*") e dal punto 2.4 ("*fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*") di detto allegato, se si pensa che, dalle tabelle esibite, gli stessi procedono ad una produzione pari a 12,4 tonnellate all'ora e pari a 198 tonnellate al giorno, produzione, dunque, ben superiore ai limiti minimi fissati dai due punti in allegato sopra ricordati.

Da ciò è dato agevolmente dedurre il pieno assoggettamento dell'industria PISANO al regime del controllo ambientale preventivo a mezzo A.I.A. regionale.

Per concludere la contravvenzione di cui all'art.279 co.1° D.Lgs.n.152/2006 si profila sussistente ad una considerazione "formalistica" del fenomeno appena analizzato, che si compone di due essenziali componenti, di cui una di natura positiva (svolgimento di attività industriale di fonderia di materiali ferrosi) ed una di natura negativa (assenza di autorizzazione ambientale prescritta per legge).

B) Emissione abusiva di polveri pericolose ed imbrattanti (ipotesi di cui al capo b) della rubrica) = La sussistenza, accanto alla contravvenzione ambientale di legislazione speciale, del reato di cui all'art.674 CP va dedotta, invece, guardando ad una prospettiva "sostanziale" dell'attività industriale abusiva finora rappresentata, specie in riferimento all'*emissione abusiva di polveri pericolose per la salute umana e comunque imbrattanti*, derivanti dalla lavorazione della fonderia in parola.



In realtà fin dall'anno 1999 la grave obsolescenza degli impianti di emissione presso la fonderia PISANO era fatto notorio agli enti competenti: infatti, in data 8-2-2009, il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Salerno, a mezzo dell'informaiva prot.n.665, constatava che *"gli impianti dello stabilimento sono in uno stato di **grave obsolescenza**. In particolare si è potuto notare la mancata tenuta delle tubazioni e la costante apertura dei cubilotti, per cui i fumi, nella fase di emissione e di avvio degli impianti di abbattimento, fuoriescono, normalmente, da molte parti dell'impianto senza passare per i filtri a manica. I piazzali sono ricoperti da una coltre di polvere nera, che si trasforma in fanghiglia nel corso delle precipitazioni atmosferiche e che ha come sbocco terminale il fiume Irno... Per quanto innanzi appare indispensabile che la ditta proceda ad una efficace ristrutturazione dell'impianto per eliminare i gravi inconvenienti d'inquinamento ambientale riscontrato"* (cfr. all.3 inf. CC N.O.E. prot.n.2/79-7-2007 del 25-2-2009).

Sulla grave obsolescenza degli impianti sono intervenuti in maniera perentoria i C.T. in collegio nel segnalare: 1) la *non adeguatezza dell'altezza di svariati camini aziendali* (indicati in relazione come: E2, E3, E4, E5, E6, E9) anche in relazione alle loro distanze dai fabbricati residenziali limitrofi (cfr. pp.73-74 relazione di C.T. Senatore-Vasca); 2) lo *scarso convogliamento delle emissioni* di fonderia, specie in relazione all'emissione principale, quella riguardante, cioè, il camino asservito ai forni fusori-cubilotti (detto E1 dai consulenti), rispetto a cui i consulenti hanno potuto rilevare il carattere quotidiano di emissioni *diffuse*, ossia fuoriuscenti dal capannone industriale, e *non (o scarsamente) coinvogliate in camino*, durante tutto il periodo di verifica e rilevazione: le foto da 5-11 a 5-17, così come le riprese filmate riportate nel supporto DVD allegato alla relazione di C.T. sono l'esempio più eloquente dell'inefficienza dei dispositivi (ove sussistenti!) di captazione e convogliamento di fumi localizzati sia all'interno dell'impianto che sui camini di emissione (cfr. pp.67e ss. + DVD allegato alla relazione cit.); 3) la *carenza di interventi strutturali di miglioramento degli impianti di emissione da circa 13 anni*, laddove la documentazione consegnata da PISANO ai C.T., riferita alle emissioni ed alle altezze dei camini aziendali, risale all'anno 1997, senza che null'altro risulti essere stato compiuto negli anni successivi e fino ad oggi (cfr. pag.72 relazione cit.); 4) la *mancata comunicazione delle notizie e documenti circa lo stato di manutenzione dei filtri e dei dispositivi di abbattimento delle emissioni* in aria, che l'azienda non ha fornito ai C.T., i quali di ciò ne avevano fatto specifica richiesta, mentre, a dire dei consulenti, i documenti relativi al sistema di gestione ambientale



ISO 14000 sono risultati *"incompleti e costituiti da un certificato e schede non aggiornate"* (cfr. pag.74 relazione cit.); 5) il *cattivo stato di conservazione dei rottami utilizzati come materia prima*, se si pensa, per dirla con i C.T. in collegio, che l'utilizzo dei rottami puliti conduce al miglioramento della qualità delle emissioni e ad una diminuita produzione di scorie: nel caso di specie, al contrario, gli espletati sopralluoghi hanno rivelato il pessimo stato e modo di conservazione dei rottami impiegati nel ciclo produttivo, che vengono normalmente stoccati, senza alcun riparo dal dilavamento meteorico, nei piazzali esterni di pertinenza dell'impianto in parola, come dimostrano le foto da 5-18 a 5-21 presenti in relazione (cfr. pp.74 e ss. relazione cit.).

A prescindere, tuttavia, dalle espletate verifiche tecniche, le fonderie PISANO avevano già suscitato, anni addietro e fino ad oggi, forte inquietudine sociale, specie tra gli abitanti della zona di ubicazione degli impianti.

Il primo a lanciare l'allarme delle "polveri pericolose" provenienti dalla fonderia PISANO è stato tale De Luise Antonio (cfr. inf. CC NOE prot.n.2/100-8-2006 del 30-4-2007), alla data del 28-4-2007, cui seguiva il sollecito vibrante agli organi inquirenti ed alle autorità amministrative competenti avanzato con gli esposti datati 12-12-200 e 22-5-2008 da tale De Luise Giancarlo (cfr. in atti), il quale provvedeva ad allegare al secondo esposto, quello del 22-5-2008, delle foto che basterebbero da sole a rappresentare la grave situazione legata ai fumi emessi dall'industria PISANO ed al loro preoccupante propagarsi nella zona urbana di Salerno (cfr. all.3 all'esposto DE LUISE 22-5-2008).

Di analogo tenore l'esposto rivolto in data 12-6-2008 dal De Luise direttamente al sindaco di Salerno, al quale venivano allegati, tra l'altro: a) la richiesta di urgente verifica agli uffici competenti rivolta dall'assessore comunale all'ambiente di Salerno, avv. Gerardo Calabrese, nel quale si faceva riferimento a sempre più numerose segnalazioni sull'intollerabilità delle emissioni di fumo dalla fonderia PISANO *"in misura tale da arrecare molestia alle persone con sensazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque turbamento della tranquillità e della quiete con un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione"*, nonché alla *"generalizzata preoccupazione ed allarme per eventual danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti"* ed a disagi *"avvertiti in un quartiere estremamente popoloso della Città, già gravato dal traffico veicolare e da altre forme di inquinamento di diverse matrici ambientali"* (cfr. all.3 esposto DE LUISE 12-6-2008); b) ulteriore materiale fotografico a colori



sulle preoccupanti e diffuse emissioni delle fonderie PISANO (cfr. all.5 esposto cit.).

Altro qualificato allarme circa i pericoli ambientali ed alla salute derivanti dall'attività delle industrie PISANO veniva lanciato dal consigliere comunale di Salerno, Fausto Morrone, che, con una missiva diretta a numerose autorità del settore Ambiente ai vari livelli nonché al sindaco di Salerno, chiedeva perentoriamente a quest'ultimo di attivarsi con immediatezza *"a tutela della salute dei cittadini, imponendo la delocalizzazione rapida dell'impianto"* (cfr. missiva MORRONE del 6-11-2008).

Venivano di seguito sentiti a s.i.t., a campione, taluni degli abitanti della zona attraversata dalla Via dei Greci, distanti qualche centinaio i metri dalla sede operativa delle industrie PISANO, i quali lamentavano sostanzialmente l'odore nauseabondo proveniente dalle fonderie durante le giornate ventilate, con polveri che si depositano sui davanzali e sui balconi e che, con la pioggia, si trasformavano in una sostanza melmosa di colore scuro (cfr. s.i.t. ALFANO DANIELA, FOGLIA NICOLINA, FOGLIA AURORA, NAPOLI TERESA, BISOGNO TIZIANA DEL 3-1-2008, e s.i.t. CONCILIO STEFANIA, CONCILIO CARMINE, CALCE FIORAVANTE, FRANCO ELENA SABRINA GALDI MARIO ed AMENDOLA ARTURO del 4-1-2008 in inf. CC NOE prot.n.2/79-1-2007 del 9-1-2008).

Addirittura Amendola Arturo consegnava ai militari operanti, in sede di s.i.t., un CD contenente materiale fotografico relativo alle emissioni di fumo e polveri nella giornata del 7-1-2008, materiale riprodotto in bianco e nero ed allegato, assieme al CD, al verbale di s.i.t. dell'Amendola (cfr. CD e foto allegati alle s.i.t. AMENDOLA cit.): orbene, scorrendo le foto in atti le scene che balzano agli occhi appaiono più che mai eloquenti circa l'abnorme carica emissiva sprigionata dalle fonderie PISANO nonché il suo notevole propagarsi per l'intera area circostante, questa occupata (come pure ben si nota dalle foto) da numerosi insediamenti abitativi.

Egual "spettacolo" appare racchiuso nelle foto scattate sempre dall'Amendola in un periodo che corre dal 7 gennaio al 25 maggio 2008 e da costui di volta in volta inviate al N.O.E. dei Carabinieri di Salerno con messaggi di posta elettronica multipli e successivi nel tempo (cfr. mail AMENDOLA ARTURO e foto allegate in all.8 inf. CC NOE prot.n.2/79-2-2007 del 24-5-2008),

Del medesimo contenuto risultano, infine, essere le foto datate 20-10-2008, ancora una volta scattate dall'Amendola e da costui allegate ad una mail inviata al N.O.E. in data 21-10-2008 (cfr. mail AMENDOLA ARTURO e



foto allegate in inf. CC NOE prot.n.2/79-3-2007 del 23-10-2008), nonché le foto a colori prodotte sempre ai Carabinieri del NOE da un'altra abitante della zona, talè Renzulli Carolina, mediante l'allegazione ad una sua denuncia di un anno più tardi, ossia datata 6-10-2009, nella quale l'autrice attestava di avere scattato le foto in questione nei giorni del 17 e del 24 settembre 2009, ed altresì lamentava le maleodorazioni e la polvere scura sui balconi in modo analogo agli altri abitanti già intervistati in precedenza, addirittura l'anno prima, a conferma della *natura persistente e continuativa del fenomeno* (cfr. **denuncia RENZULLI CAROLINA e foto allegate in inf. CC NOE prot.n.2/79-8-2007 del 25-10-2009**).

La persistenza e l'attualità del fenomeno è dimostrata anche dalle successive s.i.t. redatte dai Carabinieri operanti, che hanno escusso altre persone abitanti della Via dei Greci e della zona di confine con il Comune di Pellezzano: ebbene tutti costoro hanno confermato i malodori insopportabili e le polveri scure che si depositano dappertutto (cfr. s.i.t. **BISOGNO TIZIANA, LANGELLA ERNESTO e PISCOPO SALVATORE del 3-11-2009, e s.i.t. CALCE MASSIMO del 4-11-2009 in inf. CC NOE prot.n.2/118-2-2009 del 28-6-2010**).

L'attitudine delle polveri emesse dalle industrie PISANO al generale ed esteso imbrattamento, inoltre, non viene in evidenza soltanto per via delle dichiarazioni rese dagli abitanti della zona: v'è stato, al riguardo, anche un accertamento occasionalmente svolto dalla Polizia Municipale di Salerno del 19-12-2008 (cfr. **all.3 in inf. CC NOE prot.n.2/79-6-2007 del 13-2-2009**).

Ebbene, in tale occasione gli agenti della Polizia municipale salernitana, a seguito di specifica segnalazione, sono intervenuti presso l'impianto in questione accertando l'imbrattamento della prospiciente sede stradale per oltre 500 metri verso valle (direzione Salerno) con materiale melmoso di colore nero che, per caratteristiche e colorazione, non poteva che provenire dalla vicina fonderia.

Nella circostanza veniva elevato verbale di contravvenzione stradale n.1161313 nei confronti di PISANO LUIGI e compiuti gli opportuni rilievi fotografici (allegati al verbale) raffiguranti la parte di strada interessata dalla melma scura: interessante notare come nel corpo del verbale risulta la dichiarazione del contravvenzionato PISANO, il quale, asserendo che *"nella nottata, causa forte ed abbondante pioggia, si è otturata la catidoloia attraverso la quale passava l'acqua, per cui la stessa si è risersata sulla sede stradale"*, ha in quel momento assunto su di sé l'intera responsabilità di quanto accaduto.



Quasi sei mesi più tardi, e precisamente in data 9-6-2009, erano ancora una volta gli agenti della polizia municipale salernitana a portarsi, sull'ennesima segnalazione, alla Via dei Greci nei pressi delle fonderie PISANO, ove avevano modo di notare "un leggero odore acre" nonché "la presenza di un fumo velato non intenso proveniente dalle canne fumarie" di detto stabilimento industriale (cfr. inf. Pol. Mun. Salerno prot.n.809/09 del 14-9-2009).

Anche i sopralluoghi e le verifiche facenti capo all'ARPAC e svolti in maniera periodica tra il 2008 ed il 2010 si sono rivelati assolutamente univoci e monocordi circa la notevole capacità di inquinare, imbrattare e molestare riconducibile all'industria PISANO, ed in particolare, come descritto analiticamente nel **rapporto conclusivo e riepilogativo ARPAC prot.n.8048 del 10-6-2010** (cfr. in atti):

- nel sopralluogo del 30-10-2008 veniva rilevata "la presenza di odori forti ed acri ed una rilevante quantità di pulviscolo aereodispersa", nonché "la presenza di fumo denso non captato proveniente da un elettroforo" (cfr. all.2 rapporto ARPAC prot.n.8048/10);
- nel sopralluogo notturno dell'8-11-2008 "si riscontrava prima un'aria leggermente acre, poi avvicinandosi alla zona di fusione, l'aria si faceva irrespirabile; all'atto del sopralluogo erano in essere operazioni di fusione della ghisa e di colata della stessa... i fumi provenienti dalle operazioni di colata non risultavano captati e convogliati in un condotto e non era quindi presente alcun sistema di abbattimento" (cfr. all.3 rapporto cit.);
- nel sopralluogo del 18-12-2008, espletato su segnalazione della Polizia municipale di Salerno nel corso dell'intervento prima descritto, veniva appurato che i fumi della combustione "erano rilasciati in ambiente attraverso emissioni diffuse dalle finestre e dai lucernai; all'interno dell'impianto e su tutta l'area dello stabilimento ispezionata si rilevava la presenza di polveri diffuse" (cfr. all.5 rapporto cit.);
- nella verifica del 9-1-2009, questa rimessa Centro Regionale Inquinamento Atmosferico (CRIA) a mezzo di un monitoraggio delle polveri sottili effettuato per 28 giorni nelle zone limitrofe allo stabilimento, veniva constatato "il superamento dei limiti della soglia per 11 volte" (cfr. all.6 rapporto cit.);
- nel sopralluogo del 30-3-2009, effettuato nuovamente dall'ARPAC, "si riscontrava la presenza di fumi acri ed irritanti per le mucose delle vie respiratorie provenienti dal capannone principale anche se non si riscontrava alcuna attività lavorativa" (all.8 rapporto cit.);



- nel sopralluogo, infine, del 25-1-2010 veniva per l'ennesima volta rimarcata tale situazione di precarietà e pericolo ambientale, specificandosi che *“lo stabilimento è attivo anche nelle ore notturne e in tutta l'area, all'interno e all'esterno dell'impianto, sono presenti polveri depositate”*, e che *“i fumi derivanti dalla combustione/decomposizione delle sostanze presenti negli stampi che accolgono la ghisa fusa nel forno ad elettroinduzione non sono captati e quindi non sono convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento per poter poi essere espulsi in atmosfera” (cfr. all.9 rapporto cit.)*.

L'inadeguatezza degli impianti sul piano della captazione dei fumi e dell'abbattimento delle emissioni, queste ultime chiaramente verificate e verificabili, nel corso delle quotidiane lavorazioni, come *diffuse e non canalizzate attraverso idonei camini* (anche questi del tutto inadeguati per la gran parte) appare un dato inconfutabile, sia sul piano delle analisi tecniche da più parti effettuate (tra l'ARPAC ed il collegio dei C.T.), sia dal punto di vista “laico”, qui considerando la percezione univoca degli abitanti della zona, in precarie condizioni di vivibilità per via delle lamentate invasioni di polveri e fumi e dei loro allarmanti effetti.

Il collegio dei C.T. ha concluso anche dal punto di vista teorico per l'inadeguatezza del sistema dei camini delle fonderie PISANO facendo perno su un dato reale, quale la portata emissiva delle polveri da lavorazione (*rectius*: valore medio della massa di polveri emesse nell'unità di tempo) per come dichiarata dalla stessa industria nei documenti in materia forniti (tabelle aziendali riportanti le emissioni ed i vari punti emissivi), e poi procedendo, sulla base di esso, a quattro “simulazioni”, queste esplicate considerando in ciascuna un camino di un certo diametro e di una certa altezza, venendo poi alla determinazione che il migliore convogliamento dei fumi di lavorazione non possa non passare per camini che conoscano un corretto proporzionamento tra il diametro e l'altezza, nel senso che ad una maggiore esiguità del primo dovrebbe corrispondere una maggiore misura della seconda, proprio al fine di consentire una adeguata espulsione e dispersione dei fumi medesimi (cfr. pp. 61-66 relazione di C.T. Senatore-Vasca).

Ma vi è di più, le fonderie PISANO, oltre ad essere dotate di impianti del tutto inadeguati ed inefficaci all'abbattimento delle emissioni atmosferiche, risultano, ad una considerazione urbanistica, ubicate *nel posto sbagliato*, in cui mai potranno continuare ad insistere per il futuro alla luce della programmazione urbanistica decisa su quel territorio dal Comune di Salerno.



Interpellati sullo specifico punto dell'attuale destinazione urbanistica vigente per la Zona interessata (punto d) del quesito di consulenza) i C.T. in collegio hanno reso notizie in merito evidenziando la nuova programmazione dettata per la zona in questione dal nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale, strumento urbanistico generale sostitutivo dei vecchi PRG) approvato con delibera di C.C. del 16-11-2006: ebbene, la Tavola n.9, inerente al progetto di trasformazione dell'area di Via dei Greci di Salerno (comprensiva della sede degli impianti PISANO), prevede la sua **completa conversione ad "area di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale"** attribuendo ad essa l'acronimo AR_R1 (cfr. pag.22 relazione di C.T. Senatore-Vasca e Tavola n.9 successiva).

Conseguenza di tutto ciò non potrà non essere, sul piano della futura concretizzazione di detto programma urbanistico, ossia in sede di pianificazione attuativa (PUA), la necessaria delocalizzazione dell'impianto, la cui incompatibilità con l'attuale zonizzazione dell'area di Via dei Greci (che, appunto, ammette solo insediamenti abitativi ed attività od opifici non industriali in quanto solo commerciali o artigianali) non è soltanto fatto urbanistico, ma altresì ambientale.

In proposito è da citare il documento "RA1 Rapporto Ambientale - VAS" del PUC, dove la fonderia PISANO è definita come "*un vetusto impianto industriale assolutamente incompatibile con il contesto urbano nel quale è inserito, cui potrebbe recare danno per inquinamento atmosferico*" (cfr. pag.21 relazione di C.T. cit.).

Quanto al materiale contenuto nelle polveri della fonderia in parola, il collegio dei C.T. ha proceduto, dal 12 novembre 2009 al 14 aprile 2010, al periodico campionamento del materiale particellare in sospensione nell'aria in prossimità dell'industria, per poi passare all'analisi chimica dello stesso. Nel materiale aeriforme oggetto dei rilevamenti è stato, innanzitutto, distinto il c.d. *particolato totale (SPM)*, equivalente al totale delle particelle solide presenti in un metro cubo di aria, al riguardo cogliendo una prima impressione: dai diagrammi riportati a pag. 29 (riguardanti il sito A, ossia la zona di campionamento delle polveri sita a Nord dello stabilimento) ed a pag.30 (riguardanti il sito B, ossia la zona di campionamento delle polveri sita a Sud dello stabilimento medesimo) della relazione di C.T. si nota come nei giorni festivi, e quindi di riposo aziendale, i livelli di polveri sospese sono significativamente inferiori, spesso meno della metà, rispetto ai livelli riscontrati nei giorni non festivi e dunque lavorativi e di attività (cfr. diagrammi alle pp.29 e 30 relazione di C.T. cit.).

Oltre al particolato speciale, con differente dispositivo di campionamento è stato rilevato il c.d. *PM10*, corrispondente al particolato formato da



particelle di diametro inferiore a 10 micrometri (il micrometro e la millesima parte del millimetro), per il quale la normativa di riferimento (D.M. n.60/2002) prevedeva il valore limite giornaliero pari a 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 volte per anno civile.

Orbene, se nell'ambito di 38 giornate campionate, tra il novembre 2009 ed il febbraio 2010, si è assistito a ben 16 giorni in cui v'è stato sfioramento del limite nel sito A, mentre nel sito B v'è stato sfioramento per 10 giorni sui 19 giorni campionati nel periodo tra il marzo e l'aprile 2010, se ne deduce agevolmente, nell'ipotesi di proiezione del dato presente su un intero anno civile, ossia su 365 giorni, **il sicuro sfioramento ben oltre il limite legale, addirittura vicino al 50% dei giorni di un anno solare (cfr. diagrammi alle pp.34 e 35 relazione di C.T. cit.).**

Con ulteriore differenziato dispositivo di rilevamento il collegio dei C.T. ha rilevato il c.d. *materiale particolato sottile (MP2,5)*, corrispondente al particolato formato da particelle di diametro inferiore a 2,5 micrometri, per il quale la normativa di riferimento (Direttiva 2008/50/CE del 21-5-2008) prevedeva il valore limite giornaliero pari a 25 microgrammi/mc senza ammettere limiti di superamento in percentuale giornaliera nell'ambito dell'anno civile (in pratica il limite suddetto non deve essere mai superato, neppure per un giorno), sebbene rimandando il *dies a quo* della propria entrata in vigore per l'anno 2015.

Anche nell'inefficacia della direttiva or ora richiamata, l'incidenza sostanziale attuale dell'MP2,5 appare di non secondario rilievo, laddove si considera, fuor da ogni schema normativo, che il limite giornaliero pari a 25 microgrammi/mc è stato superato per ben 21 giorni sui 38 giorni campionati, relativamente al sito A, mentre nel sito B v'è stato sfioramento per 14 giorni sui 19 giorni campionati: allora, ragionando in proiezione del dato rispetto all'intero anno civile, pur in assenza, si ripete, di una normazione già vigente, si deduce per adesso uno **sfioramento a sua volta vicino al 50% dei giorni di un anno (cfr. diagrammi alle pp.39 e 41 relazione di C.T. cit.).**

Ritornando al dato relativo al PM10 e per rendere l'idea della frequenza degli sfioramenti giornalieri, e dunque dell'inquinamento atmosferico della zona di Via dei Greci di Salerno, il collegio dei C.T. ha proceduto alla comparazione del livello di PM10 presente presso il sito A di campionamento con i dati relativi al PM10 presente in una zona industriale come quella di Acerra (ove è ubicato il notorio inceneritore di rifiuti), in questo caso avendo constatato, nell'ambito del periodo di rilevamento, più o meno **la medesima percentuale di sfioramenti di PM10 vicino al 50% dei giorni di un anno (cfr. diagramma a pag.53 relazione di C.T. cit.).**



Insomma, alla luce degli elementi di fatto raccolti e finora evidenziati non si può in alcun modo negare la sussistenza della fattispecie contravvenzionale di cui all'art.674 CP a carico dell'amministratore delle fonderie PISANO.

Il mandare avanti un'attività industriale di fonderia al di fuori di ogni preventivo controllo amministrativo (l'autorizzazione ambientale) in ordine alle emissioni atmosferiche derivanti dalla lavorazione aziendale, e, al di là del dato "formale" della preventiva autorizzazione amministrativa, il non dotare, in concreto, l'azienda stessa di un rinnovato ed efficace sistema di captazione ed abbattimenti dei fumi (polveri) prodotti, in uno con l'ubicazione della fabbrica in una zona di fatto già prevalentemente residenziale ed ormai destinata urbanisticamente dal nuovo PUC all'espansione urbana e giammai industriale sono fattori che rendono inconfutabilmente come abusivo e del tutto al di fuori della normativa basilare di settore l'esercizio dell'attività di fonderia in Via dei Greci di Salerno da parte del PISANO.

E l'attitudine dei fumi fuoriuscenti dalle fonderie PISANO ad imbrattare i luoghi, le abitazioni e le cose dei residenti nonché a preoccupare questi ultimi e ad allarmarli per eventuali danni alla loro salute, fino ad arrecare un pregiudizio quotidiano alle loro normali aspettative di qualità della vita è dimostrata dall'analisi fatta addietro circa le modalità di propagazione dei fumi e la loro composizione chimico-particellare, la quale conosce, tra gli altri, elementi cancerogeni ed elementi diffusamente odoriferi (maleodoranti).

In proposito la Suprema Corte ha statuito che *"al fine della integrazione del reato di cui all'art.674 cod. pen. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti"* (cfr. Cass.pen.III, 14-3-2003, n.20755).

Peraltro, la protesta corale e monocolore proveniente dagli abitanti di Via dei Greci contribuisce non poco ad integrare il requisito della *non tollerabilità* o dell'insopportabilità della molestia finora analizzata: le dichiarazioni rese da costoro in sede di denuncia, esposto o sommaria informazione, corroborate da filmati, fotografie ed accertamenti tecnici, non hanno evidenziato valutazioni meramente soggettive, bensì descrizioni di fatti di comune percezione e, dunque, di portata tendenzialmente oggettiva, come tali costituenti legittima fonte di prova (cfr. Cass.pen.III, 27-3-2008, n.19206), in ordine al superamento del limite della normale tollerabilità ex art.844 CC in tema di emissioni, la cui tutela costituisce, in



una dimensione penalistica, la *ratio* della norma incriminatrice di cui all'art.674 CP (cfr. Cass.pen.III, 27-3-2008, n.16693).

C) Omessa tutela della salute e dell'igiene dei lavoratori (ipotesi di cui al capo c) della rubrica) = La sussistenza di tale reato implica l'inefficace od inesistente sistema di captazione, incanalamento ed abbattimento dei fumi e delle polveri derivanti dalla lavorazione, e dunque il loro propagarsi in maniera diffusa e disordinata nell'ambiente circostante gli impianti di lavorazione: fenomeno, questo, rilevato dall'autorità sanitaria competente (Se.R.S.A.L. – Servizio Tutela della Salute in Ambienti di Lavoro) con una serie di sopralluoghi mirati ad accertare il rispetto della normativa dettata a salvaguarda dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

Il PISANO ottemperava a talune delle numerose prescrizioni dettategli da tale organismo di controllo a tutela della salute dei suoi lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro (cfr. primo rapporto Se.T.S.A.L. dell'8-6-2009), ma poi si rivelava inottemperante rispetto a talune prescrizioni, proprio quelle inerenti all'inefficacia del sistema di aspirazione, contenimento ed abbattimento dei fumi, come accertato nell'ambito di un successivo e definitivo rapporto Se.T.S.A.L. (cfr. rapporto Se.T.S.A.L. del 12-10-2010).

Non a caso le inottemperanze ai requisiti indicati nell'allegato IV a tutela della salute e dell'igiene dei lavoratori riguardavano:

- il punto 1.9.2.5 (microclima) dell'allegato IV; non avendo il PISANO dotato nella zona di caricamento del cubilotto (fornaci) alcuna idonea soluzione per ridurre e/o contenere lo stress microclimatico dell'operatore ivi deputato a svolgere la sua mansione;
- i punti 2.1.5 (presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi: aspirazione di gas, vapori e fumi) e 2.2.3.1 (presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi: polveri e sistemi di aspirazione): in questo caso il PISANO non provvedeva a razionalizzare, per la formatura anime a freddo, la postazione relativa alla macchina mescolatrice in modo tale che sia la miscela (resina + catalizzatore) sia il successivo processo avvenissero interamente sotto cappa aspirante con relativa compartimentazione del processo; e non provvedeva ad operare, per il forno fusorio C 28 (forno elettrico), una compartimentazione dello stesso e non installando idoneo sistema aspirante per i fumi; né installava, per il reparto cubilotto, idoneo sistema di aspirazione dei fumi emessi dal cubilotto stesso.

Insomma, il problema dell'attentato alla salute ed alla salubrità dell'ambiente per via delle emissioni moleste non appare fatto pericoloso



e/o pregiudizievole relegabile solo "all'asterno" dell'azienda e quindi all'ambiente ed agli insediamenti umani ad essa limitrofi.

Tale problema è stato accertato come *sussistente anche "all'interno" delle fonderie, in pregiudizio potenziale della salute di coloro che ivi prestano attività lavorativa*, ricordando che le norme poste a tutela dalla salubrità degli ambienti di lavoro, per via della loro natura cautelare, sono norme che mirano ad evitare un pericolo od un attentato alla salute del lavoratore che è già stato ritenuto tale *ex ante* dal legislatore, la cui valutazione, dunque, non è rimessa alla valutazione concreta del giudice.

Se ne deduce, allora, che l'inottemperanza a detta normativa non può non tradursi in un giudizio (appunto compiuto *ex ante* dal legislatore) positivo circa l'esposizione a pregiudizio del bene-salute del lavoratore.

2) *periculum in mora*

Ai sensi dell'art. 321 CPP misura cautelare reale del sequestro preventivo si chiede e va disposta, se il reato od i reati per i quali si procede sono astrattamente configurabili (alla parte dedicata al *fumus* si è argomentato ampiamente sul punto), "*quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati*".

Dalla lettera della legge si evince agevolmente che il pericolo di danno futuro che tale misura è destinata a prevenire inerisce all'aggravamento delle conseguenze di un già commesso reato, alla protrazione nel tempo delle stesse, all'agevolazione a commettere in futuro ulteriori reati (cfr. **Cass.pen.III, 27-3-1990, Castaldi**).

Ed essendo tale pericolo intimamente connesso alla disponibilità materiale o giuridica di una cosa o comunque alla possibilità di utilizzarla e di disporne (cfr. **Cass.pen.I, 26-4-1990, Nuovo**), tale misura tende ad annullarlo proprio interdicensi, con l'apprensione materiale al procedimento della "*res*", tale disponibilità e tale utilizzo al suo proprietario, possessore o detentore.

In particolare, le esigenze preventive sottese al sequestro in parola tendono a scongiurare non un reato futuro, bensì tutte le conseguenze dannose (compresi ulteriori reati) di reati già commessi, per cui non deve ritenersi di ostacolo a tale misura la circostanza che il reato per cui essa è chiesta e disposta sia già stato consumato (cfr. **Cass.pen.II, 25-2-1994, Anselmi; Cass.pen.III, 15-1-1997, Messina**).

Quanto alla nozione di *cosa pertinente al reato*, essa non conosce una



definizione legislativa, ma soltanto giurisprudenziale: una certa giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, a prescindere da qualsiasi definizione, che la cosa oggetto di sequestro debba essere *"mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa"* (cfr. Cass.pen.Sez.I, 4-11-1993, n.196087).

E *"cosa pertinente al reato"* deve ritenersi il complesso aziendale denominato "Fonderie PISANO" ubicato alla Via dei Greci del Comune di Salerno in quanto, finché l'attività industriale andrà avanti quotidianamente, si produrranno quotidianamente le conseguenze pregiudizievoli per beni primari della persona, come la qualità della vita e la salute, non solo nei confronti degli abitanti della zona circostante all'opificio in parola, ma *nei confronti degli stessi dipendenti aziendali*, che attualmente si trovano ad esplicare all'interno della fonderia le loro mansioni senza alcuna seria protezione rispetto alle esalazioni ed alle polveri derivanti dalla lavorazione, polveri che, in quanto non incanalate in un adeguato ed efficace sistema di camini, si espandono in maniera diffusa nello stesso stabilimento industriale, oltre che nell'ambiente esterno.

Insomma, *le fonderie PISANO inquinano non solo all'esterno dello stabilimento aziendale, ma anche all'interno del medesimo*, con conseguenze assai gravose per tutti, dagli abitanti della zona agli stessi lavoratori di fonderia.

Ed il pericolo del pregiudizio è dato dalla peculiare "vicinanza" della fonderia in parola alle abitazioni della zona: per dirla con il collegio dei C.T., che ha proceduto alla stima delle distanze sulla base delle Tavole del nuovo PUC, *"la Tavola N.3 mostra la minima distanza da un fabbricato residenziale al punto di emissione denominato E4 (in pratica in camino asservito all'impianto sabbiatrice HWS) delle fonderie Pisano è pari a circa 100 metri. La Tavola N. illustra, invece, che la distanza tra i forni fusori e l'abitazione più vicina alle fonderie Pisano, lato sud, è pari a soli 40 metri. Il numero dei fabbricati nominalmente a destinazione residenziale, residenziale con attività commerciali ed artigianali, residenziale con attrezzature di interesse collettivo private, prefabbricati ad uso abitativo ricadente nel raggio di 300 metri è pari a 28. Il numero di unità abitative stimate è pari a 80"* (cfr. pp.20-21 relazione di C.T. Senatore-Vasca).

Certamente, finché le industrie PISANO continueranno il loro normale ciclo produttivo protrarranno nel tempo le conseguenze della loro abusiva attività nei termini descritti nell'odierna contestazione, innanzitutto per ciò che concerne *la mortificazione della qualità della vita degli abitanti del luogo*: lo standard di benessere sociale della zona continuerebbe ad essere



attentato dall'imbrattamento frequente e generalizzato nei termini accertati e descritti dai residenti, così come i persistenti odori nauseabondi provenienti dall'anidride solforosa quale residuo di lavorazione continuerebbero a mortificare l'aspettativa sociale ad una vivibilità normale e non molestata.

Mortificazione della qualità della vita, in questo caso, non può che significare un vivere quotidiano al di sotto dei normali parametri presenti in un dato contesto urbano, per via di limitazioni alla propria esistenza ed alla propria libertà socialmente inaccettabili in quanto determinate dall'abuso altrui: non può che significare, in concreto, impossibilità di affacciarsi ad una finestra, o porre il bucato ad asciugare, od aprire i balconi per il cambio dell'aria, o fare una rilassante passeggiata sotto casa, e così via...

Ma la conseguenza più grave della continuazione abusiva dell'attività di fonderia da parte del PISANO sta nel pericolo di pregiudicare la salute umana, quella dei lavoratori come quella degli abitanti della zona.

E ciò per via di parte del contenuto delle polveri sprigionate dalla lavorazione, di cui ha parlato lungamente il dott. Ziemacki nella propria relazione di C.T. (**cf. in atti**), polveri costituite da: a) materiale particellare a base di piombo e cadmio quali metalli pesanti da ritenersi pericolosi e nocivi per la salute umana in quanto di natura cancerogena ed atti a provocare effetti patologici per via di ingestione e di inalazione; b) composti organici volatili (COV) contenenti, tra l'altro, monossido di carbonio, anidride carbonica, solventi aromatici (questi ultimi di natura cancerogena), da ritenersi a loro volta di impatto negativo sulla salute umana per via di esposizione.

Al riguardo il collegio dei C.T. Senatore-Vasca, a seguito della corposa analisi delle anomalie presenti in fonderia (quelle addietro descritte), ha sintetizzato, in sede di conclusioni, che *"l'impianto in oggetto è pericoloso per la salute dei cittadini e per l'ambiente"*; aggiungendo che, per scongiurare il persistere e l'incombenza di detto pericolo, appare come *"assolutamente indispensabile"* un radicale cambiamento di rotta della gestione delle fonderie PISANO, che conosca: a) lo stoccaggio dei rottami su superfici impermeabili e dotate di sistemi di raccolta e trattamento del percolato; b) l'installazione di un impianto di captazione, convogliamento ed abbattimento dei fumi; c) un controllo qualificato, sistematico e continuativo dell'impianto emissivo di nuova predisposizione (**cf. pp.78-79 relazione di C.T. cit.**).

Nel suo studio di impatto sulla salute umana, il C.T. dott. Ziemacki, servendosi dei dati acquisiti dai proff.ri Senatore e Vasca, ha constatato la presenza, in modesta concentrazione nella zona di ubicazione della fonderia



PISANO, di sostanze tossiche e di sostanze cancerogene, tra le quali il cadmio, il piombo, ed i solventi aromatici, lasciandosi alla seguente allarmante asserzione: "*per le sostanze cancerogene, a differenza di quelle semplicemente tossiche, si ritiene che non esista un valore al disotto del quale non vi siano effetti. Si ritiene cioè che non esista un livello di esposizione alla sostanza che non ponga una probabilità anche se minima di generare una risposta cancerogena. In pratica non esiste una dose senza rischi. Tale concetto è peraltro affermato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO)" (cfr. pag.7 relazione di C.T. Ziemacki).*

Sebbene, come afferma il dott. Ziemacki, le emissioni della zona della Via dei Greci di Salerno non sono riconducibili unicamente alle lavorazioni delle fonderie PISANO, in quanto la zona in esame risente "*anche ed in una certa misura dell'alto traffico autoveicolare, leggero e pesante, del vicino raccordo autostradale Salerno-Avellino*" (cfr. pag.22 relazione di C.T. cit.), si appalesa una sostanziale differenza tra le emissioni del traffico autostradale e le emissioni delle fonderie PISANO.

Le prime sono la conseguenza di un costo sociale legittimo ed accettato, *le seconde rappresentano l'effetto di una condotta criminosa*, propria di chi agisce in spregio di ogni cautela effettiva (un impianto di convogliamento e di abbattimento adeguato) e di ogni controllo amministrativo preventivo (l'autorizzazione) e successivo (i controlli periodici) circa i fumi e le polveri derivanti da una lavorazione industriale.

Peraltro, la situazione di *periculum* finora descritta trova ulteriore riscontro nella protrazione della condotta abusiva del PISANO da ormai molti anni, essendo già stato costui in precedenza colpito da procedimenti penali per reati della stessa specie e, tuttavia, ha proseguito nell'agire criminoso nonostante i provvedimenti sanzionatori comminatigli.

Risale al 18-11-2004 il primo sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta dell'Ufficio di Procura nella persona del dott. Frattini, in ordine ad una serie di reati in materia di inquinamento ambientale commessi dal PISANO, tra i quali l'abusiva emissione in atmosfera ed il getto pericoloso di cose nell'esercizio della medesima attività industriale (cfr. contestazione multipla in sequestro preventivo GIP del proc.pen.n.7997/04/Mod.21 ed in sentenza n.415/2007 nel processo n.142/2007).

Ancora, in data 16-11-2006 il medesimo PM dott. Frattini procedeva a disporre sequestro preventivo d'urgenza per gli stessi reati in materia di inquinamento (cfr. sequestro d'urgenza in proc.pen.n.8281/06/Mod.21), cui seguiva il sequestro preventivo del GIP (cfr. sequestro GIP in



proc.pen.n.8281/06/Mod.21) e, successivamente, in data 20-11-2006, un provvedimento di dissequestro del Pubblico Ministero sottoposto alla condizione che il PISANO regolarizzasse la propria azienda industriale sotto il profilo della predisposizione di tutte le cautele anti-inquinamento (cfr. verbale di dissequestro NOE del 20-11-2006).

Il dissequestro v'è stato, come constatato: l'ottemperanza alle cautele concordate a suo tempo con la Procura, evidentemente, no.

Insomma, la riottosità persistente e decisa del PISANO ad omologare la propria azienda agli standard cautelari e di sicurezza minimi nel settore dell'inquinamento ambientale è un dato di fatto più che mai pacifico, che corrobora e rafforza la necessità di acquisire al procedimento, con la cautela reale, la fonderia di Via dei Greci.

Visti gli artt. 321 e segg. c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice in indirizzo voglia disporre il sequestro preventivo del seguente bene:

- intero complesso aziendale adibito a fonderia, facente capo a PISANO LUIGI ed ubicato alla Via dei Greci del Comune di Salerno;

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'immediata trasmissione al Giudice in indirizzo della presente richiesta unitamente ad un fascicolo appositamente formato e contenente in copia tutti gli atti attualmente inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Salerno, li 11 marzo 2011

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Carmine Olivieri)

VISTO <i>per assenso -</i>
Salerno, 12 MAR. 2011
Il Procuratore della Repubblica Franco Bagnari

[Handwritten signature and stamp]

A UEGATO 9

N. 2191/14/21 R.G. notizie di reato/Mod. 21



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno

**DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO IN CASO DI URGENZA**
- artt. 321, comma 3 bis, c.p.p., 104 e 104 bis D.Lvo 271/89 -

Il Pubblico Ministero, dott. Silvio Marco Guarriello, dott.ssa Mariacarmela Polito, dott. Carlo Rinaldi, sostituti Procuratore della Repubblica,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **PISANO Mario** nato a Baronissi l'8.4.1930 residente a Salerno via A. Capone n. 92- presidente del CdA e co-amministratore delle FONDERIA PISANO & C. S.p.A.

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Guglielmo Scarlato, del Foro di Salerno

2. **PISANO Guido** nato a Baronissi il 28.1.1931 residente a Salerno via Gelso 24, consigliere di amministrazione e co-amministratore delle FONDERIA PISANO & C. S.p.A.
3. **PISANO Renato** nato a Salerno l'11.9.1939 ivi residente, Via Luigi Guercio 58 consigliere di amministrazione e co-amministratore delle FONDERIA PISANO & C. S.p.A.
4. **PISANO Ciro** nato a Salerno il 24.1.1956 ivi residente Via dei Greci n. 144, direttore Tecnico delle FONDERIA PISANO & C. S.p.A.
5. **PISANO Ugo** nato a Salerno il 2.5.1940 ivi residente, via L. Guercio 58, consigliere di amministrazione e co-amministratore delle FONDERIA PISANO & C. S.p.A.
6. **FOSSATI Luca**, tecnico redattore della relazione tecnica allegata all'istanza di rilascio AIA dell'1/8/2011
7. **SETARO Antonio**, nato a Teggiano il 24/1/1951, residente in San Rufo Via San Lorenzo, n. 20, dirigente del Settore Provinciale - Salerno -Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania

Il 2^o, 3^o, 4^o, 5^o, 6^o e 7^o difesi d'ufficio dall'avv. Guglielmo Scarlato del Foro di Salerno, (già nominato di ufficio nel decreto di ispezione del 22/4/2016 per gli indagati dal n. 2) al n. 5))

INDAGATI

SETARO Antonio, FOSSATI Luca,

Del reato di cui all'art. 81 c.p., art. 110 c.p., art. 323 c.p. e art 479-476 co 2^o c.p., perché:
agendo **FOSSATI Luca** quale tecnico di parte redattore della relazione allegata all'istanza di rilascio dell'AIA dell'1/8/2011, **SETARO Antonio** quale dirigente del Settore Provinciale - Salerno -Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione



Campania, sottoscrittore del decreto dirigenziale n. 149 del 26/7/2012 di rilascio dell'AIA alla ditta Fonderie Pisano & C. S.p.A., in concorso fra loro (e con *Pisano Luigi* –deceduto, quale proponente) ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in violazione delle norme di legge e di regolamento di seguito specificate, intenzionalmente procuravano ai titolari delle Fonderie Pisano un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel rilascio del predetto Decreto AIA n. 149/2012, sia perché illegittimo sia perché fondato su documenti contenenti false attestazioni, rilevabili come tali dall'Autorità Competente regionale al rilascio, che, invece, consapevolmente e volontariamente ometteva di rilevarle, e procedevano, invece, all'emissione del Decreto AIA n. 149/2012, nel quale tali false attestazioni implicitamente si ripetevano

In particolare,

- in violazione delle norme di cui all'art. 1 D.L.n. 180 del 30/10/2007 (convertito in L. n. 243/2007) e art. 5 comma 1 lett. i-quinquies D. Lgs. N. 152/2006 (nella formulazione allora vigente e a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D. L.gs. n. 128/2010, art. 2), l'Autorità Competente regionale considerava ricevibile l'istanza di rilascio AIA presentata in data 1/8/2011 per "impianto esistente", pur essendo scaduto in data 31/3/2008 (come da D.L. n. 180 del 30/10/2007), il termine di utile presentazione per tale tipologia di istanze e pur non rientrando l'impianto *de quo* nella nozione tecnico-legislativa di "impianto esistente" atteso che non trattavasi di impianto munito al 10/11/1999 delle autorizzazioni o provvedimenti ambientali ovvero delle relative richieste complete, necessari all'esercizio (v. il citato art. 5 comma i-quinquies D. Lgs. n. 152/2006: *impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;*)
- in violazione delle norme di cui agli artt. 6, 6° comma lett. b), 10 commi 1°, 2° e 3° D. Lgs. n. 152/2006 in relazione all'art. 5 DPR n. 357/1997, 29 comma 1° D. Lgs. n. 152/2006, veniva avviata la procedura per il rilascio AIA come se si trattasse di "nuovo impianto" ma non si esigeva e avviava la prescritta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, necessarie, in tal caso, in ragione della tipologia dell'impianto (fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno) e della sua ubicazione (al confine con la ZPS Fiume Irno codice IT 8050056 e Parco Urbano Valle dell'Irno di interesse regionale istituito con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1873 e n. 1874 del 26/11/2008), nonché, nel corso del procedimento per il rilascio dell'AIA di cui agli artt. 29 bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006, si ometteva, nel prescritto esame istruttorio dell'istanza e dei relativi allegati, di rilevare la falsità dell'attestazione contenuta nella relazione redatta dall'ing. Luca Fossati prodotta in autocertificazione dal richiedente Pisano Luigi (deceduto) circa la non esistenza di vincoli, là dove, al paragrafo "*inquadramento urbanistico territoriale*" veniva dichiarato falsamente che "*per gli aspetti territoriali e catastali l'impianto è esistente e che [...] nell'intorno considerato raggio 500 metri non sono presenti, aree protette, biotipi, vincoli [...].*", circostanze false in quanto, come evincibile da atti documentali aventi valore di legge e/o regolamenti, nell'area di riferimento, erano vigenti ed attivi, i seguenti vincoli di tutela e/o di salvaguardia ambientale, paesaggistici ed idrogeologici relativi: a Parco dell'Irno di Interesse Regionale (istituzione 2008); -ZPS "Fiume Irno", Codice IT8050056, segnalata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Delibera di Giunta Regionale n.205 del 05.03.2010, vincolo paesaggistico relativo alle sponde del fiume Irno Acque pubbliche RD 11/12/1933 n 1775 - Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - LEGGE 8 agosto 1985, n. 431 – DECRETO LEGISLATIVO 29





ottobre 1999, n. 490 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni culturali - Legge 18 maggio 1983/1989, Legge 18 maggio 1983/1989: Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Destra Sele. Si ometteva, inoltre, di rilevare la non corrispondenza al reale stato di fatto della documentazione catastale prodotta, che documentava solamente il compendio dei terreni dichiarati asserviti al complesso industriale e non gli immobili su di essi realizzati.

In Salerno, dall'1/8/2011 al 26/7/2012

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- a) dei reati di cui all'art. 81 c.p., 110 c.p., art. 137 comma 1 e comma 5 d.lgs n. 152/2006, perché, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, in sostanziale assenza della prescritta Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), attesa l'illegittimità ed inefficacia di quella ottenuta con il decreto dirigenziale regionale n. 149/2012 per i motivi descritti al capo che precede (della quale, comunque, violavano le prescrizioni) superavano i valori limite di emissione ed effettuavano illecitamente scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette, in particolare:
- effettuavano uno scarico di acque reflue industriali che confluivano in acque superficiali (fiume Irno) ricomprese in un'area protetta Parco Urbano dell'Irno SIC-ZPS in assenza di autorizzazione, sia per l'illegittimità e inefficacia dell'AIA, sia perché si accertava l'immissione nella griglia di raccolta delle acque meteoriche confluyente nello scarico S2 in Fiume Irno, contemplato in AIA come scarico di acque di prima pioggia, di acque, invece, di natura industriale ovvero provenienti dalla bagnatura delle materozze (accertamento del 12/11/2015) e dal sistema di abbattimento delle polveri al tamburo disterratore (di cui al report Arpac Salerno del 26/4/2016) e provenienti, altresì, dal dilavamento dei piazzali sui quali erano presenti, senza copertura né confinamento materie prime e rifiuti;
 - effettuavano uno scarico industriale nelle acque superficiali del fiume Irno, ricompreso nel Parco Urbano dell'Irno e ricadente nei confini della Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Importanza Comunitaria (SIC), in violazione delle tabelle 3, 4 e 5 dell'allegato V alla parte 3^a del decreto legislativo 152/066, venendo rilevati:
 - rami in misura superiore al valore consentito (accertamento ARPAC Caserta del novembre 2015)
 - idrocarburi totali pari a 8 mg/l ed a 19 mg/l maggiori del limite massimo pari a mg/l 5 (come si rileva dal prelievo ARPAC del 16.3.2016 e del prelievo del 21.3.2016 n.20160005418 - rapporto del 29.3.2016 n. 20160005127 CO1 A1, A2, A3)

In Salerno dal 2013, e con violazioni del superamento dei limiti accertato nel novembre 2015 ed il 16.3.2016, il 21.3.16 e condotta in atto

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- b))-Del reato p. p. dall'art. 110 c.p., 81 c.p., e art. 256 d.lvo 152/06 perché, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, gestivano e smaltivano illecitamente rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, non risultando





tracciabili gli smaltimenti di emulsioni oleose prodotte dal trattamento di dilavamento dei piazzali, dischi abrasivi, polveri e particolato, limatura e trucioli di materiali ferrosi derivati dalla sbavatura dei getti, soluzioni esauste dell'impianto scrubber, fanghi da trattamento da acque reflue, inoltre gestivano e smaltivano illecitamente rifiuti costituiti da terre e anime di fonderia usate, utilizzandole, quale materiale di riempimento, ai fini della realizzazione di un basamento in calcestruzzo armato delle dimensioni di circa 80 mq ed ancora gestivano illecitamente i rifiuti prodotti, in violazione dei requisiti prescritti per il deposito temporaneo, omettendo di indicarne il codice CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità.

In Salerno dal 2013 ed ulteriormente accertato nel novembre 2015 e nel marzo 2016

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- c) Del reato p. p. dall'art. 110 c.p. e art. 279 d.lvo 152/2006 e perché, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, effettuavano emissioni in atmosfera in sostanziale assenza della prescritta Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), attesa l'illegittimità ed inefficacia di quella ottenuta con il decreto dirigenziale regionale n. 149/2012 per i motivi descritti al capo a) e, comunque, in violazione delle prescrizioni stabilite nel citato provvedimento e nell'allegato V parte V D. Lgs. n. 152/2006; emettevano, inoltre, SO₂ e CO in misura superiore ai limiti di legge (SO₂ risultato, in data 22/4/2016, pari a 880+/-72 mg/Nmc a fronte del limite nazionale di 500 mg/Nm³; CO, risultato, nelle date del 12/4/2016, del 19/4/2016 e del 22/4/2016 rispettivamente, pari a 4217+347, 3180+/-41mg/Nm³ e 12.844+/-181mg/Nm³, a fronte del limite previsto in ALA pari a 1.000 mg/Nm³)

In Salerno dal 2013 accertato più volte sino all'aprile 2016 e condotta in atto

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- d))- Del reato p. p. dall'art.110 c.p.e art. 674 c.p. perché, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, determinavano diffuse emissioni odorigene nauseabonde ed acri nonché emissioni in atmosfera di composti organici volatili, CO, idrocarburi aromatici (benzene toluene e xylene) e idrocarburi non metanici (NMIC) derivanti dalla combustione delle sostanze utilizzate dalla FONDERIA PISANO e la diffusione in atmosfera di polveri sottili PM10 in misura superiori al limite previsto di 50mcg/mc, inoltre immettevano nel fiume Irno acque contenenti sostanze inquinanti, atte ad imbrattare e molestare le persone (nella zona circostante l'impianto, zona Fratte di Salerno, Parco Urbano dell'Irno e sino a Pellezzano)

In Salerno dal 2013 accertato più volte e condotta in atto

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- e) Del reato p. p. dall'art.110 c.p. e art. 635 co 2[^] c.p. perché, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, con le condotte descritte ai capi che precedono determinavano un danneggiamento di beni pubblici, ovvero le matrici ambientali acqua (Fiume Irno) ed aria (nella zona circostante l'impianto, zona



Fratte di Salerno, Parco Urbano dell'Irno e sino a Pellezzano), e, fra l'altro, rendevano l'acqua del fiume inidonea all'uso umano ed all'uso irriguo. In Salerno dal 2013 accertato più volte e condotta in atto

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- f) Del reato p. p. dall'art. 110 c.p. e art. 181. L. 42/04 perché, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro, in assenza e/o in violazione dell'autorizzazione, con le condotte descritte ai capi che precedono, eseguivano lavori ed effettuavano attività sui beni protetti per legge indicati al capo F), effettuando, in particolare, nel fiume Irno scarichi di inquinanti anche pericolosi (rame, idrocarburi, metalli pesanti)

In Salerno dal 2013 accertato più volte e condotta in atto

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- g) Dei reati p. p. dall'art 110 c.p. e dagli artt. 81, 46 co 2', 85 comma 1^, 63 col-64 col1, 63 col-64 col d.vo 81/08, perché, tutti, agendo nelle qualità sopra indicate ed in concorso fra loro:

- omettevano di predisporre idonee misure al fine di prevenire gli incendi;
- omettevano di predisporre provvedimenti affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature fossero protette da pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive;
- omettevano di segnalare e definire le vie di circolazione, le zone di pericolo, pavimenti e passaggi di cui al punto 1.4 dell'allegato IV del d.vo 81/08
- omettevano i provvedimenti finalizzati a rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti di cui all'allegato IV del d.lvo 81/08

In Salerno accertato nella primavera 2016 e condotta in atto

PISANO Mario, PISANO Guido, PISANO Renato, PISANO Ciro, PISANO Ugo:

- h) del reato p. e p. dall'art art.20 del D.Lgs n.139/2006 perché, in qualità di titolari di una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi, omettavano di richiederne il rilascio.

In Salerno Condotta in atto

RILEVATO CHE

Premessa

Risulta fondamentale, in premessa, procedere ad alcune essenziali precisazioni, utili ad inquadrare l'oggetto dell'indagine e i risultati progressivamente adottati dalle complesse attività investigative svolte:

- l'impianto Fonderie Pisano & C. S.p.A." è privo di valida autorizzazione in quanto quella esistente è illegittima, illecita e inefficace;
- detta industria non rispetta i limiti e le prescrizioni imposte dalla pur illegittima autorizzazione;
- l'impianto industriale di cui trattasi è collocato all'interno del centro urbano della città di Salerno. Per la precisione, l'area in cui sorge lo stabilimento, ubicata in Località Fratte, in posizione NE rispetto alla città, è classificata dal PUC vigente approvato dal



- Comune di Salerno in data 16/11/2006 come "Zona omogenea B" parti di territorio **totalmente o parzialmente edificate e diverse dalle zone A. Ambito AT_R1 "aree di trasformazione di tipo prevalentemente residenziale (70%)"**
- l'impianto è collocato proprio al confine con l'area del *Parco Urbano Valle dell'Irno*, di interesse regionale (L. n. 394/1991);
 - gli scarichi delle acque reflue provenienti dall'insediamento e denominati "S2" ed "S3" recapitano proprio nel Fiume Irno, che, tra l'altro, risulta perimetrato all'interno del Sito Natura 2000 ZPS "IT8050056 - Fiume Irno" (come da cartografia elaborata dal Ministero dell'Ambiente, disponibile sul Portale Cartografico Nazionale ed allegata anche alla relazione tecnica n. 01/AIA/Pisano/16 redatta dal Dipartimento Arpac di Caserta. Si veda anche l'attestazione in data 7/4/2016 prot. n. 45 a firma del Responsabile dell'Ente Parco Urbano Irno, allegata alla nota Arpac Dip. Salerno prot. n. 22848 dell'8/4/2016 di trasmissione delle relazioni tecniche relative ai sopralluoghi effettuati nei giorni 16 e 21 marzo 2016, nella quale si afferma: "I confini della Zona di Protezione Speciale (ZPS) ed il Sito di Importanza Comunitaria (SIC), come segnalato dalla Regione Campania, rispettivamente da Deliberazione n. 205 del 5/3/2010 e n. 187 del 18/6/2013, comprendono al loro interno gli scarichi provenienti dalle Fonderie Pisano, oltre a ricadere gli stessi nell'area del perimetro del parco Urbano dell'Irno di interesse Regionale");
 - l'area sulla quale insiste l'impianto è gravata, dunque, dai seguenti vincoli: Parco dell'Irno di interesse regionale, istituito nel 2008, ZPS "Fiume Irno" Codice IT8050056 (sia per la prossimità - e cioè al confine con tali siti - sia perché, in parte, è proprio all'interno di tali aree a mezzo degli scarichi nel Fiume Irno), vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. n. 42/2004, vincolo idrogeologico
 - l'attività industriale che viene svolta è di tipo inquinante (FONDERIA di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore alle 20 tonnellate al giorno) e rientra nella categoria 2.4, allegato 8 parte seconda D. Lgs n. 152/2006, ovvero nell'elenco delle attività soggette al AIA (l'autorizzazione integrata necessaria per l'esercizio di alcune tipologie di installazioni produttive che possono produrre danni ambientali significativi);
 - l'insediamento industriale, ancorché risalente nel tempo, è oramai del tutto incompatibile con l'area in cui si trova;
 - vi sono già stati in passato procedimenti penali, l'ultimo dei quali, in ordine cronologico di definizione, definito con sentenza di patteggiamento, dopo che nel corso delle indagini era stato disposto il sequestro dell'impianto, fondato su consulenze tecniche ed accertamenti analitici oggettivi oltre che su riscontri documentali granitici (si tratta del proc. pen. n. 5449/07/21, definito in data 3/2/2015 con sentenza di patteggiamento);
 - nonostante ciò, l'attività illecita è continuata come dimostrato dai numerosi procedimenti a questo riuniti o, comunque, trattati congiuntamente: nn. 6541.15.21, 1886.15.21, 3296.15.45, 14212.13.21, 11126.14.21, 692.14.45, 696.11.46, 1428.11.21, 14865.14.44, 13151.15.21, 13212.15.21, 298.16.45, 47.16.45, 4547.16.44, 1826.16.45, 17152.14.44;
 - nel fascicolo sono presenti atti e documenti, di vario genere, provenienti dagli organi tecnici che dimostrano come la violazione della normativa ambientale (*talora anche solo dal punto di vista degli illeciti amministrativi*) non si sia mai interrotta;
 - sono presenti numerose segnalazioni, provenienti dal NOE CC, nelle quali si fa riferimento allo sfioramento dei limiti di emissione, dati rilevati direttamente dai siti ARPAC (*si rinvia a tutti gli atti nel fascicolo, segnalandosi, fra l'altro l'inf. CC NOE*





vn. 272 del 27.3.2015 ha accertato l'emissione di sostanze maleodoranti e moleste, gli accertamenti ARPAC di Caserta, ARPAC di Avellino, nonché le recentissime segnalazioni provenienti dai vari Comitati di zona);

- la questione ha destato allarme nella popolazione e nell'opinione pubblica, determinando anche, per la sua rilevanza, l'interessamento costante degli organi di stampa;
- vi sono analitiche denunce dei soggetti che risiedono nell'area, circa i problemi causati da esalazioni;
- sono stati effettuati accertamenti da parte dell'ARPAC sino al giugno 2016, dai quali si rilevano condotte illecite.

Alla luce della indicata documentazione, può anticiparsi sin d'ora che, allo stato attuale, l'impianto delle "FONDERIE PISANO & C. s.p.a." sito in Salerno alla Via dei Greci n. 144, è:

- privo di una valida e lecita autorizzazione;
- strutturalmente inidoneo al funzionamento in conformità alla vigente normativa ambientale e di sicurezza sui luoghi del lavoro,
- inidoneo ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento come nuovo impianto.

I controlli.

La cronologia essenziale degli eventi a partire dal mese di novembre 2015 consente di rilevare quanto segue:

12/11/2015: ispezione straordinaria del Dipartimento Arpac di Caserta coordinato dalla sede centrale dell'Agenzia i cui risultati sono compendati nella relazione tecnica n. 01/AIA/PISANO/15, corredata da autoesplicativa documentazione fotografica. Nell'occasione vengono rilevate NUMEROSE e GRAVI VIOLAZIONI nella gestione dell'impianto, che, rimandando per il dettaglio all'esame diretto del relativo report ed allegati, possono sintetizzarsi come incentrate sul rilievo della totale assenza delle misure BAT (Best Available Techniques, ovvero le migliori tecnologie disponibili in grado cioè di garantire bassi livelli di emissioni di inquinanti), in specie per la mancata applicazione delle misure di riduzione delle emissioni diffuse, nella illecita gestione dei rifiuti, nelle illiceità degli scarichi. Quanto a quest'ultimo aspetto, basti pensare alla constatazione dello scarico industriale nel fiume Irno, contemplato in AIA come scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (S2), rilevato attivo pur in assenza di piogge ed adducente, invece, acque contaminate dalle sostanze inquinanti presenti nei piazzali oltre che derivanti da specifiche attività del processo industriale (nella specie, il 12/11/2015, si trattava della bagnatura delle materozze con dispersione e convogliamento delle relative acque contaminate nella griglia delle acque meteoriche e, di lì, nello scarico S2 in Fiume Irno. Ma nel corso di una successiva ispezione, come si dirà in seguito, si è trattato della dispersione delle acque utilizzate per il sistema di abbattimento delle polveri del tamburo disterratore, ovvero, sempre, del dilavamento di rifiuti e materie prime, malamente stoccate, senza protezioni, sui piazzali). In particolare, l'esito del prelievo in data 12/11/2015 di campione di acque reflue in questione, attestava il superamento del limite per lo scarico in acque superficiali per il parametro RAME, presente nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D. lgs. n. 152/2006 come da rapporto di prova n. 20150026106 C01 A1, A2, A3 emesso il 18/11/2015 in riferimento a campione prelevato il 12/11/2015. Trattasi di elemento del quale si è accertata la presenza, in significativa concentrazione, anche nelle scorie di fusione (v. rapporto di prova n. 20130372-003-004 relativo alle analisi eseguite ai fini



della classificazione di tale rifiuto), circostanza che testimonia la presenza di tale elemento, anche se come componente secondario, nei processi produttivi della Fonderia. A ciò si aggiunga la significativa presenza di fosforo e zinco nel campione di acque prelevato e la constatazione che tale presenza significativa è rilevata nel tempo anche negli autocontrolli della ditta;

- **19/2/2016: DIFFIDA e CONTESTUALE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'** provvedimento prot. n. 119396 del 19/2/2016 dell'Autorità Competente (Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno). Il provvedimento interdittivo viene emesso ai sensi dell'art. 29 decies comma 9 lett. b) D. lgs. n. 152/2006, avendo l'Autorità Competente ravvisato “situazioni connotate da immediato pericolo e danno per l'ambiente e la salute pubblica”;
- **3/3/2016:** l'Arpac – Dipartimento di Caserta trasmette, tra gli altri, all'Autorità Competente regionale, la relazione tecnica 01/AIA/PISANO/16 anche in risposta alle controdeduzioni dell'azienda sui rilievi mossi con la precedente relazione (01/AIA/PISANO/15): in essa vengono criticamente superate, sulla scorta di puntuali riscontri documentali, tutte le argomentazioni difensive, su tutte le contestazioni di rilevanza penale, oltre che su buona parte di quelle amministrative;
- **7/3/2016:** visita ispettiva dei Dipartimenti ARPAC di Salerno e Caserta (di cui alla nota di trasmissione n. 14840 dell'8/3/2016 del Dipartimento di Salerno) che attesta quanto realizzato dalla ditta e rimette all'attivazione dell'impianto i successivi controlli sulle emissioni (in atmosfera e in corpo idrico).
- **9/3/2016: AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELL'ATTIVITA'** disposta con provvedimento dell'Autorità Competente prot. n. 167950 del 9/3/2016. Con tale provvedimento viene, altresì, richiesto alla Direzione Tecnica dell'Arpac di Napoli, Caserta e Salerno di redigere relazioni di valutazione ex art. 29 decies commi 5 e 6 D. Lgs. n. 152/2006, al fine di valutare l'attivazione della procedura di **Riesame Aia**;
- **21/3/2016:** l'Arpac Dipartimento di Caserta, in risposta alla richiesta da ultimo indicata della Regione Campania, evidenzia come i rilievi mossi nella relazione 1/AIA/PISANO/2015 e 1/AIA/PISANO/2016 consentono il riesame dell'atto autorizzativo e pone l'accento sull'assenza in tale atto autorizzativo di un Quadro Prescrittivo, e della presenza di contraddizioni quanto agli scarichi idrici. Riferisce che, oltre tutto, la stessa azienda, proprio nell'ultimo sopralluogo del 7/3/2016, ha manifestato la volontà di affrontare **le problematiche non ancora risolte**, per l'appunto nella fase del riesame dell'atto. Suggerisce l'eventualità della rimodulazione in senso più restrittivo dei limiti di emissione autorizzati.
- **22/3/2016:** nota n. 21587 con la quale i VVF segnalano che le Fonderie esercitano in assenza del certificato di prevenzione incendi;
- **24/3/2016:** provvedimento prot. n. 209146 dell'Autorità Competente, con il quale **viene disposto il RIESAME dell'AIA**. E' significativo che in esso si attesti che le misure adottate dall'azienda **NON SONO RISULTATE EFFICACI ED EFFICIENTI** e che occorra procedere alla revisione e ristrutturazione dell'installazione, per superare i **LIMITI TECNOLOGICI RISCONTRATI**, apportare modifiche sostanziali all'installazione, rivalutare l'impatto globale del progetto sull'ambiente nel contesto territoriale determinatosi con la forte urbanizzazione dell'area ove è ubicato. E' significativo, inoltre, che si rilevi, nell'elencazione delle modifiche necessarie, che le misure di prevenzione atte a ridurre il rischio di contaminazione sono risultate non applicate;
- **18/4/2016:** con nota prot. n. 7426 il Comando provinciale dei VVF, trasmette la comunicazione notizia di reato e verbale di accertamento della violazione di diverse disposizioni a tutela dei lavoratori nella materia della prevenzione incendi, come





compendiate nelle superiori provvisorie imputazioni, in relazione alle quali vengono pedissequamente impartite le prescrizioni il cui verbale pure è allegato alla stessa nota. In tale occasione, si indica la necessità di adempimento immediato ai fini del proseguimento dell'attività relativamente ad alcune prescrizioni ai fini antincendio. Rispetto a questa parte prescrittiva risulta accertato l'avvenuto adempimento come da nota dei VVF n. reg. ris. 157 del 10/5/2016;

- **26/4/2016:** trasmissione, tra gli altri, all'Autorità Competente regionale del **Report conclusivo redatto dal Dipartimento Arpac di Salerno** che segnala nuovamente la presenza dello **scarico industriale in corpo idrico superficiale non autorizzato** (ravvisato nella adduzione in esso delle acque utilizzate per l'abbattimento delle polveri del tamburo disterratore, il **superamento per entrambe le volte** in cui si è eseguito il prelievo, del limite di emissione per **il parametro IDROCARBURI TOTALI** per lo scarico finale in acque superficiali (Fiume Irno ricadente in area SIC e ZPS); **illecito smaltimento di terre ed anime di fonderia usate** per effettuare il riempimento di un'area di circa 70-80 mq ai fini della realizzazione di un basamento in calcestruzzo armato. Venivano, come al solito, **rilevate anche violazioni amministrative concernenti**, in particolare, la non corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, l'avvio di lavori comportanti modifiche senza attendere i termini prescritti, la **violazione del valore delle portate ai camini**;
- **28/4/2016:** il Coordinatore del Gruppo di Lavoro costituito con disposizione commissariale n. 30 del 30 marzo 2016 trasmette, tra gli altri, al Sindaco di Salerno, all'ASL, al Prefetto, all'autorità regionale competente, **la valutazione del monossido di carbonio misurato al camino E1** della Fonderia (quello di maggiore impatto ambientale, in quanto collegato al reparto di fusione) e il monitoraggio dei composti organici volatili (COV) nell'area circostante le Fonderie stesse. I prelievi al camino eseguiti **il 12 e il 19/4/2016** danno **esiti di notevole superamento del CO** (rispettivamente con valore pari a: 3.180+/-41mg/Nm3 e 12.844+/-181mg/Nm3, a fronte del limite previsto in AIA pari a 1.000 mg/Nm3). Per quanto attiene al monitoraggio dei composti organici volatili, dalla relazione a firma dell'ing. Tiziana Capolupo, componente del gruppo di lavoro di cui sopra, risulta attestato e documentato che, oltre alla componente caratteristica del traffico veicolare, presente in tutti i punti monitorati (SO2 e toluene), nei punti posti di fronte all'ingresso della fonderia e a monte della stessa, individuati con le sigle P1 e P4, olfattivamente a maggiore impatto odorigeno, **sono stati rilevati idrocarburi aromatici (benzene toluene e xylene, indicati con la sigla BTX) e idrocarburi non metanici (NMIC) tipici dei processi di combustione locali e quindi associabili ad attività che utilizzino combustibili fossili come la Fonderia Pisano.**
- **13/5/2016:** il gruppo di lavoro costituito su disposizione commissariale ARPAC n. 30 de 16/3/2016, sopra menzionata, rimette, con nota n. 31870, le risultanze complessive dei lavori, concernenti:
 - o **le analisi delle emissioni ai camini**, che ribadiscono il dato già comunicato del superamento del valore per il parametro CO al camino E1 (quello collegato al reparto di fusione),
 - o **le analisi sui sedimenti del Fiume Irno.** Da esse si ricava che sul campione prelevato con identificativo C04, e, cioè, quello prelevato a valle dello scarico delle acque di piazzale è stato accertato il superamento dei valori soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale quanto al parametro Berillio (valore pari a 3,68 mg/Kg su un limite di 2 mg/kg), comunque ritenuto non significativo e **Idrocarburi pesanti (valore pari a 145 mg/Kg a fronte di un limite pari a 50 mg/Kg).** Interessante rilevare che nei





prelievi a monte di tale scarico non vi è alcun superamento e che anche le analisi eseguite su campioni di sedimenti del fiume Irno prelevati da Arpac Salerno il 7/5/2014 a monte/valle dello scarico e foce del fiume informano di un notevole superamento delle CSC per i parametri Cadmio, Piombo, rame, Stagno, Zinco, Idrocarburi pesanti C>12, benzo(a)Antracene, Benzo(a)Pirene, Indeno e Benzo(g,h,i)perilene, nel campione prelevato a lato valle idraulica scarico Fonderia Pisano che corrisponde alle medesime coordinate geografiche del punto C04;

- o le analisi sui campioni prelevate dalle acque superficiali del fiume Irno. Da esse si ricava la presenza di ferro e solidi sospesi superiori ai limiti consentiti nei campioni prelevati a valle dei punti S2 ed S3. Inoltre si attesta la presenza di metalli (Alluminio, manganese e Piombo) a valori di concentrazione superiori a quelli rilevati sul campione prelevato contestualmente a monte nello stesso corpo idrico;
- o le indagini sulla raccolta e smaltimento delle acque di piazzale. Anche in relazione a tale aspetto si profilano criticità legate all'impossibilità di differenziare le acque di prima pioggia (i primi 15 minuti di pioggia o i primi 5 mm di acqua) e di seconda pioggia, perché, secondo i calcoli eseguiti, il dilavamento dei piazzali che dovrebbe avvenire nei primi 15 minuti di pioggia non si esaurisce in 15 minuti e continuerà, invece, nel tempo in quanto gli accumuli non sono coperti e, in caso di forti precipitazioni protratte nel tempo, l'attività di by-pass favorirà lo scarico nel recettore (Fiume Irno) di acque non trattate, contenenti materiali solidi e non, derivanti dal dilavamento dei succitati cumuli;
- o il monitoraggio dei composti organici volatili che ribadisce quanto già anticipato con la comunicazione del 28/4/2016 sopra riportata.

- **16/5/2016:** emissione del provvedimento n. 334554 di DIFFIDA a RIMUOVERE le CRITICITÀ sino al "REVAMPING" complessivo dell'installazione disposto con il provvedimento di riesame con CONTESTUALE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ per un periodo determinato e comunque fino al ripristino della conformità, a seguito delle risultanze dell'ispezione condotta dal Dipartimento Arpac di Salerno supportato dal gruppo di lavoro costituito con disposizione commissariale regionale. Da tale ispezione complessiva risultava, come detto, infatti, la reiterazione di significative violazioni nella materia della gestione dei rifiuti e in quella degli scarichi in corpo idrico superficiale, il notevole superamento dei limiti emissivi del monossido di carbonio sul camino E1 (che ha raggiunto il valore di 12844 mg/Nmc a fronte del limite autorizzativo di 1000 mg/Nmc), violazioni tutte giudicate suscettibili di determinare nell'immediato futuro ulteriori effetti negativi sull'ambiente,
- **13/6/2016:** l'Autorità Competente regionale emette il provvedimento n. 403106 di AUTORIZZAZIONE alla RIPRESA DELLE ATTIVITÀ, "sulla base delle risultanze del sopralluogo svolto dal Dipartimento Arpac di Salerno, controfirmate anche dal Direttore del Dipartimento di Avellino" (che è il coordinatore del gruppo di lavoro di supporto nominato con disposizione commissariale n. 30/2016). In realtà, nel provvedimento si dà atto della provvisorietà delle misure proposte dall'azienda per superare le criticità, nelle more della definizione della procedura di riesame disposta con nota prot. N. 209146 del 24/3/2016 e si evidenzia la necessità che le ulteriori verifiche ARPAC necessarie a valutare il superamento delle criticità (con particolare riferimento alle emissioni) avvengano ad impianto attivo.
- **Allo stato attuale** si è, dunque, in attesa, dal punto di vista amministrativo dei controlli Arpac ad impianto ormai attivo.





L'attività di indagine si è, poi, giovata e arricchita dell'apporto fornito dall'attività istruttoria condotta dal Direttore Tecnico dell'ARPAC regionale, dottoressa Marinella VITO, la quale, non solo ha coordinato l'intervento e le attività ispettive del personale dell'ARPAC di Caserta, ma ha ripercorso il processo valutativo approdato al rilascio dell'AIA (di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 149 del 26/7/2012) e confrontato l'esito dell'ispezione del Dipartimento di Caserta con quello delle ispezioni condotte dal Dipartimento Arpac di Salerno negli anni 2013 e 2014, eseguito uno studio di valutazione delle diverse campagne di indagini tecniche eseguite anche nell'area circostante l'impianto industriale *de quo*. Anche qui, pur rimandando direttamente alle dettagliate ed esplicative valutazioni contenute nelle relazioni della dottoressa Marinella Vito, è opportuno ed interessante raccoglierne in sintesi i punti salienti:

- Disamina di tutta la documentazione (a decorrere dall'ultimo trimestre dell'anno 2008) messa a disposizione dal Dipartimento Arpac di Salerno che ha consentito di inquadrare la problematica generale e di ricostruire l'iter per il rilascio dell'AIA alle Fonderie Pisano:

- o Elemento costante nel corso degli anni (e nel periodo indicato) è dato dal riscontro della criticità legata alla presenza di polveri e fumi, in assenza di sistemi di captazione, l'esercizio dell'attività fino al 2012 in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in assenza di qualsivoglia altro provvedimento ambientale (se si eccettua un'anomala, per come rilevato dal gruppo ispettivo ARPAC di Caserta e dal CCTT, autorizzazione ad uno scarico in Fiume Irno rilasciato dalla Provincia) e in assenza di AIA, a quell'epoca già necessaria. E' anche documentata una campagna di monitoraggio dell'aria nell'ultimo trimestre 2008 che evidenzia diversi superamenti dei limiti di legge per il PM10 più frequenti nei giorni di funzionamento dell'impianto. Risulta, altresì, documentata una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nell'anno 2011 (mese di febbraio) che attesta livelli giornalieri di PM10 nella zona di Fratte pari anche al doppio o al triplo di quelli registrati in altre zone (Torrione), si segnala la presenza di polvere nerastra sulle abitazioni circostanti l'impianto, elevate concentrazioni di Piombo, emissioni di fumi acri e pungenti dalle Fonderie.
- o Nell'anno 2012, l'attività emergente dai documenti esaminati ruota intorno a quanto finalizzato al rilascio dell'AIA, per la quale era stata finalmente presentata TARDIVA istanza il 1° agosto 2011. Le conferenze di servizi che si succedono su convocazione dell'autorità competente regionale (STAP Ecologia) si caratterizzano per le assenze di diversi enti competenti a pronunciarsi e le approssimazioni valutative assunte di volta in volta. Si rileva, come riportato anche nella parte narrativa del decreto AIA, che l'istanza per il rilascio di tale autorizzazione è stata presentata per impianto esistente, ma oltre il termine a tal fine concesso, sicché essa è stata da un lato qualificata come istanza per nuovo impianto e dall'altro, contraddittoriamente, "processata" senza esigere il rispetto della procedura di valutazione di impatto ambientale o, comunque, senza provvedere alla prescritta integrazione con la procedura per la valutazione di compatibilità ambientale.
- o Nell'anno 2013 vi è la prima ispezione ordinaria AIA da parte dell'Arpac di Salerno. Interessante il rilievo, mosso dal Dipartimento Arpac di Salerno a seguito delle controdeduzioni già svolte dalla ditta, che il problema delle polveri disperse è una problematica sistematica e non occasionale che impone l'adozione di specifiche misure gestionali;





- Nell'anno 2014 il Dipartimento Arpac di Salerno esegue un campione di suolo e uno di top soil, l'esito delle cui analisi evidenzia per il top soil il superamento delle CSC per i suoli ad uso verde pubblico e residenziale per il parametro Stagno e, per i campioni di suolo, il superamento delle CSC per i suoli ad uso verde pubblico e residenziale per i parametri Stagno e Berillio
- Nell'anno 2015, su delega di indagine, il Dipartimento Arpac di Salerno verifica l'esecuzione da parte della Ditta di lavori di manutenzione (riparazione delle aree di piazzale interessate da danneggiamenti, riparazioni di infissi e confinamento di aree atti ad evitare e contenere le emissioni diffuse di polveri). Tra gli aspetti di particolare rilievo che la dottoressa Vito segnala con riferimento a quanto emerge dalla relazione 01/AIA/PISANO/2015 del Dipartimento Arpac di Caserta appare significativo qui evidenziare la segnalazione che *l'atto autorizzativo con cui l'azienda opera risulta molto carente e contraddittorio, cosa che dimostra come non sia stato sfruttato da parte dell'Autorità competente il rilascio dell'AIA come momento per imporre all'azienda un sostanziale miglioramento delle "Performance ambientali"*.

Il contributo fornito direttamente a questa A.G. dal direttore Tecnico dell'Arpac regionale, dottoressa Vito e dal direttore dell'Area Territoriale del Dipartimento Arpac Caserta, dott. Delle Femmine, si è sostanziato, inoltre:

- nella valutazione, svolta dalla dottoressa Vito, dei risultati delle campagne di monitoraggio delle matrici ambientali sul territorio circostante le Fonderie Pisano, effettuato da Arpac nel corso degli anni, trasmessa in data 8/3/2016 (relazione dottoressa Vito sui dati dal 2008 al 2015, trasmessa con PEC);
- nella relazione integrativa sul territorio limitrofo *Fonderie Pisano* aggiornata all'attualità, che costituisce disamina della relazione elaborata dal coordinatore del gruppo di lavoro istituito con la disposizione commissariale più volte menzionata, redatta e trasmessa dalla dottoressa Vito ai CCTT e, da questi allo scrivente ufficio con mail del 20/6/2016;
- nelle conclusioni rassegnate dal Dipartimento Arpac di Caserta circa l'ispezione eseguita per conto di questa A.G. presso le Fonderie in data 22/4/2016 (prot. N. 37040 dell'1/6/2016 indirizzata alla dottoressa Vito).

Secondo l'ordine, dalle relazioni menzionate emerge, in sintesi, che (relazioni dottoressa Vito):

- Nell'anno 2008, emerge che su 28 giorni di monitoraggio sono stati osservati 11 superamenti della soglia di 50 mcg/m³ per le PM10 e che nei 4 giorni in cui l'attività produttiva delle Fonderie era ferma non si sono verificati sforamenti;
- Nell'anno 2011 emerge che su un monitoraggio eseguito per 9 giorni a febbraio, le concentrazioni di PM10 hanno sempre superato il valore limite della media giornaliera e, per estrapolazione, quello della media annuale, con l'ulteriore evidenza che per alcuni giorni i valori registrati nella zona Fratte sono stati pari anche al doppio e al triplo di quelli registrati in zona Torrione. Inoltre, risulta che nella zona monitorata si rinveniva in continuo una polvere nerastra e che in diverse occasioni venivano osservati fumi provenienti dalle Fonderie Pisano, con odore molesto, acre e pungente;
- Nell'anno 2014, emerge che una campagna di monitoraggio effettuata presso quattro abitazioni e i cui risultati sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia, ha dato come risultato, su una durata di 5-7 giorni, due superamenti della media giornaliera per il PM10 in due abitazioni. Ancora su 6 campionamenti di PM10 presso abitazioni nel quartiere Fratte nel periodo 8-23 maggio 2014, per 2 campioni la concentrazione giornaliera di PM10 ha superato il limite della media giornaliera. Da evidenziare le conclusioni della relativa relazione, secondo le quali *"l'aria urbana nel quartiere di Fratte, in riferimento al periodo di monitoraggio, è interessata da concentrazioni di*



PM10 che, in alcune zone, potrebbe superare il limite di 50mcg/mc per più di 35 volte nell'anno solare".

- Nell'anno 2015, dal monitoraggio dell'aria eseguito nel periodo dal 23/9/2015 al 14/10/2015 i campionamenti eseguiti presso cinque abitazioni ubicate nell'area delle Fonderie per la determinazione del PM10, Arsenico, Nichel, Cadmio, Piombo e Benzo(a)pirene hanno dato valori al di sotto dei valori limite;
- Per quanto attiene alle analisi sui sedimenti del Fiume Irno, eseguite su camion prelevati il 7/5/2014, si riporta quanto già illustrato sopra circa la presenza nel campione prelevato a valle del punto di immissione dei reflui della Fonderia di valori molto più elevati delle CSC per i parametri Cadmio, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Idrocarburi C>12, Benzo(a)pirene, ecc.
- Nella relazione integrativa da ultimo trasmessa, la dottoressa Vito ripercorre quanto eseguito dal gruppo di lavoro e già innanzi illustrato, condividendone sostanzialmente le valutazioni.

Relazione Dipartimento Arpac Caserta su ispezione del 22/4/2016:

- Per le emissioni in atmosfera: il punto di emissione a più alto impatto ambientale ovvero il camino asservito al forno di fusione e denominato E1 NON risulta dotato di alcun sistema di monitoraggio in continuo;
- Le emissioni da tale camino hanno dato il superamento del limite per il parametro Co (4217+/-347 a fronte del limite 1000 mg/Nmc) e per il parametro SO2 se si considera il limite previsto dalla Legge Nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) che è pari a 500 mg/Nmc mentre il valore misurato al camino è risultato pari a 880+/-72 mg/Nmc. Assume particolare significato qui rilevare che l'organo tecnico Arpac ha dato conto delle modalità di calcolo in maniera da superare i rilievi mossi dalla Ditta alla misurazione di CO ad opera del Gruppo di Lavoro che pure, come sopra illustrato, aveva registrato notevoli e reiterati sforamenti.

A questo punto, una notazione si impone: la costante presenza, negli anni, dei consueti profili di criticità ambientale legati alle emissioni e all'inadeguatezza delle strutture e un approccio mai definitivamente risolutivo nelle varie sedi e fasi di controllo.

Tali carenze, lungi dall'essere state superate dopo il conseguimento dell'AIA, si sono rivelate ulteriormente e più gravemente presenti a partire dall'ispezione straordinaria avviata su impulso dell'A.G. penale nell'ambito del presente procedimento e affidata al Dipartimento Arpac di Caserta ed accertate reiterate nel corso delle successive ispezioni eseguite anche dal Dipartimento Arpac di Salerno e dal Gruppo di lavoro di supporto istituito dal Commissario Straordinario Arpa Campania con disposizione n. 30/2016.

ILLEGITTIMITA'/INEFFICACIA/ILLICEITA' A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Ulteriore, e di certo non meno importante profilo di criticità, è rappresentato dalle carenze, contraddizioni, "anomalie", dell'atto autorizzativo rilasciato all'impianto ovvero l'AIA di cui al Decreto Dirigenziale n. 149/2012 e del relativo procedimento.

Ebbene, si è già avuto modo di rilevare la notazione di sintesi del Gruppo Ispettivo del Dipartimento Arpac di Caserta nella sua prima relazione: *l'atto autorizzativo con cui l'azienda opera risulta molto carente e contraddittorio, cosa che dimostra come non sia stato sfruttato da parte dell'Autorità competente il rilascio dell'AIA come momento per imporre all'azienda un sostanziale miglioramento delle "Performance ambientali"*.

D'altra parte, il medesimo organo, come pure innanzi anticipato, ha dovuto ribadire all'Autorità Competente regionale il ricorrere senz'altro dei presupposti per il RIESAME dell'AIA alla luce dei rilievi mossi nelle due relazioni AIA 2015 e 2016 e, in particolare, stante l'assenza nell'atto



autorizzativo di un Quadro Prescrittivo e la presenza di contraddizioni quanto agli scarichi idrici (si rimanda, in proposito ai relativi atti).

Ma le rilevate carenze e contraddittorietà presenti nell'AIA rilasciata assumono specifico significato e coerentemente si inseriscono nell'ambito di un'altra macroscopica illegittimità ricavabile nella fase genetica dell'atto stesso ed evidenziata anche dai consulenti: il provvedimento autorizzativo *de quo* è stato rilasciato su istanza tardivamente (in data 1/8/2011) presentata per "impianto esistente" (come riconosciuto nella parte narrativa dell'atto stesso), ricevuta, poi, come istanza per "nuovo impianto" ma non conseguentemente "processata" e "gestita" con particolare riferimento alla necessità, ex art. 10 D.Lgs. n. 152/2006, che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale fosse coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. Ebbene, a parte la tardiva presentazione dell'istanza in relazione ad impianto ivi qualificato come "esistente", l'impianto in questione neanche poteva considerarsi "impianto esistente" nel senso richiesto dalla norma, posto che, ai sensi art. 5 comma 1 lett. i-quinquies D. Lgs. N. 152/2006 (nella formulazione vigente all'epoca dell'istanza, a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D. Lgs. n. 128/2010, art. 2, e, in precedenza, ai sensi, dell'art. 2 D. Lgs. N. 59/2005 - attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento), per impianto esistente si intende "*un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000*".

Risulta, in particolare, che la proprietà ha presentato, in data 1/8/2011, l'istanza per il rilascio dell'AIA per "impianto esistente" dichiarando che esso non è soggetto né a VIA, né a Verifica di Assoggettabilità, né a Valutazione di Incidenza e riportando, nell'elenco delle precedenti autorizzazioni, l'indicazione di una autorizzazione ad emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue e, in genere, per l'attività di fonderia e attestando, altresì, l'assenza di vincoli (testualmente: "*nell'intorno considerato raggio 500 metri non sono presenti, aree protette, biotipi, vincoli*").

Orbene, a fronte di tale istanza, una volta rilevata la sua tardività, come riportato anche nel corpo dello stesso decreto AIA, si sarebbe, altresì, dovuto stigmatizzare la mancanza, contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, delle autorizzazioni ambientali nonché l'esistenza di vincoli nell'area confinante con quella dell'impianto ed anche parzialmente, a mezzo degli scarichi, occupata dall'impianto stesso.

Circostanze, queste, che avrebbero, ovviamente fatto emergere ulteriori e decisive ragioni per il definitivo rigetto dell'istanza come formulata, tenuto conto, da un lato, dell'impossibilità di qualificare quell'impianto come già legittimamente munito di valide autorizzazioni ambientali e quindi "esistente" a norma di legge, dall'altro, la mancata attivazione e valutazione degli interessi ambientali coinvolti.

Invece, l'organo regionale (Autorità Competente) è pervenuto arbitrariamente a qualificare quell'istanza come relativa ad istanza per "nuovo impianto", ed ha proceduto al rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata, obliterando completamente tutte le procedure ambientali che i dati fattuali imponevano in forza del tessuto normativo indicato nella provvisoria imputazione di cui al capo a).

Non si è, dunque, ritenuto di assoggettare quella richiesta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero anche soltanto alla Verifica di Assoggettabilità nonché alla Valutazione di Incidenza.

Tale emergenza, che si ricava compiutamente da una mera lettura del provvedimento autorizzatorio confrontato con il dato normativo, è stato compiutamente analizzato nel corpo della relazione di consulenza tecnica svolta dai CCTT, prof. Lega e arch. D'Agostino e in cui si





dà atto della sostanziale assenza delle precedenti autorizzazioni ambientali, della pacifica esistenza di vincoli sull'area e in sua prossimità e della necessità di valutazione ambientale.

Dell'assenza di validi provvedimenti autorizzatori in materia ambientale preesistenti dà atto lo stesso Decreto AIA n. 149/2012, nel quale è menzionata unicamente una autorizzazione allo scarico n. 35/08 del 27/2/2008. A tale autorizzazione fa riferimento anche la società Fonderie Pisano nell'istanza presentata per l'ottenimento dell'AIA, quale autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e ciò, peraltro, in contrasto con quanto riportato nella scheda H Scarichi Idrici dell'istanza AIA, ove la società dichiara che *"durante il ciclo produttivo della fonderia non si generano scarichi industriali di processo"*. Trattasi, oltre tutto, come rilevato dai consulenti di una autorizzazione (la n. 35/2008) *"anomala"* perché la richiesta presentata dalla Fonderia Pisano era per le sole acque reflue, urbane, meteoriche e di prima pioggia, mentre l'autorizzazione poi rilasciata, con scadenza 26/2/2012, risulterà per *"acque reflue industriali"*.

Quanto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a fronte di quanto dichiarato dalle Fonderie nell'istanza AIA circa il possesso di un'autorizzazione indicata come *"Delibera n. 9983 del 31/12/1998"* (v. pag. 5 della relazione tecnica allegata all'istanza) risulta dagli atti (sia da quelli del procedimento AIA e dallo stesso decreto AIA, sia da quelli acquisiti in copia del proc. pen. 5449/07/21 e, in particolare, da quanto sintetizzato a pagina 5 della richiesta di sequestro formulata in quel procedimento in data 11/3/2011) che unicamente dall'anno 2007 in poi vi è un'istanza rivolta in data 10/10/2007 del Settore Provinciale Ecologia Salerno - Regione Campania per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione atmosferica cui è seguita, in data 15/11/2007, la richiesta di integrazione documentale sollecitata da quell'ufficio, in persona del suo dirigente SETARO Antonio e rimasta inevasa.

Così delineato il quadro, emerge, dunque, che per le Fonderie Pisano l'unica possibilità data ai fini del corretto rilascio dell'AIA era la sottoposizione alla Valutazione di Impatto Ambientale come nuovo impianto: non v'è chi non veda, infatti, l'aporia nel considerare possibile munire di AIA, senza previo parere di compatibilità ambientale, un impianto esistente ma *"abusivo"* sotto il profilo ambientale (e non solo).

LE DENUNCE E LE SOMMARIE INFORMAZIONI - LE ANNOTAZIONI E RISCONTRI DI PG

Numerosissime sono le dichiarazioni confluite nel presente procedimento, sia sotto forma di denunce, sia come segnalazioni inviate anche a mezzo posta elettronica alle FF.OO. e a questo stesso Ufficio di Procura, sia come sommarie informazioni, dagli abitanti nella zona di *"influenza"* delle Fonderie, molti dei quali costituitisi anche in comitati, dalle quali si rilevano le persistenti doglianze per l'intollerabilità delle emissioni moleste sia quanto ad odori, sia quanto a fumi e polveri, tali da rendere loro invivibili anche gli ambienti domestici e da limitare pesantemente lo svolgimento dei normali atti della vita quotidiana.

Da ultimo, in data 23/6/2016 sono pervenute con nota dei CC NOE di Salerno n. 2/2-53-2015 i verbali di sommarie informazioni rese nella stessa data da cinque di queste persone, le quali hanno dichiarato il persistere costante della problematica in concomitanza con l'attività delle Fonderie, precisando che anche nella stessa mattinata del 23/6/2016 le esalazioni si sono fortemente avvertite tra le ore 6:00 e le 7:30, segno evidente che i pur eseguiti interventi migliorativi non hanno affatto consentito di superare le ormai annose ed accertate criticità.

Nel corso delle indagini, inoltre, sono state acquisite diverse annotazioni e relazioni di PG a riscontro del fenomeno delle emissioni moleste di volta in volta segnalate dai cittadini.

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE CONDOTTE



Alla luce della descrizione dei fatti come emersi dalle complesse indagini svolte, appare evidente che risultano pacificamente integrati i reati ipotizzati:

Innanzitutto risultano integrati gli elementi dell'**abuso di ufficio** (art. 323 c.p.) e del **falso** (art. 479-476 co2^o c.p.) come descritti al capo a) dell'imputazione provvisoria, in considerazione delle plurime violazioni di legge ivi indicate, che, per il loro numero e per la loro macroscopicità, sono senz'altro idonee ad integrare il *fumus* di condotte intenzionalmente poste in essere per arrecare al beneficiario dell'AIA un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Va solo aggiunto che le rilevate illiceità integrano certamente il reato previsto dall'art. 323 c.p.¹ e che non si rileva nessun elemento idoneo ad escludere detto delitto, così come non emergono né finalità pubblicistiche². Inoltre, rinviando a quanto affermato nella descrizione della condotta, sussistono sia il dolo intenzionale del reato³ sia l'ingiustizia del vantaggio⁴

Altro aspetto da segnalare attiene al reato di cui all'art. 479 c.p.. Nel caso in esame le valutazioni dei funzionari regionali non possono certamente ritenersi ricomprese nell'ambito della pura e mera "discrezionalità" amministrativa (che non sarebbe sindacabile). Ci si trova, invece, al cospetto di un'attività di valutazione vincolata e, come tale, suscettibile di rinvii in

¹ Sono state precisate tutte le norme violate, ma va ricordato che per aversi il reato ipotizzato è sufficiente anche che :*" In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni."* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46096 del 27/10/2015 Ud. (dep. 20/11/2015) Rv. 265464

² *In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento "non iure" osservato dall'agente, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento dell'agente, senza che al riguardo possa rilevare la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23019 del 05/05/2015 Ud. (dep. 29/05/2015) Rv. 264280

³ *In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sulla base di atti qualificati "doppiamente abnormi").* Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36179 del 15/04/2014 Ud. (dep. 27/08/2014) Rv. 260233

⁴ *In tema di abuso di ufficio l'ingiustizia del vantaggio richiesta dall'art. 323 cod. pen. deve riguardare non solo "il momento dinamico", vale a dire il fatto causativo, ma anche il risultato dell'azione, ossia il fine perseguito dall'agente; il vantaggio cioè per qualificarsi ingiusto non solo deve essere prodotto "non iure" ma essere esso stesso "contra ius".* Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48914 del 11/11/2015 Ud. (dep. 10/12/2015) Rv. 265474

L'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede una duplice distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia dell'evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario, ai fini predetti, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi "contra ius". Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48913 del 04/11/2015 Ud. (dep. 10/12/2015) Rv. 265473



sede penale. Come afferma la S.C. :” *In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato in questione con riferimento alla omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale consistenza delle opere, della loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa correttamente applicabile nel caso concreto).* Cass., Sentenza n. 39843 del 04/08/2015., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012

Ebbene, il caso all'esame in questa sede è esattamente sovrapponibile a quelli oggetto delle citate sentenze.

Ed ancora, rilevano le omissioni evidenziate in imputazione perchè *“In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero.”* Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5635 del 10/12/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262668

Risultano, poi, con evidenza tutti gli elementi del reato di cui all'art. 137 d.lvo 152/06 in quanto:

quand'anche l'AIA fosse stata legittima, si sarebbe, comunque, dovuto ritenere la mancanza di autorizzazione allo scarico di acque industriali nel fiume Irno. Si segnala, in proposito, che, come già accennato, l'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale n. 3067 della Provincia di Salerno, rilasciata in data 27/2/2008, con scadenza 26/2/2012, oltre ad essere scaduta, presenta diversi aspetti “anomali”. Per come dichiarato dalla parte nella documentazione AIA (in particolare, nell'allegato 3 – scheda H – Scarichi idrici, al paragrafo *Scarichi delle acque reflue industriali*) la ditta è autorizzata allo “scarico nel fiume Irno delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione dello stabilimento” mentre, contraddittoriamente, (nel medesimo allegato, a pag. 4, nella Sezione eventuali Commenti) si precisa “...il ciclo produttivo non origina alcuno scarico di acque industriali. Sono presenti esclusivamente scarichi di acque assimilabili a scarichi domestici e scarichi di acque meteoriche”. Ed in effetti nella medesima scheda, vengono indicati quali scarichi finali i punti S1, civile, con immissione in rete fognaria; S2, acque di prima pioggia ed S3, acque di seconda pioggia, entrambe con immissione nel fiume Irno. In conseguenza, non è chiaro che la pur illegittima AIA autorizzi scarichi industriali, quali rinvenuti nel corso dei controlli. Inoltre, ferma la descritta illegittimità dell'AIA, risulta attestato dagli accertamenti condotti dall'ARPAC (v. in particolare la relazione 01/AIA/PISANO/15 del Dip. ARPAC Caserta, a pag. 18, par. “valutazioni”) che *“la composizione delle acque accertata nel corso del sopralluogo e all'esito delle attività analitiche non corrisponde a quanto riportato nel Decreto AIA e nell'allegata documentazione tecnica. E' stata infatti accertata la presenza di scarichi di acque reflue industriali, per il cui trattamento non è idoneo l'impianto di depurazione installato, come risulta dalla stessa*





certificazione della ditta fornitrice, allegata alla domanda di rilascio dell'AIA. Al riguardo si precisa che il suddetto impianto non è idoneo al trattamento di acque meteoriche di dilavamento di piazzali deputati allo stoccaggio di materie prime e rifiuti, contenenti antrambe metalli (Piombo, Rame, cadmio, Zinco, etc.), all'atto del sopralluogo risultati non protetti dalle precipitazioni atmosferiche. ...L'inidoneità dell'impianto è attestata dal superamento del parametro Rame nel campione prelevato nel corso del controllo. ...Dall'esame dei rapporti di prova relativi agli autocontrolli effettuati negli anni 2013-2014, consegnati alla polizia giudiziaria, si rileva la costante presenza di concentrazioni significative, seppur non superiori ai limiti normativi, di parametri per il cui trattamento l'impianto non è adeguato, in particolare di zinco, piombo, rame, fosforo totale. L'esame del campione prelevato nel corso del controllo ha, inoltre, evidenziato una concentrazione di fosforo totale pari a 11,1 mg/l, che rientra nel limite tabellare (10 mg/l) solo per l'incertezza di misura. L'elevata concentrazione di fosforo nelle acque reflue è associabile all'uso di perlittizzanti, contenenti fosforo, nelle cariche di cubilotti del processo di fusione, ad ulteriore conferma della presenza di acque reflue industriali nello scarico"

Di tal che vi è, di certo, stata anche violazione delle previsioni della pur illegittima AIA, anche in tale settore. **In ogni caso ove si volesse ritenere valida l'autorizzazione la condotta integra comunque i reati in di cui all'art 29 quattordicesimo d.lvo 152/06 (vedasi relazioni ARPAC Caserta e Salerno).**

Risultano, inoltre, inequivocabilmente riscontrati gli elementi del reato di cui all'art. 674 c.p., fattispecie che, anche dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, può pacificamente concorrere con gli illeciti previsti dalla normativa di settore, allorquando, in caso di attività autorizzate (quale, peraltro, non è quella in esame) si superino i limiti di emissioni consentite o, per i parametri non contemplati dalla norma, se ne superi il limite della normale tollerabilità.

Risultano, inoltre, configurabile il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche (art. 635/II comma n. 3 Codice Penale) e il reato di violazione del vincolo paesaggistico-ambientale di cui all'art. 181 D. Lgs. n. 42/2004

In astratto, il reato ex art 635 c.p. di danneggiamento è configurabile in tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione ed è concorrente, o alternativo, agli illeciti del decreto n. 152/2006, parte terza.

Va anche sottolineato che la S.C. **non** sembra ritenere necessario, al fine della sussistenza del reato di danneggiamento, una serie di eventi connotati da particolare gravità. Invero, **se si leggono le motivazioni** della sentenza della Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 32797 del 18/03/2013 Ud. (dep. 29/07/2013) Rv. 256666**, (la cui massima recita " *In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci) si può rilevare che **la Cassazione fornisce in** maniera chiara gli elementi per ritenere la sussistenza di detto reato:*

- "...e.3) Muovendo da queste premesse, la Corte osserva che i capi di imputazione contengono indicazioni di circostanze e di eventi, tra i quali il deposito di materiali sul fondo, l'alterazione delle sponde, l'intorbidamento delle acque, la moria di pesci, e così via, che risultano indicative di effettiva alterazione delle acque e del sistema fluviale. Si tratta di circostanze ed eventi che non risultano esclusi dalla ricostruzione dei giudici di merito, ne' di primo ne' di secondo grado, e che non trovano contestazione specifica nei motivi di ricorso, così che questa Corte può considerarli elementi di fatto non soggetti a censura.



-e.4) In tale contesto non appaiono affatto condivisibili le considerazioni puntuali e tecnicamente apprezzabili dei ricorrenti privati, che hanno svolto ampie argomentazioni sui livelli di inquinamento, sulla misurazione degli stessi, sulla impropria utilizzazione della classe IBE quale parametro di giudizio. Tale impostazione muove dal presupposto che le acque e il relativo ecosistema possano ritenersi danneggiati solo in presenza di un "inquinamento" accertato secondo le metodologie e i parametri previsti dalla legge. Si tratta di presupposto errato. Un sistema di acque superficiali può essere "danneggiato" da interventi dell'uomo posti in essere senza ricorre a sostanze inquinanti. Deviare le acque in misura (ale da ridurre la portata e da alterare l'equilibrio del corso d'acqua; ostruire il decorso delle acque; immettere sostanze naturali con modalità e durata tali da rendere le acque non trasparenti e non utilizzabili dagli animali, oppure da impedire la vita di pesci e animali: sono queste alcune delle possibili condotte in grado di causare un danno anche grave al corso d'acqua e all'ecosistema senza che si registri la presenza di sostanze inquinanti. Del resto, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 77, comma 10 chiarisce come il corpo idrico possa essere "deteriorato" temporaneamente anche a seguito di eventi naturali. L'insieme delle considerazioni fin qui svolte consente di concludere che un danno rilevante al sistema delle acque può avere carattere temporaneo e non richiede che le stesse siano radicalmente inutilizzabili, essendo sufficiente a integrare il reato di danneggiamento l'esistenza di alterazioni che richiedono o richiederebbero un intervento ripristinatorio, certamente non necessario in presenza di modificazioni minori nella qualità e ridotte nella durata temporale che il sistema è in grado di assorbire senza particolari conseguenze. Sul punto è sufficiente richiamare la condivisibile decisione della Seconda Sezione Penale, n.2768/2009, ud. del 2/12/2008, Varsalona, secondo la quale (rv 242708) "il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento....".

Alla luce di tali considerazioni, si può, pertanto, conclusivamente affermare che, ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento:

- non è necessaria una alterazione irreversibile;
- non è necessario un evento disastroso o di grosse dimensioni;
- è sufficiente che le cose siano anche parzialmente rese inidonee all'uso. In particolare, risulta che, nel caso in esame, le acque hanno una composizione alterata rispetto a quella naturale, sono inidonee all'irrigazione, non sono utilizzabili per l'uso umano, contribuiscono a rendere inidonee alla balneazione le acque del mare ove vanno a confluire. Senza contare che l'alterazione, a seguito dei ripetuti campionamenti anche sui sedimenti, si è rivelata tutt'altro che temporanea, ma perdurante e reiterata.

Circa l'**elemento soggettivo**, deve ritenersi che lo stesso sussista non avendo l'agente adottato alcuna procedura idonea a trattare adeguatamente le acque e ad avvalersi di un adeguato sistema autorizzativo. Tale affermazioni trovano conforto anche nella decisione della S.C. secondo cui: *L'elemento psicologico del reato di danneggiamento al sistema superficiale delle acque può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate, dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall'omessa adozione dei necessari interventi riparatori Cass.Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 18/03/2013 Ud. (dep. 29/07/2013) Rv. 256667*

Le condotte accertate integrano, come anticipato, anche il reato di cui all'**art. 181 co. 1 d.lvo 42/04**. Infatti, i fiumi sono beni paesaggisti tutelati ex lege ai sensi dell'art 142 d.lvo 42/04 e,



quindi, lo scarico non autorizzato è delitto ai sensi della norma citata, come afferma la S.C. *In tema di tutela penale del paesaggio, lo scarico irregolare di acque reflue industriali in un corso d'acqua, in zona paesaggisticamente vincolata, in assenza o in difformità dall'autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto il paesaggio, quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, deve essere inteso come complesso di valori estetici e naturali considerati unitariamente in una determinata area, e la modificazione del territorio, oggetto del divieto penalmente sanzionato, può essere attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'immissione in un torrente di scarichi provenienti da un impianto di lavorazione inerti).* Sez.3, Sentenza n. 10484 del 12/11/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 262697

Con riferimento all'art. 674 c.p., va osservato quanto segue:

- E' stato accertato con controlli analitici il reiterato superamento dei limiti di emissione;
- E' stato riscontrato che nella zona vi sono diffuse ed estese emissioni moleste (le dichiarazioni delle numerosissime persone offese, sono riscontrate oltre che dalle annotazioni di PG anche dai report fotografici che danno conto degli evidenti imbrattamenti dei tetti e dei caseggiati ubicati nella zona);
- L'A.I.A. (comunque illegittima), anche se fosse stata atto autorizzativo idoneo alle emissioni, non fa venire meno il reato di cui all'art 674 c.p.. Infatti, sul punto, la S.C. ha affermato che *"È configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana* Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36905 del 18/06/2015 Ud. (dep. 14/09/2015) Rv. 265188.
- Circa la prova di tale reato, la S.C. afferma che: *"In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. (Fattispecie in cui i testimoni avevano riferito di un terribile odore di caffè bruciato che si diffondeva, in particolari orari, nelle loro case, provocando nausea e talvolta anche vomito nonché determinando immissione di fumo nero nelle loro abitazioni).* Cass.Sez. 3, Sentenza n. 12019 del 10/02/2015 Ud. (dep. 23/03/2015) Rv. 262711.

Nel caso in esame, peraltro, oltre alle denunce reiterate del "comitato" di zona, le reiterate denunce dei cittadini, gli accertamenti, a riscontro, delle FF.OO. che danno prova della presenza degli odori molesti, sono stati svolti specifici accertamenti tecnici che attestano la presenza di composti organici volatili del tipo idrocarburi aromatici e non riconducibili all'attività delle Fonderie. Inoltre, le dichiarazioni dei predetti "testimoni" sono supportate dalle risultanze scientifiche obiettive che rilevano come le emissioni misurabili (SO₂, CO, PM₁₀) avvengano in violazione di legge, integrandosi anche l'ipotesi di cui all'art. 279 D. L.gs. n. 152/2006.





LE ESIGENZE CAUTELARI

In ordine al *periculum in mora*, è pacifico che, nel caso in esame, nonostante i controlli amministrativi ed anche penali, a causa dell'inadeguatezza intrinseca dell'impianto e dell'incompatibilità dello stesso rispetto all'area in cui è situato, a vocazione prevalentemente residenziale e confinante con area sottoposta alla speciale protezione dell'Autorità (SIC, ZPS, Parco Urbano dell'Irno, vincolo paesaggistico posto a tutela del fiume stesso), da lungo tempo e in maniera permanente, continua la commissione dei reati sopra ipotizzati.

Dal PUC si rileva anche che nell'area non possono insistere impianti come quelli della Fonderia Pisano (*circostanza, stranamente non evidenziata dal rappresentante del Comune in sede di Conferenza di servizi*).

Deve essere ribadito che la inefficacia/illegittimità/illiceità del decreto regionale autorizzativo, ove anche si volesse prescindere dalla sua inesistenza giuridica, non è mai stato rispettato. Va evidenziato, fra l'altro, che, pur in presenza delle dettagliate, numerose e reiterate prescrizioni impartite ai responsabili delle FONDERIA PISANO i reati non sono mai venuti meno. Sul punto, non può non rilevarsi che l'impianto, oggetto anche di sopralluogo personale da parte del P.M., è assolutamente inadeguato, come accertato dai competenti tecnici. Lo stesso, può essere definito, senza remore, fatiscente e vetusto, nonostante i tentativi di adeguamento (*sul punto si rinvia all'evidenza dei rilievi fotografici presenti in atti*).

Tale inadeguatezza è plasticamente scolpita nei rilievi fotografici, nei video, nei risultati delle analisi, nei rilievi ispettivi dell'organo tecnico, nella reiterazione, in breve arco temporale, dei provvedimenti di diffida e sospensione dell'attività ed è sancita nel provvedimento di riesame n. 209146 emesso dall'Autorità Competente Regionale in data 24/3/2016.

E' significativo che in esso si attesti che le misure adottate dall'azienda NON SONO RISULTATE EFFICACI ED EFFICIENTI e che occorra procedere alla revisione e ristrutturazione dell'installazione, per superare i LIMITI TECNOLOGICI RISCONTRATI, apportare modifiche sostanziali all'installazione, rivalutare l'impatto globale del progetto sull'ambiente nel contesto territoriale determinatosi con la forte urbanizzazione dell'area ove è ubicato.

Ed è significativo che, finalmente, proprio l'Autorità Competente prenda atto (v. provvedimento di riesame) della necessità di sottoporre l'impianto a giudizio di compatibilità ambientale di cui alla parte seconda – titolo terzo – del D. Lgs n. 152/2006, integrato con la valutazione di incidenza, essendo *"necessario verificare se l'attività a suo tempo assentita, risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto attuale"*

Né tragga in inganno l'emissione, in data 13/6/2016, da parte dell'Autorità Competente regionale di un nuovo provvedimento (n. 403106) di AUTORIZZAZIONE alla RIPRESA DELLE ATTIVITA'.

In realtà, in primo luogo è evidente che tale provvedimento si inserisce nell'ambito di un procedimento che, per le ragioni già esposte è palesemente viziato da innumerevoli profili di illegittimità e si fonda su presupposti falsi; a ciò si aggiunga che, in realtà nel provvedimento stesso si dà atto della della natura provvisoria delle misure proposte dall'azienda per superare le criticità, nelle more della definizione della procedura di riesame disposta con nota prot. N. 209146 del 24/3/2016.

Ma vi è di più: è la stessa azienda che, nelle controdeduzioni dell'11/5/2016, attesta, con riferimento all'insufficienza dei sistemi di captazione per la completa aspirazione delle polveri diffuse, che *"E' di tutta evidenza che un miglioramento dell'efficacia di captazione delle emissioni diffuse residue necessita di interventi strutturali sugli impianti di aspirazione che attualmente sono allo studio nell'ambito dell'attività di riesame ddell'AIA, attivata dalla Regione cui la nostra Società sta lavorando"*.



Ed ancora, tenendo presenti i rilevi mossi dai VVF, di cui pure si è detto innanzi, costituisce un dato di fatto che l'impianto funziona in mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi e nella costante violazione di norme di sicurezza, idonea a determinare:

- Un grave pericolo per la salute dei lavoratori;
- Un grave pericolo per le persone dimoranti nei pressi, in relazione alle immissioni dei fumi;
- Un grave pericolo per l'incolumità pubblica in relazione alla pessima gestione delle materie infiammabili e/o esplosivi.

In sintesi, è evidente la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e l'aggravamento delle loro conseguenze, perché:

- l'impianto sostanzialmente non è supportato da un provvedimento autorizzativo legittimo ed efficace;
- ciò costantemente avvenuto negli anni, per essersi ciò riproposto pur dopo l'apparente adempimento delle prescrizioni;
- le misure adottate dei meri palliativi inefficaci ed inefficienti, oltre che provvisori, come riconosciuto dallo stesso organo regionale competente nella materia.

L'impianto produttivo delle Fonderie Pisano ubicato in Salerno alla Via dei Greci deve essere oggetto di provvedimento cautelare, dipendendo dalla sua operatività l'aggravamento, la protrazione delle conseguenze dei reati ipotizzati e l'agevolazione della loro reiterazione, sicché se ne deve sottrarre la disponibilità all'esercente (*In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati. Sez. 3, Sentenza n. 47686 del 17/09/2014 Cc. (dep. 19/11/2014) Rv. 261167*

Ed ancora:

- "Non deve, invero, essere dimenticato che in relazione alla tipologia dei reati per cui si procede (violazione art. 137 comma 5 d.lgs. 152/06), è lo stesso legislatore ad aver espresso, prevedendo una sanzione penale, il giudizio di disvalore penale (c.d. offensività astratta) sotteso alla condotta vietata, donde qualsiasi tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è inammissibile. Ed invero, la violazione del divieto di scarico extra tabellare configura (soprattutto oggi, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 36 del 2010 che ha ristretto l'ambito di rilevanza penalistica della violazione) un reato di pericolo presunto, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, per la legge, nello stesso "non agere quod debetur" da parte del soggetto munito dell'autorizzazione allo scarico. Ed invero essa, dolosa o colposa che sia, offende l'interesse della pubblica amministrazione al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata. E la sanzione penale prevista per tale violazione è giustificata dal pericolo di inquinamento dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di produrre: sicché la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compromissione dell'ambiente. Cass. Sez. III n. 21463 del 22 maggio 2015 (Ud 10 feb 2015)"





Quanto alla possibilità di sanare, in via amministrativa, le contravvenzioni ambientali, mediante la procedura delle prescrizioni ai sensi degli artt. 318 bis e ss. D. Lgs. n. 152/2006, introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, si deve preliminarmente evidenziare che nel caso in esame, ben difficilmente sarebbe possibile ravvisarne i presupposti di applicabilità, in quanto, l'accesso a tale procedura premiale presuppone che le contravvenzioni *de quibus* non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Ciò che, per quanto fin qui illustrato, è da escludere nel caso concreto. Inoltre per espresso dettato normativo la procedura prevista per l'imposizione di prescrizioni all'indagato non è di ostacolo al sequestro. L'art. 318 *sexies*, infatti, stabilisce, al comma terzo che la sospensione del procedimento **non impedisce** il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. A ciò si aggiunga che tra le ipotesi di reato contestate, risultano fattispecie penali non ricomprese fra quelle per le quali è possibile applicare la procedura estintiva *de qua*.

Quanto alla necessità di bilanciare le contrapposte esigenze che si profilano nel caso concreto con riferimento, cioè alla tutela della salute e dell'ambiente e alla tutela delle esigenze occupazionali e/o produttive, va detto che, nel caso in esame, non può considerarsi idonea ad inibire l'adozione del sequestro la necessità, pure costituzionalmente protetta della salvaguardia delle esigenze da ultimo indicate. Ciò per l'evidente ragione che nessuna attività produttiva può avvenire con modalità illecite. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il sequestro si impone anche a tutela della salute ed incolumità degli stessi lavoratori.

Nel caso in esame, l'illiceità/inefficacia della autorizzazione, l'inottemperanza a passati provvedimenti dell'autorità amministrativa, l'accertata inadeguatezza dell'impianto produttivo dal quale si generano reiteratamente emissioni inquinanti, dannose e intollerabili rendono evidente che il mantenimento della libera disponibilità dello in capo ai titolari significa prepetrazione degli illeciti penali contestati.

L'URGENZA

Da quanto fin qui illustrato, emerge chiaramente che si versa in caso di **urgenza**, sì che non è possibile attendere il provvedimento del Giudice.

In particolare, dalle ultime emergenze risulta che:

- l'impianto opera in sostanziale assenza della prescritta autorizzazione;
- le condotte illecite inquinanti, dannose e moleste sono in pieno corso di svolgimento e con modalità tali da renderle intollerabili;

Oltre alle sommarie informazioni rese in data di ieri 23/6/2016 e alla segnalazione, in pari data, dell'Associazione Salute e Vita, innanzi menzionate e attestanti il permanere allo stato attuale e l'aggravarsi delle emissioni maleodoranti e intollerabili di fumi, gas e polveri, è degli ultimi giorni l'invio a questo Ufficio di Procura di riprese video che documentano la continua emissione di fumi e polveri diffuse. Desta allarme, in particolare, il filmato che, soffermandosi sul corpo di fabbrica dove avvengono le lavorazioni, mostra in tutta evidenza la quantità di polveri e fumi che promanano dal corpo principale dell'industria (e non solo dai camini che, unicamente le dovrebbero, nel rispetto dei limiti, convogliare).

Le attività dell'impianto costituiscono, dunque, un **pericolo attuale e concreto**, sia per l'ambiente esterno e la salute della popolazione, sia per gli stessi lavoratori.

Questi ultimi sono costretti ad operare in un ambiente di lavoro insalubre e in contrasto anche con le disposizioni finalizzate a prevenire incendi o esplosioni.

Tali ultime violazioni, ancora in atto, pongono a rischio non solo la incolumità dei dipendenti ma anche l'incolumità pubblica. Si abbia riguardo, in proposito, al fatto che l'impianto è ubicato nel centro urbano di Salerno ed a ridosso di due importanti arterie stradali.





E' necessario, pertanto, interrompere le condotte di reato in atto, disponendo il sequestro in via d'urgenza, sussistendone i presupposti, dell'impianto produttivo della Società Fonderie Pisano & C. S.P.A., sito in Salerno Via dei Greci, n. 144, fatta salva l'autorizzazione ad accedere allo stesso ai soli fini delle operazioni di messa in sicurezza e, comunque, con divieto di prosecuzione dell'attività produttiva..

Visti gli artt. 321, commi 3 bis e 3 ter, e segg. c.p.p.

DISPONE

in relazione a tutti reati sopra contestati, il sequestro preventivo dell'intero impianto produttivo delle Fonderie Pisano sito in Salerno alla Via dei Greci n. 144, autorizzando sin da ora il personale dipendente tecnico ed amministrativo ad accedervi ai soli fini delle eventuali operazioni di messa in sicurezza dello stesso e delle attività connesse al buon esito della produzione eventualmente ancora in corso al momento dell'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il divieto di prosecuzione dell'attività produttiva.

NOMINA

custode Ai sensi degli artt. 104 e 104 bis disp.att. c.p.p. il dott.prof. Paolo Massarotti.

DELEGA

per l'esecuzione Ufficiali di Polizia Giudiziaria del NOE Carabinieri di Salerno che cureranno la consegna di copia del presente provvedimento agli interessati, se presenti, avvertendoli della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché provvederanno all'immediata trasmissione (e comunque non oltre le 24 ore dall'esecuzione) a questo P.M. del verbale di sequestro per gli adempimenti di convalida richiesti dalla legge.

AVVISA

Il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art.369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nella forme di legge, nonché a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge, con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto. Si informa, inoltre, l'indagato, ai sensi e per gli effetti dell'art.369, comma 1-bis, c.p.p., come introdotto dal D. Lgs. n°101/2014, che, secondo quanto previsto dall'art.335, comma 3, c.p.p., qualora egli stesso - od il suo difensore - ne faccia richiesta, ha diritto a ricevere la comunicazione delle iscrizioni esistenti nel registro delle notizie di reato custodite presso questo Ufficio (notizia di reato e nome della persona alla quale il reato è attribuito), nonché degli eventuali successivi aggiornamenti d'iscrizione, come previsto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 335 c.p.p., ad esclusione dei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), C.p.p.

COMUNICA CHE:

- a) nel processo penale è obbligatorio che sia garantita alla persona sottoposta alle indagini la difesa tecnica;
- b) la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado; la legge italiana assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione; nel processo penale, la legge



assicura che la persona accusata di un reato sia informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, abbia la facoltà, davanti all'Autorità Giudiziaria, se interrogata, di non rispondere ad alcuna domanda (ma il procedimento seguirà comunque il suo corso), abbia la facoltà di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana; nel caso di perquisizione abbia facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.;

l'indagato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed in mancanza, sarà difeso e rappresentato dal difensore d'ufficio che si nomina ex art. 97 c.p.p. fin d'ora nella persona dell' **Avvocato sopra indicato**;

d) l'indagato è obbligato a retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla successiva lettera e), si avverte le persone sottoposte ad indagini che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

d-bis) qualora non conosca la lingua italiana, ha diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali secondo quanto previsto dall'art. 143 C.p.p., come novellato dal D. Lgs. n°32/2014. In particolare:

- 1) Ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha, altresì, diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento;
- 2) L'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna;
- 3) La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'indagato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza;
- 4) L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano;
- 5) L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare;
- 6) La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai superiori punti nn. 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti C.p.p.. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria;

Inoltre, ai sensi dell'art.104, comma 4-bis, C.p.p., come introdotto dal D. Lgs. n°32/2014, l'indagato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi 1-2-3-4 del medesimo articolo 104 C.p.p.. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II del Codice di Procedura penale (articoli 143 e seguenti);





- a) le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato sono le seguenti: 1) presentazione al Giudice delle Indagini Preliminari di istanza per l'ammissione di patrocinio a spese dello Stato, con allegata documentazione, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 e succ. mod. ed integr.; 2) reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41, elevabile di 1.032,913 euro per ognuno dei familiari eventualmente conviventi, se anche essi titolari di reddito (in particolare, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.115/2002, ed a seguito dell'aggiornamento dei limiti di reddito contenuti nel D.M. Giustizia del 1° aprile 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n°169 del 23.07.2014), “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad €.11.528,41 [...] Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante”. Inoltre, ai sensi dell'art.92 D.P.R. n.115/2002, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di €.1.032,00 per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato stesso);
- b) l'indagato ha tutte le facoltà ed i diritti riconosciutigli dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione e dal Codice di Procedura Penale della Repubblica Italiana che, con il presente atto, integralmente si richiamano.

AVVISA

L'indagato che, ai sensi della normativa introdotta dagli artt. 3-4-5-6 L. 28/4/2014 n°67, ove ne ricorrano i presupposti, ha la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi e per gli effetti degli articoli 168-bis, 168-ter, 168-quater del codice penale (come introdotti dall'articolo 3 della Legge 28 aprile 2014, n°67) e che l'esito positivo della prova estingue il reato, con avvertimento che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta e che essa non si applica nei casi previsti dagli articoli 102,103,104,105.e 108 del codice penale; la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata con le procedure e per gli effetti previsti dal Titolo V-bis del Libro VI del Codice di Procedura penale (articoli 464-bis, 464-ter e seguenti c.p.p.) e dall'articolo 141-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

NOMINA

Per coloro che ne sono privi, difensore d'ufficio l'avv. Guglielmo Scarlato del Foro di Salerno, con studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 140, tel. 089724222

RICHIEDE

Al G.I.P. Sede, sussistendone i presupposti, **la convalida** del decreto di sequestro emesso dal P.M. e, contestualmente l'emissione di **decreto di sequestro preventivo** di quanto indicato nel presente provvedimento.

MANDA

fin d'ora alla Segreteria:

- per l'aggiornamento ed integrazione delle iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in conformità alle indicazioni risultanti dal presente provvedimento;
- per la trasmissione del presente provvedimento al Signor Procuratore della Repubblica e al Signor Procuratore Aggiunto della Repubblica, per l'assenso;




- per la trasmissione al Giudice in indirizzo immediatamente e, comunque, entro 48 ore dal sequestro, di copia del presente decreto unitamente a tutti gli atti attualmente inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Salerno 24 giugno 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (- dott. Silvio Marco Guarriello -dott.ssa Mariacarmela Polito - dott. Carlo Binardi - Sostituti.)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

V. Car. esposto



Il Procuratore della Repubblica

Carriada



DEPOSITATO IL 24/06/2016
 IL CANCELLIERE 8376
 dr.ssa Anna Grippelli

ALLEGATO 10



Dip. 52 - DG 05 - UOD 18

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0119396 19/02/2016 13,17
Mitt. : 520510 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : FONDERIE PISANO & C. SPA; PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O...
PROVINCIA DI SALERNO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE; PR...
Classifica : 52.5.10. Fascicolo : 18 del 2016



FONDERIE PISANO & c. spa
Via dei Greci, 144 - Salerno
fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it

e.p.c

Procura della Repubblica c/o Tribunale
di Salerno
c.a. Proc.Dott. Corrado Lembo

Provincia di Salerno
Settore Ambiente - Servizio Difesa del
suolo e tutela delle acque

Provincia di Salerno
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti e
Bonifiche

Giunta Regionale della Campania
D.G. Per l'Ambiente e l'Ecosistema
c.a. Dott. M. Palmieri

Direzione Tecnica ARPAC
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPAC - Dip. Provinciale
Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ARPAC - Dip. di Salerno

Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Salerno

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 - Autorizzazione Integrata Ambientale -
Impianto IPPC Ditta Fonderie Pisano & C. Via dei Greci, 144 - Salerno
D.D. n. 149 del 26/07/2012, D.D. di modifica non sostanziale n. 166 del
06/02/2014 e presa d'atto prot. 228698 del 01/04/2014 -
Ispezione straordinaria richiesta dall'Autorità Giudiziaria -
Diffida e contestuale sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 29-decies
comma 9 lettera b), D. Lgs. 152/06.

Premesso:

- che in data 28/01/2016, prot. 061401, sono pervenute le risultanze dell'ispezione straordinaria richiesta dall'Autorità Giudiziaria ed effettuata dal Dipartimento ARPAC di Caserta in data

Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno - Tel. 0893075833

12/11/2015 presso la Ditta Fonderie Pisano & C. spa, ubicata in Salerno alla Via dei Greci n. 144, da cui emergono numerose e gravi violazioni nella gestione dell'installazione, in particolare:

- una totale assenza delle misure previste dalle BAT di settore per le Fonderie, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle misure di riduzione delle emissioni diffuse che, pertanto, sono emesse nell'ambiente con disagio alla popolazione residente nelle immediate vicinanze dello stabilimento. Nella fattispecie:
 - una scarsa manutenzione dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera;
 - una scarsa conoscenza delle modalità di deposito temporaneo e di pre-gestione dei rifiuti prodotti;
 - una mancata adozione di misure rispetto a superamenti di portata e di valori di emissione significativi emersi dagli autocontrolli effettuati;
 - un'attuazione parziale del PMC (mancato monitoraggio del rumore, mancata determinazione di alcuni parametri) e assenza di procedura di verifica della integrità di tutte le vasche a tenuta presenti nello stabilimento;
 - l'assenza di autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali nel fiume Irno;
 - superamento del limite dell'inquinante rame, per gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
 - mancato rispetto dei requisiti tecnici di alcuni camini quali il posizionamento dei tronchetti di prelievo;
 - mancato adeguamento dei punti di campionamento rispetto a quanto riportato nel Decreto AIA n. 166 del 06/02/2014;
 - piattaforma di lavoro non idonea per dimensioni (camino E1);
 - presenza di macchinari senza la dovuta comunicazione all'Autorità Competente (linea automatica di sbavatura e mescolatore);
 - smaltimento illecito di alcune tipologie di rifiuti;
- ed inoltre:
- una scarsa conoscenza della normativa ambientale applicata allo specifico settore di riferimento (AIA);
 - le emissioni polverose sono il principale problema delle fonderie in quanto ubiquitario in tutte le fasi del processo produttivo e presentano tipi e composizione diverse a seconda della fase lavorativa da cui sono generate. Durante la visita ispettiva si è potuto accertare che le emissioni in aria non sono in genere limitate a dei punti fissi ma riguardano soprattutto la modalità di captazione all'interno dei vari capannoni;
- che la Ditta Fonderie Pisano & C spa spontaneamente con nota PEC prot. 105345 del 15/02/2016, prodotta integralmente in formato cartaceo con relativi allegati in data 16/02/2016 prot. 107893, ha inviato controdeduzioni ai rilievi formulati con il relativo verbale ispettivo ARPAC Dipartimento di Caserta, e scritti difensivi relativi alla procedura sanzionatoria;

Rilevato che tali controdeduzioni e le proposte di intervento a farsi, oggetto da parte del gestore di valutazione della fattibilità tecnica, allo stato, non consentono di superare le rilevanti e gravi criticità emerse nel sopralluogo ispettivo, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti ed agli scarichi idrici, con conseguente determinazione di *"situazioni connotate di immediato pericolo e danno per l'ambiente e la salute pubblica"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", in particolare al punto 10) che, a specificazione dell'art. 29-decies comma 9 lettera b), D. Lgs. 152/06, precisa che il provvedimento di sospensione si applica quando le violazioni di esplicite prescrizioni dell'A.I.A., sono suscettibili di determinare nell'immediato

futuro (ulteriori) effetti negativi sull'ambiente, si ritiene pertanto necessaria l'adozione di apposito provvedimento di diffida e contestuale sospensione dell'attività che perduri fino al ripristino della conformità, previa verifica di apposito controllo dal parte dell'ARPAC, da effettuarsi prima del riavvio, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento delle criticità;

Dato atto che sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7 comma 1, L. 241/90 e che si è tenuto conto di quanto spontaneamente l'Azienda ha prodotto come controdeduzioni;

Visto l'art. 29-decies, comma 9, lettera b), D. Lgs. n. 152/06;

con la presente questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, in qualità di Autorità Competente A.I.A.,

DIFFIDA


ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. b), D. Lgs. 152/06, la Ditta Fonderie Pisano & C. spa con sede legale ed impianto in Salerno, alla Via dei Greci n. 144, nella persona del legale rappresentante sig. Mario Pisano, a rimuovere le gravi criticità riscontrate nell'ambito dell'ispezione straordinaria di cui alla Relazione dell'ARPAC Dipartimento di Salerno n. 01/AIA/PISANO/15, con contestuale sospensione dell'attività per sessanta giorni e/o comunque fino al ripristino della conformità, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento delle criticità, accertato attraverso apposito controllo da parte dell'ARPAC.

Sono consentite le indispensabili attività di messa in sicurezza degli impianti, con esclusione dell'implementazione di ulteriori attività produttive.


Dispone la trasmissione del presente provvedimento via pec alla Ditta Fonderie Pisano e per opportuna conoscenza a Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno, Provincia di Salerno - Settore Ambiente – Servizio Difesa del suolo e tutela delle acque, Provincia di Salerno – Settore Ambiente – Servizio Rifiuti e Bonifiche, Giunta Regionale della Campania - D.G. Per l'Ambiente e l'Ecosistema, Direzione Tecnica ARPAC, ARPAC - Dip. Provinciale Caserta, ARPAC – Dip. di Salerno, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Salerno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. Competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Resp.Pos.Org.
Ing. Giovanni Galiano



Il Dirigente
dr. Antonello Barretta





ALLEGATO 11

Dip. 52 - DG 05 - UOD 18

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno

Il Dirigente

Alla Ditta FONDERIE PISANO & c. spa
Via dei Greci, 144 - Salerno
fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it

e p.c.

Al Signor Prefetto di Salerno

Alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Salerno
c.a. Proc.Dott. Corrado Lembo

Alla Giunta Regionale della Campania
D.G. Per l'Ambiente e l'Ecosistema
c.a. Dott. M. Palmieri

Al Signor Sindaco del Comune di Salerno

Alla Direzione Tecnica ARPAC
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

All'ARPAC - Dip. di Salerno

All'ARPAC - Dip. di Avellino

All'ARPAC - Dip. di Caserta

Alla Provincia di Salerno
Settore Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Difesa del Suolo e Tutela delle
Acque

All' ASL Salerno

Al Presidente del Parco Urbano dell'Irno
Piazza Municipio, 1
c/o Comune di Pellezzano
Pellezzano
parcourbanoirno@gmail.com

Al Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Salerno

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 - Autorizzazione Integrata Ambientale -
Impianto IPPC Ditta Fonderie Pisano & C. Via dei Greci, 144 - Salerno
D.D. n. 149 del 26/07/2012, D.D. di modifica non sostanziale n. 166 del
06/02/2014 e presa d'atto prot. 228698 del 01/04/2014 -
Relazione ispettiva Arpac - Dipartimento di Salerno prot. n. 26987 del 26/04/2016.
Diffida e contestuale sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 29-decies
comma 9 lettera b), D. Lgs. 152/06.

Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno - Tel. 0893075833 pag. 1 di 7

PREMESSO che:

- in data 28/01/2016, prot. 061401, sono pervenute le risultanze dell'ispezione straordinaria richiesta dall'Autorità Giudiziaria ed effettuata dal Dipartimento ARPAC di Caserta in data 12/11/2015 presso la Ditta Fonderie Pisano & C. spa, ubicata in Salerno alla Via dei Greci n. 144, da cui sono emerse numerose e gravi violazioni nella gestione dell'installazione;
- con provvedimento n. 119396 del 19/02/2016, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b), D. Lgs. 152/06, questa U.O.D. ha diffidato codesto gestore a rimuovere le criticità riscontrate con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato;
- con nota acquisita al prot. 146524 del 02/03/2016 codesta ditta Fonderie Pisano & C. spa ha fatto richiesta di sopralluogo per la verifica delle attività di adeguamento rispetto ai rilievi del verbale ispettivo, comunicando, altresì, la rimozione delle criticità riscontrate da ARPAC Caserta al 06/03/2016;
- con nota prot. 14840 del 08/03/2016 acquisita al prot. 163411 pari data l'ARPAC -Dipartimento di Salerno ha trasmesso verbale di sopralluogo effettuato congiuntamente dai Dipartimenti di Salerno e Caserta in data 07/03/2016 n. 02/AIA/PISANO/16, di verifica degli interventi eseguiti dall'azienda per la rimozione delle criticità riscontrate, sulla base di quanto richiesto da questa U.O.D., non evidenziando motivi ostativi alla ripresa dell'attività lavorativa;
- che con nota prot. n. 167950 del 09.03.2016 la scrivente U.O.D. ha disposto la ripresa delle attività dell'installazione, dettando prescrizioni in merito alle attività e controlli da svolgersi, disponendo altresì che il Dipartimento ARPAC di Salerno, entro trenta giorni dal riavvio dell'esercizio, conduca propri controlli, anche di tipo analitico, in conformità al D.M. 24/04/2008, avendo cura di comunicare, in particolare, eventuale reiterazione per più di due volte all'anno delle medesime violazioni, avendo come riferimento i 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento, in conformità all'art. 29-decies, comma 9 lett. b);
- che in data 27/04/2016 prot. n. 285738 è stata acquisita la relazione ispettiva finale del Dipartimento Arpac di Salerno prot. n. 26987 del 26.04.2016 relativamente ai sopralluoghi svolti nei giorni 16,21,22,24,30,31 marzo 2016 e 01 e 06 aprile 2016, ritualmente notificata al gestore dell'installazione ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06, da cui emergono:
 - ▲ gestione illecita dei rifiuti prodotti, in quanto sono stati utilizzati i rifiuti costituiti da forme e anime di fonderia (CER 10.09.08) usate per realizzare all'interno del capannone produzione (indicata con "DR1" nella comunicazione di modifica non sostanziale del 23.03.2016, e adiacente a "D7" nella planimetria autorizzata) il riempimento della zona per un'area di 70-80 mq., e sovrastante rete elettrosaldata, nonché casseforme di confinamento;
 - ▲ non conforme deposito temporaneo dei rifiuti;
 - ▲ non conforme tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
 - ▲ superamento del limite di cui alla tab. III all. V alla parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale -- Fiume Irno- ricompreso all'interno di un'area naturale protetta SIC-ZPS e - Parco Urbano dell'Irno- per il parametro Idrocarburi Totali;
 - ▲ evidenti dispersioni di acqua provenienti dal sistema di abbattimento delle polveri del tamburo disterratore, le quali, commiste alle suddette polveri raggiungevano il sistema di raccolta delle acque meteoriche (verbale ispettivo del 16.03.2016), successivamente oggetto di riparazioni attraverso saldature;
 - ▲ superamento dei limiti alla portata dei camini E7 ed E14;
 - ▲ l'insufficienza, nonostante gli interventi attuati durante la sospensione disposta, dei sistemi di captazione per la completa aspirazione delle polveri diffuse generate nel ciclo di lavorazione della fonderia, tali da non garantire la certezza della salvaguardia dell'ambiente esterno, in quanto accumulandosi le polveri medesime all'interno degli ambienti di lavoro, possono fuoriuscire nelle fasi di trasporto di materiali dall'esterno all'interno e viceversa;
- che tali difformità erano già state rilevate e contestate dal Dipartimento Arpac di Caserta con la relazione di sopralluogo n. 01/AIA/PISANO/15, verbale di sopralluogo n. 110/DFC/15 e n.215/PR/15 del 12.11.2015, e frontespizio e pagine da 1 a 6 del Registro di carico / scarico rifiuti (registrazioni dal 13.10.2015 al 26.10.2015), trasmesse con nota 5616 del 28.01.2016, sia

per la gestione dei rifiuti prodotti, che anziché essere stoccati in conformità al progetto approvato ed alle BREF di settore, per essere poi conferiti ad aziende di recupero, vengono addirittura "utilizzati per riempimento della pavimentazione", e per la non conforme tenuta del registro di carico e scarico degli stessi, nonché per la gestione degli scarichi dei reflui, con la presenza di un ulteriore scarico di acque di processo non autorizzato, e per il superamento dei limiti in corpo idrico superficiale, benché il superamento fosse riferito ad altro analita, il rame anziché il parametro Idrocarburi Totali, che per le emissioni in atmosfera sia per il superamento dei limiti alle portate dei camini sia per l'insufficienza dei sistemi di captazione per la completa aspirazione delle polveri diffuse generate nel ciclo di lavorazione della fonderia;

- In particolare si rileva che le misure gestionali ed impiantistiche adottate da codesta Ditta di adeguamento rispetto ai rilievi del verbale ispettivo dell' Arpac di Caserta, da verificare in sede di riavvio dell'installazione dopo la sospensione disposta, come da verbale di sopralluogo Arpac del 7.3.2016 prot. 14840 del 08.03.2016 (*"considerato che l' attività di verifica è stata effettuata in situazione di fermo impianto, il riscontro a quanto richiesto ai punti 2) rientro dei limiti di portata emissioni in atmosfera e 4) rimozione cause superamento valori limite allo scarico, potrà essere concluso solo attraverso attività di campionamento ad impianto attivo*), non sono risultate sufficienti ed efficaci, sia per la sopraevidenziata gestione dei rifiuti prodotti, per il superamento dei limiti alle portate dei camini e l'insufficienza dei sistemi di captazione per la completa aspirazione delle polveri diffuse generate nel ciclo di lavorazione della fonderia, che per lo scarico nel fiume Irno, con l'accertata presenza di un ulteriore scarico di acque reflue industriali in atto non autorizzato (verbale ispettivo del 16.03.2016 -dispersioni di acqua provenienti dal sistema di abbattimento delle polveri del tamburo disterratore-) per cui le acque reflue scaricate non sono classificabili esclusivamente come meteoriche e sia relativamente all'inadeguatezza del sistema di depurazione, e delle relative modalità gestionali, atteso il superamento forte (risultato 19 su valore limite di 5 di cui al rapporto di prova n. 20160005418 C01 A1,A2,A3, del 29.03.2016) del limite di cui alla tab. III all. V alla parte III del D.Lgs. 152/06 per il parametro Idrocarburi Totali, confermando tra l'altro la situazione evidenziata nelle conclusioni relative ai "Rilievi in merito alle Acque Reflue" della Relazione Tecnica n. 01/AIA/PISANO/16, trasmessa anche a codesta ditta con nota del 3.3.2016 del Dipartimento Arpac di Caserta, acquisita al prot. n. 156907 del 04.03.2016;
- Che gli autocontrolli sullo scarico trasmessi da codesta Società con nota pec del 31.03.2016, acquisiti al prot. n. 226479 del 04.04.2016, relativamente a prelievi effettuati in data 16 e 21 marzo 2016, presentano valori profondamente diversi da quelli accertati dall'Ente Pubblico di controllo (Idrocarburi Totali 0,1 per entrambi i campionamenti), e pertanto questa Autorità Competente non potrà che tenere conto degli esiti dei campionamenti dell'Ente di controllo;
- Che le rilevanti e gravi criticità emerse nei sopralluoghi ispettivi del Dipartimento Arpac di Salerno a seguito della ripresa attività produttive dopo la disposta sospensione, sono state poste in essere anche nel periodo in cui erano previste e preannunciate le verifiche da parte dell'Ente di controllo;
- Che dalla citata relazione ispettiva finale del 26.04.2016 del Dipartimento Arpac di Salerno, si evince, per le criticità riscontrate, la reiterazione di significative violazioni, e pertanto permangono le *"situazioni connotate di immediato pericolo e danno per l'ambiente e la salute pubblica"* che avevano condotto al provvedimento di sospensione prot. n. 119396 del 19/02/2016;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", in particolare al punto 10) che, a specificazione dell'art. 29-decies comma 9 lettera b), D. Lgs. 152/06, precisa che il provvedimento di sospensione si applica quando le violazioni di esplicite prescrizioni dell'A.I.A., sono suscettibili di determinare nell'immediato futuro (ulteriori) effetti negativi sull'ambiente, si ritiene pertanto necessaria l'adozione di un ulteriore apposito provvedimento di diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato al fine di consentire la completa rimozione delle criticità riscontrate che permangono, tali da consentire il

pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni AIA così come autorizzate, sino al revamping complessivo dell'installazione disposto con il provvedimento di riesame prot. n. 0209146 del 24.03.2016;

RILEVATO, altresì, che relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale, oltre a quanto evidenziato nella relazione ispettiva finale del Dipartimento Arpac di Salerno prot. n. 26987 del 26/04/2016 relativamente ai sopralluoghi e campionamenti svolti nei giorni 16 marzo 2016 (prelievo acque reflue n. LMS-GG-160316-01 e rapporto di prova n. 20160005127 C01 A1,A2,A3 del 29.03.2016 - superamento del parametro Idrocarburi Totali) e 21 marzo 2016 (prelievo acque reflue n. LMS-DRMR-210316-01 e rapporto di prova n. 20160005418 C01 A1,A2,A3 del 29.03.2016 - superamento del parametro Idrocarburi Totali), e dall' Arpac Dipartimento di Caserta (prelievo acque reflue N. 110/DFC/15 del 12.11.2015 rapporto di prova 20150026106 - superamento del parametro Rame) nella relazione tecnica N. 01/AIA/PISANO/15 trasmessa con nota n. 5616 del 28.01.2016, nei trecentosessantacinque giorni precedenti all' ultimo campionamento del 21 marzo 2016, è stato altresì verificato ulteriore sfioramento relativamente al parametro Escherichia Coli (valore accertato 65.000 valore limite di emissione massimo -consigliato- 5.000) di cui al verbale di sopralluogo e campionamento del Dipartimento Arpac di Salerno n. LMS-230715-01 del 23.07.2015 e rapporto di prova n. 20150016823 del 01.09.2015, di cui alla relazione Arpac- Dipartimento di Salerno prot. n. 66/EM del 19.10.2015;

Che l'adozione di un ulteriore provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) si rende altresì necessario in quanto relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale - Fiume Irno - vi è la reiterazione nei 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento di più di due violazioni (..... o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno), che benché riferite ad analiti differenti e per l'Escherichia Coli imputate dall'Azienda a scarichi abusivi, poi rimossi, riguardano il medesimo scarico ed evidenziano la medesima forte criticità del sistema gestionale ed impiantistico del sistema di depurazione delle acque reflue ed l'evidenziato ripetuto afflusso di acque reflue industriali nelle acque meteoriche;

TENUTO CONTO anche delle altre precedenti diffide adottate, oltre quanto sopra riportato, da questa Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies- comma 9 lett. a) e di cui alle note 72989 del 31.01.2014 e n. 352031 del 21.05.2015;

DATO ATTO che con nota prot. n. 288004 del 27.04.2016, notificata via pec il 28.04.2016, è stata data comunicazione a codesta Ditta, ai sensi degli art 7 e 8, della L. 241/90 e s.m.i., dell'avvio del procedimento di adozione del presente provvedimento, assegnando il termine di quindici giorni, dalla ricezione, al fine di far pervenire osservazioni, scritti, memorie, ostantive alla sospensione;

CHE in data 12.05.2016 sono state acquisite al prot. n.325253 le osservazioni prodotte da codesta Ditta, con cui ha comunicato di aver posto in essere ulteriori attività volte ad eliminare le problematiche oggetto di segnalazione, in particolare:

- ▲ in merito alla gestione illecita dei rifiuti prodotti e non conforme deposito temporaneo dei rifiuti, si riferisce di non aver effettuato la realizzazione della nuova pavimentazione sull'area indicata, e di aver rimosso e smaltito i rifiuti di cui al codice CER 100909, ritornando per il deposito temporaneo dei rifiuti alle modalità gestionali autorizzate;
- ▲ in merito alla non conforme tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, la ditta riferisce di aver provveduto a modificare la descrizione;
- ▲ in merito al superamento per il parametro idrocarburi totali del limite di cui alla tab. III all. V alla parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale - Fiume Irno, la ditta riferisce di aver adottato nuove procedure gestionali relative alle modalità di pulizia e di sorveglianza sulle superfici impermeabilizzate esterne, addebitando il suddetto superamento, ritenuto a carattere occasionale, e non pertinente al processo produttivo ed alle attività della fonderia, a cause ad essa non imputabili, quali i lavori di interrimento di un cavo da parte dell' Enel Distribuzione S.p.A. ed a fenomeni di sversamento di reflui meteorici provenienti dalla bretella autostradale a monte della fonderia, per le quali ha provveduto a

diffidare formalmente l' Anas. Inoltre i campionamenti svolti hanno documentato il rispetto dei limiti di legge;

- ▲ in merito alle dispersioni di acqua provenienti dal sistema di abbattimento delle polveri del tamburo disterratore, le quali, commiste alle suddette polveri raggiungevano il sistema di raccolta delle acque meteoriche, la ditta riferisce di aver provveduto alla eliminazione di detto inconveniente;
- ▲ in merito al superamento dei limiti alla portata dei camini E7 ed E14, la ditta riferisce di aver riportato i valori entro i limiti autorizzati. Riferisce inoltre, in merito ad un recente ulteriore controllo Arpac al camino E1, in particolare al tenore di ossigeno di riferimento per la valutazione delle emissioni monitorate, ivi compreso il monossido di carbonio CO, che non sono applicabili i criteri di valutazione che sono stati adottati, bensì richiamarsi al comma 12 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- ▲ in merito all'insufficienza dei sistemi di captazione per la completa aspirazione delle polveri diffuse generate nel ciclo di lavorazione della fonderia, la ditta riferisce di aver adottato degli interventi organizzativi e gestionali, ma che per un miglioramento dell'efficacia di captazione delle emissioni diffuse residue, necessitano interventi strutturali degli impianti di aspirazione attualmente allo studio nell'ambito dell'attività di riesame dell' AIA;
- ▲ in merito alla reiterazione nei 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento di più di due violazioni, la ditta riferisce la non addebitabilità del superamento sia del parametro degli idrocarburi totali che dell'escherichia coli, riconducibili a terzi e peraltro non pertinenti al ciclo produttivo e riguardanti analiti eterogenei;

RITENUTO CHE dette osservazioni non sono accoglibili, in quanto:

- ▲ in merito alla gestione illecita dei rifiuti, quanto dichiarato dalla ditta contrasta con quanto riportato nel rapporto ispettivo dell' Arpac di Salerno, che constatava l'utilizzo dei rifiuti costituiti da forme e anime di fonderia (CER 10.09.08) per realizzare all'interno del capannone produzione (indicata con "DR1" nella comunicazione di modifica non sostanziale del 23.03.2016, e adiacente a "D7" nella planimetria autorizzata) il riempimento della zona per un'area di 70-80 mq., e sovrastante rete elettrosaldata, nonché casseforme di confinamento. Al riguardo, non risulta altresì prodotto idoneo piano di rimozione, comprensivo dei necessari campionamenti ed indagini, atte ad acclarare la mancata contaminazione delle matrici ambientali;
- ▲ in merito alla non conforme tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, si rileva che le assicurazioni fornite, erano state già date in riscontro ai rilievi dell'ispezione condotta dal Dipartimento Arpac di Caserta, per cui si evidenzia il permanere di una strutturale carenza delle attività formative del personale preposto;
- ▲ in merito al superamento per il parametro idrocarburi totali del limite di cui alla tab. III all. V alla parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale - Fiume Irno, si precisa che nella relazione tecnica per la modifica non sostanziale proposta in data 18.03.2014 prot. n. 191491 di cui alla presa d'atto prot. n.228698 del 01.04.2016, si riportavano opere di drenaggio e canalizzazione di acque meteoriche affioranti provenienti dalle opere di sostegno sottostanti alla bretella autostradale SA/AV, e nulla in merito ad eventuale presenza in dette acque di idrocarburi. Si sottolinea che in ogni caso è responsabilità del gestore dell'installazione assicurare il rispetto dei limiti allo scarico, al fine di tutelare la matrice ambientale, né risultano implementate attività di potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione, come già evidenziato dal Dipartimento Arpac di Caserta. In merito agli autocontrolli sullo scarico trasmessi da codesta Società con nota pec del 31.03.2016, acquisiti al prot. n. 226479 del 04.04.2016, relativamente a prelievi effettuati in data 16 e 21 marzo 2016, presentano valori profondamente diversi da quelli accertati negli stessi giorni dall'Ente Pubblico di controllo (Idrocarburi Totali 0,1 per entrambi i campionamenti), e pertanto questa Autorità Competente non potrà che tenere conto degli esiti dei campionamenti del Dipartimento Arpac di Salerno;



- ▲ in merito alle dispersioni di acqua provenienti dal sistema di abbattimento delle polveri del tamburo disterratore, unitamente a quelle evidenziate dal Dipartimento Arpac di Caserta relativamente agli eluati degli impianti di addolcimento, le quali raggiungevano il sistema di raccolta delle acque meteoriche, rilevano una carenza delle operazioni di manutenzione e controllo periodico dei sistemi di abbattimento, criticità emerse solo in sede ispettiva e non nelle verifiche gestionali aziendali, che in uno all'inefficienza ed inadeguatezza del sistema depurativo, non garantiscono la tutela della matrice ambientale;
- ▲ in merito al superamento dei limiti alla portata dei camini E7 ed E14, nel prendere atto di quanto riferito circa il rientro ai valori limiti autorizzati, si evidenzia l'emergere della ulteriore grave criticità circa il notevole superamento dei limiti emissivi del monossido di carbonio CO sul camino E1, che in occasione del prelievo del 19.04.2016 ha raggiunto il valore massimo di 12844mg/Nmc su un valore limite autorizzato di 1000 mg/Nmc, riscontrati dall' Arpac -Dipartimento di Avellino, con nota conclusiva pervenuta in data 13.05.2016 al prot. n. 330104, successivamente completata con l'invio degli allegati pervenuti in data 16.05.2016 prot. n. 332233. Tale circostanza, emersa in fase successiva all'avvio del procedimento di che trattasi, contrasta con gli autocontrolli effettuati nel tempo da codesta Ditta, e da ultimo al rapporto di prova n. 20160218- 001-006 del 18.04.2016, da cui emerge il non superamento per il CO dei limiti autorizzati. Nel merito di quanto contestato circa il tenore di ossigeno di riferimento per la valutazione del monossido di carbonio CO, ribadito da codesta Ditta con successiva nota del 12.05.2016 prot. 32649, con allegata nota di Assofond, nell'evidenziare che l'Arpac ha avuto a riferimento la percentuale di tenore di ossigeno utilizzata negli autocontrolli, si ribadisce che questa Autorità Competente non può che tener conto degli esiti svolti dall'Ente di controllo pubblico;
- ▲ in merito all'insufficienza dei sistemi di captazione per la completa aspirazione delle polveri diffuse generate nel ciclo di lavorazione della fonderia, in ogni caso anche prima degli interventi che saranno richiesti in sede di riesame, occorre che la Ditta attivi misure tali da garantire la certezza della salvaguardia dell'ambiente esterno, in quanto accumulandosi le polveri all'interno degli ambienti di lavoro, possono fuoriuscire nelle fasi di trasporto di materiali dall'esterno all'interno e viceversa, come evidenziato nella relazione ispettiva dal Dipartimento Arpac di Salerno. Emerge altresì che le dispersioni di polveri e/o acque provenienti dai sistemi di abbattimento degli agenti inquinanti in atmosfera, rilevati in sede ispettiva, hanno evidenziato una grave carenza delle misure gestionali e/o dei dispositivi, che consentano un' immediato intervento per limitare al massimo emissioni atmosferiche non controllate, così come descritto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata;
- ▲ in merito alla reiterazione nei 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento di più di due violazioni, si ribadisce quanto sopra indicato, circa la responsabilità del gestore dell'installazione di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico, al fine di tutelare la matrice ambientale, né risultano implementate attività di potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione, come già evidenziato dal Dipartimento Arpac di Caserta;

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione;

VISTO l'art. 29-decies, comma 9, lettera b), D. Lgs. n. 152/06;

con la presente questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, in qualità di Autorità Competente A.I.A.,

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. b), D. Lgs. 152/06, la Ditta Fonderie Pisano & C. spa con sede legale ed impianto in Salerno, alla Via dei Greci n. 144, nella persona del legale rappresentante sig. Mario Pisano, a rimuovere le gravi criticità evidenziate nella relazione ispettiva finale del Dipartimento Arpac di Salerno prot. n. 26987 del 26/04/2016, nonché il notevole superamento dei limiti emissivi del monossido di carbonio CO sul camino E1, riscontrati dall' Arpac -Dipartimento di Avellino, con nota conclusiva pervenuta, completa degli allegati, in data 16.05.2016 al prot. n. 332233, che si allega, tali da consentire il pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni AIA così come autorizzate, sino al revamping complessivo dell'installazione disposto con il provvedimento di riesame prot. n. 0209146 del 24.03.2016, con contestuale sospensione dell'attività per sessanta giorni e/o comunque fino al ripristino della conformità, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento delle criticità, accertato attraverso apposito controllo da parte dell' ARPAC, che provvederà ad accertarne la conformità ed idoneità ai fini della ripresa delle attività produttive.

Sono consentite le indispensabili attività di messa in sicurezza degli impianti, con esclusione dell'implementazione di ulteriori attività produttive.


Si precisa che, la completa rimozione delle criticità riscontrate nei sopralluoghi Arpac, sopra richiamati, dovrà garantire alla ripresa delle attività produttive, la non reiterazione delle violazioni delle prescrizioni autorizzative, che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, pena l'attivazione della procedura di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione ai sensi dell' Art. 29 decies comma 9 lett. c) del D. Lgs. 152/06.

Il Dipartimento Arpac di Salerno è incaricato della verifica dell'osservanza del presente provvedimento.


Dispone la trasmissione del presente provvedimento via pec alla Ditta Fonderie Pisano & C. S.p.A. e per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto di Salerno, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno, al Sig. Sindaco di Salerno, ai sensi dell'art. 29-decies comma 10 del D.lgs. n. 152/06, ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, all'ASL di Salerno, alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente - Servizio Difesa del suolo e tutela delle acque, alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente - Servizio Rifiuti e Bonifiche, alla Giunta Regionale della Campania - D.G. per l'Ambiente e l'Ecosistema, Direzione Tecnica ARPAC, ARPAC - Dip. Provinciale Caserta, ARPAC - Dip. di Salerno, ARPAC - Dip. di Avellino, al Presidente del Parco Urbano dell' Irno, al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Salerno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. Competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Resp. Pos.Org.
Ing. Giovanni Galiano



Il Dirigente
dr. Antonello Barretta



A UCCATO 12

All. n° 6

Ref. 54/07

N.142/2007 R.G.
N.7997/2004 R.G.N.R.

N. 415/2007 R.G.

Data deposito 19 MAR 2007
Data irrevocabilità 12/4/07
N. _____ Reg. Esec.
N. 1029/07 Campione Pen.
Scheda recluta il _____
E. Paolo Sperduti 20/5/07

TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE PENALE

SENTENZA *contestuale*
(art. 544 e segg., 549 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO

Il Giudice Monocratico di Salerno dr. Mariacristina CRISCUOLO

Alla pubblica udienza del 19-03-2007- ,con l'intervento del P.M.,rappresentato dal

Sostituto Procuratore della Repubblica dr. BARONE ELISABETTA

e con l'assistenza del Cancelliere sig. FRANCESCA SERPE

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA.

Nella causa penale a carico di:

PISANO LUIGI, nato a Baronissi il 16-04-1923 residente a Salerno Via Dei Greci n.144.-

=libero contumace=

IMPUTATO

V. RETRO --)

- A) del reato p. e p. dagli artt. 14 e 51 comma 2 del D.Lvo 22/97 perché, in qualità di legale rappresentante della soc. "Fonderia Pisano & C." s.p.a. con sede in Salerno alla Via dei Greci, sui piazzali all'interno della predetta ditta, depositava e/o abbandonava in modo incontrollato ed in violazione del prescritto divieto rifiuti speciali pericolosi e non e, segnatamente:
- polveri derivanti da gas di combustione e depositati all'interno di n. 06 "big-bags";
 - cassoni in ferro contenenti polveri di colore nero derivanti dall'attività esercitata;
 - dieci fusti in metallo della capacità di 200 litri ciascuno, contenenti oli minerali esausti;
 - un grosso cassone contenente barattoli di vernice vuoti e batterie esauste per veicoli.
- B) Del reato p. e p. dall'art. 59 comma 1 del D. Lvo 152/99 perché, nella medesima qualità di cui al capo A), effettuava lo scarico – attraverso canalizzazioni interrato – delle acque reflue industriali derivanti dall'attività esercitata nel fiume Irno, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione – scaduta di validità in data 28.04.2003.
- C) Del reato p. e p. dall'art. 59 comma 5 del D.Lvo 152/99 perché, nella medesima qualità di cui al capo A), nell'effettuare lo scarico nel fiume Irno delle acque reflue industriali derivanti dall'attività esercitata, superava i valori limite fissati nella tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/99, con riferimento ai parametri relativi al piombo, rame e zinco.
- D) Del reato p. e p. dall'art. 59 comma 8 del D.Lvo 152/99 perché, nella medesima qualità di cui al capo A), effettuava, in violazione del prescritto divieto, lo scarico sul suolo delle acque meteoriche miste alle polveri derivanti dall'attività prodotta che, mediante miscelamento, si riversavano sulla strada di Via dei Greci.
- E) Del reato p. e p. dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. 203/88 perché, nella medesima qualità di cui al Capo A), realizzava ed attivava un impianto che produceva fumi in atmosfera, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
- F) Del reato p. e p. dall'art. 674 c.p. perché, nella medesima qualità di cui al capo A), con la condotta di cui al capo E), effettuava emissioni di gas e polveri atti a molestare le persone presenti in zona.

Accertato in Salerno fino al 05.10.2005 e tuttora in corso

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto di citazione diretta emesso il 6.6.2006 dal P.M. in sede Pisano Luigi veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di abbandono di rifiuti, di scarico di acque reflue derivanti da attività industriali, di realizzazione di un impianto di scarico di fumi in atmosfera in assenza di autorizzazione di emissione di fumi in atmosfera meglio descritti ai capi da A) a F) dell'imputazione.

All'udienza del 19.2.2007 il Giudice onorario rinviava il procedimento stante l'assenza derivante dall'applicazione presso la Seconda Sezione della Corte di Assise del magistrato togato tabellamente competente alla trattazione del processo.

All'udienza del 19.3.2007 il Comune di Salerno e le associazioni Legambiente Campania Onlus e Movimento Difesa del Cittadino si costituivano parti civili; indi il Giudice preso atto che presso la cancelleria era stata depositata istanza di definizione del processo ai sensi dell'art. 444 c.p.p., presentata dal difensore dell'imputato in qualità di procuratore speciale, già comedata dal parere favorevole del P.M., disponeva l'acquisizione del fascicolo del P.M. ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p. ed, all'esito della camera di consiglio, emetteva sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Ritiene il Tribunale che la richiesta può essere accolta in quanto conforme a tutte le previsioni di legge.

Preliminarmente si osserva che dai verbali di ispezione eseguiti dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia Municipale presso lo stabilimento industriale di proprietà dell'imputato, dai verbali di sopralluogo e dagli esiti delle analisi eseguite dai tecnici dell'ARPA nonchè dall'esito della consulenza tecnica espletata dall'ing. Scudieri su incarico del P.M., emergono elementi che rendono evidente l'inesistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito dell'imputato.

Ciò posto, rileva questo Giudice che i fatti emergenti appaiono correttamente qualificati, così come corretti appaiono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificate in ragione dello stato di incensuratezza di Pisano Francesco nonchè del vincolo della continuazione (con individuazione del reato più grave in

quello di cui al capo A), in ragione del trattamento sanzionatorio per esso previsto) stante il contesto unitario in cui le condotte sono state perpetrate nonché l'omogeneità delle stesse, risultando, pertanto congrua la pena richiesta di mesi quattro e giorni sette di arresto ed euro 1.549,00 di ammenda; pena base per il reato di cui al capo A) mesi nove di arresto ed euro 3.098,00 di ammenda, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. per tutte le altre fattispecie in continuazione a mesi nove e giorni quindici di arresto ed euro 3.408,00 di ammenda; ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a mesi sei e giorni dieci di arresto ed euro 2.272,00 di ammenda; ridotta per il rito nella misura innanzi indicata.

L'applicazione di una pena detentiva inferiore a mesi sei consente di accedere all'accordo delle parti anche nella parte in cui prevede, ai sensi dell'art. 59 L. 689/81, la sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria di euro 4.826,00, con applicazione di una pena pecuniaria complessiva finale di euro 6.375,00.

Quanto poi alla richiesta di applicazione dell'indulto ai sensi della legge 241 del 31.07.06, osserva il Tribunale che la predetta non può costituire certamente parte integrante dell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p. (avendo il predetto accordo per sua intrinseca natura ad oggetto esclusivamente il quantum della pena), con la conseguenza che si ritiene che la siffatta richiesta debba essere rimessa alla sede esecutiva.

Quanto poi alla richiesta di rifusione delle spese processuali avanzata dalle costituite parti civili, rileva il Tribunale che non può accedersi alla richiesta della difesa dell'imputato secondo la quale vi sarebbero, nel caso di specie, motivi sufficienti per procedere ad una compensazione delle spese processuali tenuto conto che il Comune di Salerno, persona offesa dai reati contestati, e gli enti associativi titolari di interessi collettivi lesi dalle fattispecie di cui all'imputazione, si sarebbero costituiti pur essendo già stato raggiunto tra l'imputato ed il P.M. l'accordo per la definizione del processo ai sensi dell'art. 444 c.p.p., accordo prodotto in apertura dell'udienza al Tribunale.

Al riguardo ritiene il Giudice come, pur in presenza della richiesta di applicazione concordata della pena ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dall'imputato ed assentita dal P.M. prima ancora dell'apertura dell'udienza, debba ritenersi legittima la

liquidazione delle spese per la partecipazione all'udienza della parte civile, avendo la stessa interesse ad interloquire su ogni valutazione del Giudice dalle quale possa derivare un pregiudizio rispetto al diritto al risarcimento (cfr. Cass. Sez. V, sent. 07/05/2004 n. 27980 nella quale la Corte ha affermato il su enunciato principio in merito ad un'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p.).

Tuttavia considerato che nessuna attività è stata posta in essere, oltre quella relativa alla costituzione, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione che si ritiene equo liquidare nella complessiva somma di euro 200,00 per ciascuna parte civile, oltre IVA e CPA se dovute e come per legge.

P.Q.M.

Letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., applica a Pisano Luigi in ordine ai reati a lui ascritti, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e con la diminuzione per il rito, la pena di mesi quattro e giorni sette di arresto ed euro 1.549,00 di ammenda.

Dispone la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di euro 4.826,09 con applicazione di una pena pecuniaria complessiva finale di euro 6.375,00

Condanna Pisano Luigi alla rifusione delle spese processuali di costituzione nei confronti delle costituite parti civili che liquida in euro 200,00, oltre Iva e CPA per ciascuna costituita parte civile

Salerno, 19.3.2007

Il Giudice

dr. Mariacristina Criscuolo

29.06.2007

M. TOMMASEO
BARTIRONOX PANDA
n. 20114 ES

Cassa Amministrativa per
E 7.23 x 2 = E 14,46
+ BARRONOX EURO 14,62
ANZIANTO SUPERVISOR D. AMBROSIO
Alfonso Sella Capa Zibonista
Cassa Amministrativa per
Cassa 23/02/99 No 688 e 309 mod.
L. P. P. P.

ALLEGATO 13

N. 4176/2013

R.G.T.

N. 314/2015 Reg. Sentenze

N. 5449/2007

R.G.N.R.

• data deposito

1 0 FEB. 2015

• Il Cancelliere

• data irrevocabilità:

N. _____ / _____ Reg.Esec.

N. _____ / _____ Campione Pen.

Scheda redatta il _____



TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE PENALE

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. **Antonio Cantillo**, all'udienza in camera di consiglio del **3 febbraio 2015**, con l'intervento del P.M. rappresentato dal dott. C. Olivieri e con l'assistenza del Cancelliere dott. Roberto Rago, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

- **PISANO Luigi**, nato a **Baronissi (SA)** il **16.04.1923**, con domicilio dich.to in Salerno via dei Greci n.

144.

libero – assente;

IMPUTATO

Vedi pagina 2

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Difesa: chiede l'applicazione di pena alle condizioni riportate nel verbale di udienza (trascritte nella parte motiva della presente sentenza).

Parti civili: depositano nota delle spese rispettivamente sostenute.

Pubblico Ministero: presta il consenso.


9102-010-2016
27



Salerno

27

INSTITUT ZA VEŠTAČENJE I
KONTROLU KVALITETA
U PROMETU HRANOM I
PIĆEM



IMPUTATO

a) contravvenzione p. e p. dall'art. 279 co.1° D.Lgs.n.152/2006 perché, quale amministratore delegato della società denominata FONDERIE PISANO & C. S.p.A. con sede in Salerno operante nel settore della produzione di ghisa (fonderia) di seconda fusione, svolgeva detta attività presso la sede operativa sita alla Via dei Greci di Salerno e costituita da due aree – una ospitante l'impianto di fusione propriamente detto e l'altra gli annessi impianti di verniciatura – in assenza della prescritta autorizzazione all'emissione in atmosfera.
In Salerno dall'ottobre 2008 fino al 07.05.2011

b) contravvenzione p. e p. dall'art. **674 CP** perché, nella qualità ed attraverso l'esercizio continuativo dell'attività di fonderia innanzi specificata, in maniera arbitraria in quanto in assenza della prescritta autorizzazione ambientale ed a mezzo di impianto dichiarato "assolutamente incompatibile con il contesto urbano nel quale è inserito" dall'allegato RA1 (rapporto ambientale – VAS) del P.U.C. di Salerno approvato con Delibera C.C. del 16-11-2006, e per di più ubicato in area inibita all'esercizio di attività industriale in quanto definita urbanisticamente Zona AT R1 (area di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale) dal predetto P.U.C., provocava, anche per via di un vetusto ed inadeguato sistema di captazione dei fumi di produzione, le seguenti emissioni di polveri atte a molestare gli abitanti della zona allarmandoli di un danno alla salute e ad imbrattare le loro abitazioni, fino pregiudicare la loro qualità di vita, polveri contenenti:

- materiale particellare a base di piombo e cadmio quali metalli pesanti da ritenersi pericolosi e nocivi per la salute umana in quanto di natura cancerogena ed atti a provocare effetti patologici per via di ingestione e di inalazione;
- composti organici volatili (COV) contenenti, tra l'altro, monossido di carbonio, anidride carbonica, solventi aromatici (questi ultimi di natura cancerogena), da ritenersi a loro volta di impatto negativo sulla salute umana per via di esposizione;
- anidride solforosa con effetto diffusamente odorigeno (maleodorazione).

In Salerno dall'ottobre 2008 fino al 07.05.2011

c) contravvenzione p. e p. dagli artt. 63 co.1°, 64 lett.a) e 68 lett.b) D.Lgs.n.81/2008 perché, nella qualità ed attraverso l'esercizio continuativo dell'attività di fonderia innanzi specificata, ometteva di provvedere affinché i luoghi di lavoro della propria industria fossero conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV a tutela della salute e dell'igiene dei lavoratori, e segnatamente:

- inottemperava al punto 1.9.2.5 (microclima) dell'allegato IV, non adottando nella zona del caricamento del cubilotto (forno fusorio) alcuna idonea soluzione per ridurre e/o contenere lo stress microclimatico dell'operatore;
- inottemperava ai punti 2.1.5 (presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi: aspirazione di gas, vapori e fumi) e 2.2.3.1 (presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi: polveri e sistemi di aspirazione): non razionalizzando, per la formatura anime a freddo, la postazione relativa alla macchina mescolatrice in modo tale che sia la miscela (resina + catalizzatore) sia il successivo processo avvenissero interamente sotto cappa aspirante con relativa compartimentazione del processo; non operando, per il forno fusorio C 28 (forno elettrico), una compartimentazione dello stesso e non installando idoneo sistema aspirante per i fumi; ed infine non installando, per il reparto cubilotto, idoneo sistema di aspirazione dei fumi emessi dal cubilotto stesso.

In Salerno fino al 07.05.2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio reso dal p.m. in sede il 12.9.2013, PISANO Luigi, veniva tratto a dibattimento dinanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui agli artt. 279, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 (capo a); 674 c.p. (capo b); 63, comma 1, 64, lett. a) e 68, lett. b), D.Lgs. 81/08 (capo c), in relazione alle condotte descritte in fatto nell'imputazione riportata in epigrafe.

La prima udienza dibattimentale del 3.2.2014 subiva un rinvio in costanza della fase di verifica della regolare costituzione delle parti, stante la irregolare notifica dell'atto introduttivo all'imputato.

Nella seguente sessione del 9.6.2014 si verificava la regolare esecuzione della notificazione della citazione a giudizio nei confronti di Pisano Luigi e se ne dichiarava l'assenza, non essendo l'imputato comparso senza che fossero emerse ragioni ostative alla partecipazione al processo; dopodiché si prendeva atto della regolare costituzione di parte civile ad opera di GALDI Yvan Vincent Emile, ABBATE Brunella, SINISCALCO Marco, SINISCALCO Paolo, FORTE Lorenzo, CALCE Massimo, Associazione di promozione sociale Legambiente Salerno Orizzonti e Comune di Pellezzano, e se ne ammetteva l'ingresso nel giudizio.

Chiusa la fase dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, la difesa dell'imputato preannunciava l'intento di addivenire alla definizione del processo con il rito alternativo del patteggiamento e, in vista di tale possibilità, anche alla luce della necessità, per l'organo della pubblica accusa, di valutare con maggiore ponderazione la proposta della difesa di accordo ex art. 444 c.p.p., il processo, su concorde richiesta delle parti, con sospensione dei termini di prescrizione, veniva differito ad altra udienza.

Il 22.9.2014, tuttavia, il processo subiva un ulteriore rinvio per impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza per certificati motivi di salute (con sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60 dalla cessazione

dell'impedimento); in quella sede, tuttavia, preannunciavano la loro volontà di costituirsi parte civile anche diversi altri enti collettivi, cioè, segnatamente: - World Wide Fund for Nature Italia (WWF Italia) O.N.L.U.S.; - CODACONS Campania O.N.L.U.S.; - Comune di Salerno; - Romeo Luisa; - Movimento Difesa del Cittadino (M.D.C.).

Si perveniva, dunque, all'udienza del 19.1.2015, nella quale compariva, per chiedere l'ammissione come parte civile, anche l'associazione A.N.P.A.N.A. Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente. In via preliminare, tuttavia, la difesa dell'imputato si opponeva all'ammissione in giudizio dei soggetti intervenuti dopo l'udienza del 9.6.2014 e, poi, producendo contestualmente procura speciale in suo favore, depositava copia dell'atto contenente il già intervenuto accordo con l'Ufficio della Procura della Repubblica in sede relativo alla definizione del processo con patteggiamento. Il giudice, sentite tutte le parti, differiva il processo per la soluzione della questione di ammissione delle parti civili e per la conseguenziale statuizione in merito all'Istanza ex art. 444 c.p.p.

All'odierna udienza, dunque, veniva letta ordinanza (allegata a verbale di udienza, che si abbia qui per trascritta) con la quale non veniva ammessa la costituzione di parte civile di tutti i soggetti comparsi successivamente alla chiusura della fase dedicata alle verifiche ex art. 484 c.p.p.

Una volta perimetrato l'ambito dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio, si prendeva atto del contenuto dell'intesa processuale raggiunta dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, con il P.M., che prevedeva l'applicazione della pena finale di **mesi sei di reclusione**, così determinata:

- pena base, individuata previo riconoscimento della continuazione tra tutte le fattispecie in contestazione ed avuto riguardo all'ipotesi di reato di cui al capo A) dell'imputazione, in quanto reato più grave in astratto, € 1.000,00 di ammenda;

- aumentata per la continuazione (nella misura di € 100,00 di ammenda per ciascuna delle fattispecie concorrenti) ad € 1.200,00 di ammenda;
- ridotta di un terzo ex art. 444, primo comma, c.p.p. ad € 800,00 di ammenda.

Nella istanza si formulava esplicita richiesta di non prevedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il P.M. aveva prestato il proprio consenso con atto scritto del 19.1.2015.

Le parti civili costituite depositavano nota delle spese sostenute per la costituzione in giudizio.

Il giudice disponeva, pertanto, il mutamento del rito e, previa acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari, si riservava di decidere. Quindi, all'esito della fase deliberativa, rendeva pubblica mediante lettura la presente sentenza formulando riserva di deposito della motivazione nel termine di legge.

* * *

Il Giudice osservato che:

- non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. in quanto, sulla scorta degli atti contenuti nei fascicoli del P.M. acquisiti a norma dell'art. 135 disp.att. c.p.p., non risultano elementi per un immediato proscioglimento dell'imputato;
- ed, invero, deve evidenziarsi come dalle risultanze della corposa attività investigativa che risulta svolta da diversi organi di polizia giudiziaria nell'ambito dei procedimenti riuniti da cui hanno tratto alimento le odierne imputazioni emerga *prima facie* in modo piuttosto netto la sussistenza fattuale e giuridica degli addebiti in contestazione, come si trae, particolarmente: - dalla informativa del N.O.E. dei CC di Salerno prot. 2/79-1-2007 del 9.1.2008, con i relativi allegati, anche fotografici; - dalla informativa N.O.E. dei CC di Salerno prot. 2/79-2-2007 del 24.5.2008, con allegati rilievi ARPAC e documentazione fotografica; - dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di Salerno del 19.12.2008; - dalla informativa N.O.E. dei CC di Salerno prot. 2/79-6-2007 del

13.2.2009 e relativi allegati, anche fotografici; - informativa del N.O.E. dei CC di Salerno prot. 2/79-7-2007 del 25.2.2009 con allegati; note dell'ARPAC del 2.12.2009 prot. 17259 e 8.1.2009, prot. 90, con relativi allegati; - dalla C.N.R. dell'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione, prot. 17630 del 12.10.2010 con allegati; - relazione ARPAC 10.6.2010 prot. 8048; - dalla relazione di consulenza tecnica redatta per la Procura in sede dai Prof.ri Vasca Ermanno e Senatore Adolfo, depositata il 10.6.2010, con successiva integrazione del 5.10.2011; - dalla relazione di consulenza tecnica redatta per la Procura in sede dal dott. Giovanni Ziemacki dep. il 15.1.2011; - dagli esposti e dalle dichiarazioni rese da abitanti della zona e da esponenti di gruppi associati interessati alla situazione ambientale ed igienico-sanitaria correlata all'esercizio dell'impianto di cui si discute; - dal decreto di sequestro preventivo dell'impianto produttivo, e, soprattutto, dalla relativa richiesta redatta dal P.M. procedente, nella quale, con argomenti pienamente convincenti, che si abbiano qui per trascritti, l'organo della pubblica accusa lungeggia gli elementi a sostegno del *fumus* di sussistenza dei reati in contestazione;

- ai fatti *de quibus* può essere attribuita la qualificazione giuridica recepita dalle parti nella loro richiesta;
- può essere riconosciuta la continuazione tra gli illeciti oggetto delle imputazioni riportate in epigrafe, atteso che i fatti sono riferibili alla medesima attività d'impresa ed attengono ad un periodo storico sostanzialmente omogeneo;
- la pena indicata dalle parti può, quindi, ritenersi equa ai fini e nei limiti dell'art. 27/3 Costituzione;
- deve prendersi atto della volontà dell'imputato di non ottenere il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- in conclusione, la richiesta di patteggiamento riportata in precedenza va accolta, dovendosi comminare all'imputato la pena di cui in dispositivo;

(2)

- nulla va disposto in merito al sequestro preventivo dell'impianto produttivo, risultando lo stesso già dissequestrato in fase di indagine ad iniziativa del P.M.;

- in base al dettato dell'art. 444, secondo comma, ultima parte, c.p.p., infine, essendovi stata rituale costituzione di parte civile prima della richiesta di patteggiamento ad opera dei summenzionati soggetti, l'imputato va condannato al rimborso delle spese di costituzione sostenute dalle parti civili, nella seguente misura, conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente, non emergendo giusti motivi per la compensazione delle spese:

per la difesa, svolta da un unico difensore, delle parti civili GALDI Yvan Vincent Emile, ABBATE Brunella, SINISCALCO Marco, SINISCALCO Paolo, FORTE Lorenzo, CALCE Massimo, Associazione di promozione sociale Legambiente Salerno Orizzonti, aventi identica posizione processuale, calcolata aumentando i compensi base del 120% ex art. 12, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014:

Fase	Compenso
Fase di studio	€ 880,00
Fase introduttiva	€ 1.100,00
Fase decisoria	€ 2.607,50
Spese vive	€ 54,00
TOTALE	€ 4.641,00

oltre, ovviamente, ad IVA e Cassa, nelle percentuali di legge, e rimborso forfetario per spese del 15% sui compensi;

per la difesa della parte civile Comune di Baronissi:

Fase	Compenso
Fase di studio	€ 400,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase decisoria	€ 1.035,50
Spese vive	€ 27,00
TOTALE	€ 1.962,00

oltre, ovviamente, ad IVA e Cassa, nelle percentuali di legge, e rimborso forfetario per spese del 15% sui compensi.

P.Q.M.



Letti gli artt. 444 e ss. c.p.p.,

APPLICA

a **PISANO Luigi**, su sua richiesta e con il consenso del p.m., in relazione ai reati a lui ascritti nell'imputazione di cui in epigrafe, operato l'aumento per la continuazione ed operata la riduzione per il rito, la pena di € 800,00 di ammenda.

Letto l'art. 444, sec. co., ult. parte, c.p.p.

CONDANNA

PISANO Luigi al pagamento in favore delle parti civili costituite delle spese da quest'ultime sostenute per la costituzione in giudizio, che si liquidano, in favore della Difesa delle parti civili GALDI Yvan Vincent Emile, ABBATE Brunella, SINISCALCO Marco, SINISCALCO Paolo, FORTE Lorenzo, CALCE Massimo, Associazione di promozione sociale Legambiente Salerno Orizzonti, tutte rappresentate dall'Avv. Enrico Maria Giovine, in complessivi € 4.587,00, per compensi, ed € 54,00 per spese, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%, nonché, in favore della difesa del Comune di Pellezzano, sostenuta dall'Avv. Maria Giordano, in € 1.935,00, per compensi, ed € 27,00 per spese oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%.

Motivazione riservata in giorni 15.

Salerno, 3.2.2015.



Il Giudice monocratico

dott. Antonio Cantillo

